



Accordo Stato Regioni 2025 sulla Formazione in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Presentazione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.

Rep. atti n. 59/CSR **del 17 aprile 2025**

in vigore dal 24 maggio 2025

A cura dell'**avv. Rolando Dubini**, Foro di Milano,
Cassazionista **rolando.dubini@gmail.com**

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

L'articolo 2087 del codice civile stabilisce con inequivocabile precisione che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

La Cassazione civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 10997 del 27 aprile 2025, ha chiarito che "la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e conosciute, ma anche per l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità".

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

L'articolo 2087 del codice civile rappresenta una norma di chiusura del sistema prevenzionistico, come sottolineato dalla Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 9120 del 5 aprile 2024.

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

La Corte ha precisato che "l'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro si configura come obbligo di protezione correlato alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto, imponendo l'adozione non solo delle misure espressamente previste dalla legge (cd. nominate) ma anche di tutte quelle che, pur non tipizzate, sono richieste dalle conoscenze tecniche e dall'esperienza in un determinato momento storico".

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

Questa pronuncia evidenzia come il datore di lavoro sia "sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché siano rispettate".

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 31509 del 20 luglio 2023, ha stabilito che "sussiste la responsabilità penale del datore quando questi omette di fornire al lavoratore la necessaria formazione professionale e di adottare le misure organizzative e gestionali richieste per lo svolgimento delle mansioni assegnate". dall'esperienza in un determinato momento storico".

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

La sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10882 del 16 dicembre 2024 ha ribadito che "la responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e costituisce norma di chiusura del sistema di prevenzione, operante anche in assenza di specifiche regole d'esperienza o tecniche preesistenti, volta a sanzionare l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore".

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

La Cassazione civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 20384 del 14 luglio 2023, ha chiarito un principio fondamentale: **LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2087 DEL CODICE CIVILE INTEGRA SEMPRE ASTRATTAMENTE UN FATTO DI REATO**. Questo significa che ogni violazione dell'obbligo di sicurezza può potenzialmente configurare una fattispecie penale, rendendo applicabile l'articolo 10 del D.P.R. 1124/1965 ai fini della liquidazione del danno differenziale.

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

La Corte ha inoltre precisato che l'accertamento della responsabilità datoriale per violazione dell'articolo 2087 del codice civile deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in relazione all'elemento soggettivo della colpa e al nesso causale tra fatto ed evento dannoso, senza necessità di una previa condanna penale.

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

La Cassazione penale, Sezione IV, con sentenza n. 41389 del 12 novembre 2024, ha stabilito principi fondamentali in materia di responsabilità penale del datore di lavoro. La Corte ha chiarito che sussiste la responsabilità penale per il reato di omicidio colposo quando, in violazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dell'articolo 2087 del codice civile, non vengano predisposte le necessarie misure di sicurezza.

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

In particolare, la sentenza ha individuato specifiche violazioni che integrano la responsabilità penale: la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza e del Documento di Valutazione dei Rischi, la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'omessa formazione e informazione dei lavoratori sui rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi, nonché la mancata dotazione dei dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire i rischi di caduta.

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 50114 del 11 dicembre 2019, ha chiarito che **"il datore di lavoro costituisce il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica"**. La Corte ha inoltre precisato che **"nell'ambito della sicurezza sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie, e il garante è il soggetto che gestisce il rischio e al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria"**.

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

La Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 32123 del 7 agosto 2024, ha stabilito con assoluta chiarezza che **il datore di lavoro "ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro"**.

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Uno degli elementi fondamentali introdotti dal decreto è l'importanza attribuita alla **FORMAZIONE COME STRUMENTO ESSENZIALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.**



IL D.LGS. 81/2008 RAPPRESENTA IL PILASTRO NORMATIVO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO IN ITALIA, STABILENDO UN SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE CHE COINVOLGE TUTTI GLI ATTORI DEL MONDO DEL LAVORO.

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 RAPPRESENTA IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN ITALIA, attuando quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123. Questo decreto stabilisce **UN QUADRO NORMATIVO COMPLETO PER GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE**. Il decreto si applica a tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, e a tutte le tipologie di rischio. Esso **DEFINISCE I RUOLI E LE RESPONSABILITÀ DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE, A PARTIRE DAL DATORE DI LAVORO FINO AI LAVORATORI STESSI, PASSANDO PER FIGURE SPECIFICHE COME IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), IL MEDICO COMPETENTE E IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS).**



Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il concetto di Formazione nel D.Lgs. 81/2008

1

Definizione Legale

Secondo l'articolo 2, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione è definita

come:
"Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi."

2

Aspetti Caratterizzanti

La definizione legale evidenzia alcuni elementi chiave della formazione:

- È un processo educativo strutturato e non un semplice trasferimento di informazioni
- Coinvolge tutti i soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale
- Mira all'acquisizione di competenze specifiche
- È orientata alla sicurezza nello svolgimento dei compiti aziendali
- Include capacità di identificazione, riduzione e gestione dei rischi

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il concetto di Formazione nel D.Lgs. 81/2008

La formazione si distingue dall'informazione e dall'addestramento, costituendo con essi i tre pilastri fondamentali per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La formazione non è un adempimento formale, ma un vero e proprio investimento nella prevenzione che richiede un approccio sistematico e continuativo per essere efficace.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

D.Lgs. 81/2008

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

D.Lgs. 81/2008

Articolo 2 D.Lgs. n. 81/2008 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

aa) **«formazione»**: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 2 D.Lgs. n. 81/2008 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 2 D.Lgs. n. 81/2008 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

cc) **«addestramento»:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 28 D.Lgs. n. 81/2008

2. Il documento di [valutazione di TUTTI rischi] redatto a conclusione della valutazione ... contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, ... quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;**
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; (...)**
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; ...**

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, ...

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. ... con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 comma 2 primo periodo)

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ...

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 comma 2 secondo periodo)

2. ... Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 comma 2)

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 comma 2)

b) l'individuazione delle modalità della **verifica finale** di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle **verifiche di efficacia** della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 comma 2)

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3898 del 27 gennaio 2017

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3898 del 27 gennaio 2017

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, **deve escludersi che la previsione del secondo comma dell'art. 37 D. Lgs. n. 81 del 2008** - secondo la quale la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione in materia di salute e sicurezza, che deve essere assicurata a ciascun lavoratore, sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e regioni - **abbia natura di norma integrativa del reato di insufficiente o inadeguata formazione dei lavoratori, tipizzato al comma primo della disposizione citata e sanzionato dal successivo art. 55 stesso decreto.**

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3898 del 27 gennaio 2017

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3898 del 27 gennaio 2017

(In motivazione, la S.C. ha osservato che l'accordo svolge una funzione meramente processuale riservata al piano probatorio, nel senso che, a seguito del suo raggiungimento, il datore di lavoro che impartisca una formazione secondo gli "standards" ivi tracciati, può ritenersi esonerato, salvo prova contraria, da qualsiasi responsabilità al riguardo).

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tribunale penale Genova sentenza n. 736 del 22 marzo 2023

Tribunale penale Genova sentenza n. 736 del 22 marzo 2023

Gli accordi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, che definiscono modalità e tempistiche della formazione, non hanno natura integrativa della fattispecie incriminatrice ma svolgono una funzione meramente processuale sul piano probatorio: il datore di lavoro che impartisca una formazione secondo gli standard ivi previsti può ritenersi esonerato, salvo prova contraria, da responsabilità.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tribunale penale Genova sentenza n. 736 del 22 marzo 2023

Tribunale penale Genova sentenza n. 736 del 22 marzo 2023

L'onere della prova circa l'inadeguatezza della formazione ricade sull'accusa, che deve dimostrare, con riferimento alle caratteristiche e ai rischi concreti dell'attività, che i lavoratori non abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione e sulle procedure di prevenzione caratteristiche del settore.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui al comma 2.

**Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)
"alla costituzione del rapporto di lavoro"**

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;**
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;**
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.**

Addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 comma 5 D.Lgs. n. 81/2008)



Addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 comma 5)

Addestramento

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;

Addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 comma 5)

5. ... l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)



**Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)**

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(art. 37 D.Lgs. n. 81/2008

Formulazione abrogata dal 21.12.2021)

Formulazione abrogata dal 21.12.2021:

7. I preposti ((I dirigenti e i preposti)2009) ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma

comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008) Accordo 2011

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. *(Rep. Atti n. 221/CSR). (GU Serie Generale n.8 del 11-01-2012) Allegato A)* **ABROGATO DAL 24 MAGGIO 2025**

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008) Accordo 2011

Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSA

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008) Accordo 2011

La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.

Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008) Accordo 2011

9. AGGIORNAMENTO (...)

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

MA IL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 37 È CAMBIATO e dunque l'accordo del 2011 è inapplicabile perché il comma fa riferimento esclusivamente al nuovo accordo formazione non ancora approvato.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, [lavoratori autonomi e partecipanti all'impresa familiare] possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; ...

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;**
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;**
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;**
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;**
- e) valutazione dei rischi;**
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;**
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;**
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.**

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, ...

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire ... durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

14-bis. ...

Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 37, c. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro [art. 55, c. 5, lett. c)] .**

Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Analisi delle principali novità. Confindustria maggio 2025

“Basta ripercorrere le più recenti pronunce (v. [news Confindustria, 8 aprile 2025](#)) per rendersi conto dell’impatto che il momento formativo e informativo ha, prima sulla sicurezza dei lavoratori e, poi, sulla responsabilità del datore di lavoro”:

**Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Analisi delle principali novità. Confindustria maggio 2025**

- l'eventuale disattenzione di un lavoratore che non è stato formato non vale ad esonerare da responsabilità i suoi superiori, poiché è principio di diritto pacifico quello secondo il quale il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza (Cass. Pen., 24 febbraio 2025, 7489).

Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Analisi delle principali novità.

Confindustria maggio 2025

- in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (Cass. Pen., 19 febbraio 2025, n. 6775)**

Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Analisi delle principali novità.

Confindustria maggio 2025

- non può ritenersi adeguata una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex sé quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato (Cass. Pen., 13 febbraio 2024, n. 6301)**

Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Analisi delle principali novità.

Confindustria maggio 2025

- non è sufficiente, per far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione dei lavoratori di manuali di istruzione per l'uso dei macchinari (Cass. Pem. 12 maggio 2021, n. 35816)

Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Analisi delle principali novità. Confindustria maggio 2025

. l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge (Cass. Pen. , 12 febbraio 2014, n. 21242)

Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Analisi delle principali novità.

Confindustria maggio 2025

- L'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, deve necessariamente precedere l'adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto (Cass., 29 maggio 2024, n. 21031).**

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 15 D.Lgs. n. 81/2008)

Articolo 15 - Misure generali di tutela

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.



CORTE DI CASSAZIONE



The image shows the facade of the Corte di Cassazione, a historic building with a classical architectural style. The central part of the facade features three large arched windows. The middle archway contains a blue door. Above the arches is a decorative frieze with a repeating pattern. The text "CORTE DI CASSAZIONE" is inscribed on a light-colored stone or plaster band above the frieze. On the roof, there is a large, dark, leafy tree sculpture supported by a pedestal. The sky is clear and blue.

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301 - Infortunio del lavoratore interinale (somministrato) con mansioni di letturista - Obblighi di formazione al momento dell'utilizzazione, senza dilazioni nel tempo

Fatto

1.. La Corte d'Appello di Torino, in data 28 febbraio 2022, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Aosta, ha condannato l'imputata A.A., nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della M.P.S. Multiutility Public Solutions Srl, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno del lavoratore dipendente B.B., commesso in Aosta il 16 ottobre 2018.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301

Fatto

Il 16 ottobre 2018, al termine della giornata di lavoro, avendo notato che su una via era stata rimossa una impalcatura presente nei giorni precedenti, avevano deciso di verificare la lettura di un tombino ivi presente; C.C. aveva sollevato il chiusino con un attrezzo a sua disposizione ad un palmo da terra, quando il tombino gli era scivolato: B.B., che si trovava di fronte a lui inginocchiato, aveva improvvisamente allungato le mani nel tentativo di afferrarlo e era rimasto con il dito schiacciato dal tombino in caduta. A seguito dell'infortunio, B.B. aveva riportato lesioni personali gravi costituite da "trauma schiacciamento terzo dito mano sinistra con amputazione della falange distale" risultate guaribili in più di 40 giorni e con indebolimento permanente dell'organo della prensione.

Fatto

Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro, la cui dinamica è stata descritta in maniera conforme dalle sentenze di merito, pur giunte a differenti conclusioni in punto affermazione della responsabilità penale.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301

Fatto

B.B., assunto come lavoratore interinale da circa un mese con mansioni di letturista (addetto alla lettura dei contatori), fin dall'inizio del rapporto e così pure il giorno dell'infortunio, era in affiancamento al lavoratore più anziano C.C., assunto due anni prima: i due operavano nel senso che B.B. doveva calarsi all'interno del tombino per effettuare la lettura del contatore, dopo che il collega C.C. avesse provveduto a sollevare e mettere in sicurezza il chiusino con le leve in dotazione.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301

Fatto

All'imputata **[datore di lavoro]** sono stati contestati, quali addebiti di colpa, la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia e violazione dell'art. 2087 cod. civ. e della normativa di prevenzione infortuni sul lavoro ed in specie dell'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81, per non aver fornito al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301

Fatto

.... 2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla definizione di abnormità del comportamento del lavoratore, alla sussistenza del nesso di causa tra l'omissione e l'evento, alla prevedibilità ed evitabilità dell'infortunio.

Quanto al primo profilo, il difensore osserva che la Corte, in un passaggio della motivazione, aveva dato atto che B.B. era stato assunto come letturista con l'incarico di effettuare la lettura dei contatori dopo che il collega C.C. avesse aperto il tombino e che ad B.B. dallo stesso C.C. era stata impartita l'istruzione di non sollevare i tombini e, in altro passaggio, in maniera contraddittoria con tali premesse, aveva sostenuto che il comportamento di B.B. in occasione dell'infortunio si era verificato nell'ambito del procedimento lavorativo a cui era stato addetto.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301

Fatto

.... . La Corte avrebbe ignorato il contenuto di ben quattro testimonianze (quella del collega C.C., quella dell'ispettore della AUSL D.D., quella del socio M.P.S E.E., e quella del RSPP F.F.) da cui era emerso, sotto il profilo specifico della formazione, che ad B.B. era stato intimato di stare lontano dai tombini in occasione delle operazioni di sollevamento; che B.B. aveva già ricevuto una formazione di base sulla sicurezza; che era in fase di affiancamento ad un lavoratore esperto e avrebbe dovuto partecipare dopo qualche giorno ad un'ulteriore parte di corso di formazione più specifico.

Diritto

2.1. Sulla base di tali di dati di fatto, **la Corte di Appello ha ravvisato un comportamento colposo dell'imputata in stretta casualità con il sinistro, consistito, in particolare, nel non aver fornito al lavoratore dipendente adeguata formazione e informazione. B.B. - ha rilevato la Corte - era stato impiegato nella mansione di letturista, pur avendo svolto solo un corso generale sulla sicurezza di appena quattro ore e non anche il corso specifico, in cui avrebbe dovuto ricevere specifiche istruzioni collegate a tali mansioni, previsto solo per le settimane successive.**

Diritto

2.1. I Giudici hanno considerato irrilevante il fatto che il collega anziano C.C. gli avesse intimato di non avvicinarsi nel momento in cui erano in corso le operazioni di sollevamento del tombino, così come il fatto che egli fosse stato appunto affiancato a tale collega, osservando che l'adempimento dell'obbligo di formazione e informazione non è surrogabile dal travaso di conoscenze dai colleghi più esperti.

Diritto

2.1. e che, appunto, B.B. non aveva ricevuto formazione specifica sui rischi connessi alla mansione, né gli era stato consegnato il manuale. Laddove l'obbligo formativo fosse stato assolto - ha proseguito la Corte - ad B.B. in maniera formale sarebbe stata impartita la direttiva di tenersi ad adeguata distanza dalle operazioni di apertura del "chiusino", in modo da non esporsi ai pericoli derivanti dal tipo di operazione effettuata, e ciò sarebbe valso ad evitare l'evento.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301

Il percorso argomentativo della sentenza impugnata appare coerente con i dati di fatto e immune da censure. L'individuazione dei profili di colpa è conforme al dettato normativo, per il quale l'addestramento è concetto diverso dalla formazione e informazione. L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 distingue chiaramente, specificandone i diversi contenuti:

"aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro".

Diritto

La giurisprudenza ha chiarito che non può ritenersi adeguata una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex sé quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301

(Sez. 4, n. 35816 del 12/05/2021, Galletti, Rv. 281975 secondo cui **"in tema di infortuni sul lavoro, non è sufficiente, per far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione dei lavoratori di manuali di istruzione per l'uso dei macchinari"**; Sez. 4. 21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219, secondo cui "l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. **L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge"**).

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301

Diritto

Anche il tema del giudizio controfattuale è stato esplorato in maniera adeguata e conforme al principio per cui "il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi" (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, **Lena**, Rv. 278603).

Il motivo del ricorso non si confronta con i principi su esposti e, nel ribadire che le testimonianze avevano chiarito come B.B. fosse stato affiancato al lavoratore più esperto che lo aveva avvertito della necessità di stare lontano dal tombino durante le operazioni di apertura, pretermette il rilievo che la formazione deve avere contenuti specifici e deve provenire, appunto, da soggetti qualificati.

Diritto

2.2. La Corte ha escluso motivatamente che nel caso di specie la condotta del lavoratore infortunatosi, che di istinto aveva cercato di afferrare il tombino, potesse essere qualificata come abnorme e valesse perciò ad interrompere il nesso di causalità con l'evento, rilevando che essa non si era realizzata in ambito "avulso dal procedimento lavorativo a cui era stato addetto". Gli obblighi che il datore di lavoro non aveva ottemperato - hanno osservato i giudici - miravano proprio a scongiurare eventi determinati da condotte imprudenti o comunque colpose del lavoratore.

Diritto

2.2. Il ricorrente, di contro, sottolineando che B.B. era stato imprudente, fa coincidere, in maniera impropria, la nozione di abnormità con quella di colpa, ovvero nozioni che coprono ambiti del tutto differenti, e non tiene conto che la normativa prevenzionistica è volta proprio ad apprestare una tutela rispetto a situazioni di rischio in ambito lavorativo, collegate anche ad agire colposo del lavoratore.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301

Diritto

2.2. Sotto tale profilo si deve ribadire che a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, ma resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.).

Diritto

All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT c/ Musso Paolo, rv. 275017),

Diritto

... oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222)

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tre Principi enunciati costantemente dalla Cassazione

Secondo la Cassazione:

1. la formazione deve essere costituita da «quelle attività che, secondo le circostanze del caso, sono idonee a determinare nel lavoratore il compendio di conoscenze e consapevolezze necessarie allo svolgimento delle mansioni in totale sicurezza» (Cassazione Penale, Sez. 4, 16 febbraio 2015, n. 6736);

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tre Principi enunciati costantemente dalla Cassazione

Secondo la Cassazione:

2. la formazione di sicurezza «non si può prescindere da un momento valutativo conclusivo, che verifichi il conseguimento dell'obiettivo formativo prima della concreta adibizione del lavoratore alle mansioni previste» (Cass. pen., sez. IV, 6736/2015);

Secondo la Cassazione:

3. l' approssimativa informazione fornita da un collega esperto o il semplice affiancamento temporaneo di personale più esperto non costituiscono un'attività di formazione «nell'accezione definita dalle previsioni normative che si indirizzano al datore» (Cass. pen. Sez. IV, 38966/2014).

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 settembre 2014, n. 38966

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 settembre 2014, n. 38966 -

in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro e ciò perchè l'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge (Sez. 4, n. 21242 del 12/02/2014 - dep. 26/05/2014),

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 settembre 2014, n. 38966

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 settembre 2014, n. 38966 -

si deve ribadire che non è dubitabile che una formazione adeguata raramente può prescindere dalla socializzazione delle esperienze professionali maturate da altri lavoratori; ma questa non può esaurire l'attività di formazione e va necessariamente inserita all'interno di un percorso di addestramento che, per garantire il raggiungimento degli obiettivi sostanziali e non la mera osservanza formale dei precetti, deve prevedere momenti di verifica dei risultati: insomma l'attività di formazione è necessariamente un'attività procedimentalizzata.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 settembre 2014, n. 38966

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 settembre 2014, n. 38966 -

Nel caso di specie la Corte distrettuale ha ricordato che l' A. si era detto all'oscuro della contemporanea attivazione della piegatrice e della trocatrice a mezzo del pedale. Ne consegue che è del tutto conforme al quadro normativo e rispettoso dei dati di fatto accertati nel processo l'assunto della Corte di Appello, secondo il quale adempimenti puramente formali - peraltro lontani nel tempo e dall'adibizione alle specifiche mansioni - e la rapida ed approssimativa informazione data dal lavoratore esperto al lavoratore privo delle necessarie nozioni non può aspirare ad essere attività di formazione, nell'accezione definita dalle previsioni normative che si indirizzano al datore di lavoro.



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenze Stato Regioni ed Unificata



Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Accordo unico

Entro il 30 giugno 2022, come previsto dall'articolo 37 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 146/2021, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avrebbe dovuto approvare un nuovo Accordo “unico” in materia di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

L'Accordo è stato sancito il 17 aprile 2025

**Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
Accordo unico: entrata in vigore 24 maggio 2025**

Nuovo Accordo “unico” in materia di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)

L'Accordo è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 119
del 24 maggio 2025
ed è in vigore da tale data

tivi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2024 con il quale venivano poste in scioglimento ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. del codice civile, senza contestuale nomina di commissario liquidatore, le società cooperative, tra cui la società «4 Fratelli società cooperativa» con sede in via Giuseppe di Vittorio, 151 - 71043 Manfredonia (FG) - C.F. 04001710716;

Dato atto che, in esecuzione del summenzionato provvedimento, veniva formalizzata, in data 23 maggio 2024, la cancellazione dal R.I. della società «4 Fratelli società cooperativa», e che non veniva proposta opposizione nei termini di legge avverso tale cancellazione;

Considerato che con formale istanza acquisita in data 6 marzo 2025 la predetta società cooperativa rendevano di essere intestataria, come da visura del Registro navi minori e galleggianti dell'ufficio circondariale marittimo di Vieste, di un bene mobile registrato;

Accertato che, dalla predetta visura del Registro navi minori e galleggianti, la società cooperativa in argomento, risulta effettivamente intestataria di un bene mobile registrato, nello specifico di una Motonave (categoria pesca 3);

Ravvisata nel caso di specie l'opportunità, soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei predetti beni mobili registrati, di provvedere alla conversione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile, in quello di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Danilo Catapano, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale del 28 marzo 2025 - tra un cluster di professionisti di medesima fascia sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 9 maggio 2025, comprensiva del moduli di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Richiamate le finalità e le motivazioni descritte in premessa;

Decreta:

Art.1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato il dott. Danilo Catapano quale commissario liquidatore della società cooperativa «4 Fratelli società cooperativa» con sede in via Giuseppe di Vittorio, 151-71043 Manfredonia (FG) - C.F. 04001710716, già scelta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile, con decreto direttoriale 8 marzo 2024.

Art.2.

Al predetto commissario liquidatore - dott. Danilo Catapano, nato a Lucera (FG) il 25 giugno 1991 (c.f. CTPDNI.91H25E716W), e domiciliato in via Pellegrino, 6 - 71036 Lucera (FG) - spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALLO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 17 aprile 2025.

Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 17 aprile 2025:

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare, l'art. 32, il quale detta disposizioni relative all'individuazione delle capa-





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 17 aprile 2025

Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR). (25A03080)

(GU n.119 del 24-5-2025)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 17 aprile 2025:

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare, l'art. 32, il quale detta disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;

Visto altresì l'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 del medesimo art. 37 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali;

Vista la nota prot. MLPS n. 9590 del 17 ottobre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16471, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo in oggetto ai fini dell'esame in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Accordo unico 17 aprile 2025

Presidenza del Consiglio dei ministri

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Accordo unico 17 aprile 2025

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 17 aprile 2025: ... **CONSIDERATO** che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo, condizionato all'accoglimento dell'inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano: **“In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione”**;

**Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
Accordo unico 17 aprile 2025**

CONSIDERATO che il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato di accogliere la predetta condizione;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Accordo unico 17 aprile 2025

SANCISCE ACCORDO

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato A), finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il Segretario

Cons. Paola D'Avena

Il Presidente

Ministro Roberto Calderoli

Firme digitali

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Accordo unico 17 aprile 2025

PREMESSA

il Governo, le Regioni e le province autonome concordano di procedere:

- 1. alla rivisitazione, alla modifica e all'accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;**
- 2. all'aggiornamento dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell'art. 98, comma 3;**
- 3. all'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l'obbligo formativo rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011 ;**
- 4. all'individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.**

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Accordo unico 17 aprile 2025

PREMESSA

Resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Costituzione della Repubblica Italiana articolo 117

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; *armonizzazione dei bilanci pubblici*; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Costituzione della Repubblica Italiana articolo 117

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Costituzione della Repubblica Italiana articolo 117

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; **tutela e sicurezza del lavoro**; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; **tutela della salute**; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. **Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.**

Costituzione della Repubblica Italiana articolo 117

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.



DELIBERAZIONE N. XII/ 4499

SEDUTA DEL 03/06/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Giovanni Leo

Su proposta dell'Assessore Simona Tironi di concerto con l'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Paolo Mora

Mario Giovanni Melazzini

I Dirigenti

Rosa Castriotta

Nicoletta Cornaggia Danilo Cereda

Lombardia – Giunta Delibera 4499 del 43 giugno 2025

 **Lombardia: piattaforma unica per soggetti formatori, attestati e controlli**

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Seduta 119 del 3.06.2025

Regione Lombardia - La Giunta..

DELIBERA

1. di approvare lo schema di “protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui all’allegato A

Allegato A

BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ...

Al fine di assicurare la tracciabilità delle attività di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dei soggetti che in Lombardia erogano i corsi di formazione al fine, tra l'altro, di consentire un più efficace controllo in itinere ed ex post sulle attività formative e sulla veridicità degli attestati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ...

2. di istituire, con legge regionale, l'elenco dei soggetti che erogano in Lombardia corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 81/08 ed il repository della formazione svolta, coerentemente con l'Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome n. 59 del 17 aprile 2025;

Lombardia – Giunta Delibera 4499 del 43 giugno 2025
Allegato A

3. l'istituzione dell'elenco avverrà attraverso la creazione di una piattaforma informatica regionale in cui dovranno registrarsi tutti i soggetti che intendono svolgere corsi di formazione su tali temi e registrare, anche attraverso modalità di inserimento automatizzate, i dati relativi ai corsi di formazione erogati in Lombardia e dei discenti.

Lombardia – Giunta Delibera 4499 del 43 giugno 2025

Allegato A

Nell’ambito della progettazione della piattaforma, ferma restando la Valutazione di Impatto sul trattamento dati (DPIA), si provvederà a definire il tracciato delle informazioni esigibili ed attinenti a:

- **Identificazione di tutti i soggetti erogatori dei corsi di formazione;**
- **Tipologia, durata, modalità, programma dei corsi erogati;**
- **Comunicazione di avvio delle attività formative da parte di tutti i soggetti erogatori, in cui si dichiara che la formazione da erogare è coerente con la normativa vigente, ivi compreso l’Accordo in Conferenza Stato Regione n. 59 del 17 aprile 2025 ove applicabile...**

Lombardia – Giunta Delibera 4499 del 43 giugno 2025

Allegato A

Fermi restando gli obblighi di legge, attraverso la piattaforma informatica sarà possibile rilasciare al singolo discente l'attestato finale della formazione erogata.

La piattaforma ed il repository, il cui accesso sarà garantito a chi ne ha titolo ai sensi di legge, sono funzionali a garantire efficienza alla programmazione dell'attività di controllo e agli accertamenti ispettivi da parte degli organi di vigilanza (ATS e INL) anche durante l'erogazione della formazione...

Lombardia – Giunta Delibera 4499 del 43 giugno 2025

Allegato A

Il progetto di legge regionale dovrà prevedere un repository (archivio) specifico dedicato esclusivamente alla formazione in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLgs 81/08 nonché sanzioni amministrative in caso di inadempimenti definiti dalla legge regionale, proporzionate al ruolo della disposizione e alla responsabilità del soggetto obbligato, previa verifica della competenza normativa su tali temi.

Regione Lombardia

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

**Disposizioni inerenti alla formazione in tema di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
modifiche all'articolo 60 quater della l.r.
33/2009**

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

DELIBERA N.4515- (DL) RECEPIMENTO ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, N. 59 DEL 17 APRILE 2025 (G.U. SERIE GENERALE N. 119 DEL 24 MAGGIO 2025) AVENTE AD OGGETTO "ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, DI CUI AL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008", E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI AI SOGGETTI FORMATORI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO OPERANTI IN REGIONE LOMBARDIA - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE TIRONI)

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

La Legge Regionale Lombardia 10 febbraio 2026, n. 4 — “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’art. 60/quarter della L.R. 33/2009” — è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), supplemento ordinario n. 7, il 13 febbraio 2026.

Di norma, l’entrata in vigore delle leggi regionali coincide con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale, salvo diversa indicazione espressa nel testo stesso. In questo caso non risulta una diversa previsione di entrata in vigore; pertanto la legge è entrata formalmente in vigore il 13 febbraio 2026, cioè il giorno della pubblicazione nel BURL.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un'ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la presente legge reca, nel rispetto della normativa statale di riferimento, disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), **fatto salvo quanto previsto dal comma 2.**

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

Art. 1 (Oggetto e finalità)

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge **i corsi di formazione o di aggiornamento:**

- a) riguardanti la prevenzione incendi disciplinata dall'articolo 46 del d.lgs. 81/2008;**
- b) abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti dall'articolo 73 bis del d.lgs. 81/2008;**
- c) in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate dai lavori previsti dall'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);**
- d) oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.**

Art. 2

(Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità **l'elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, articolato nelle seguenti sezioni:

- a) sezione I comprendente i **soggetti formatori istituzionali**;
- b) sezione II comprendente i **soggetti formatori accreditati**;
- c) sezione III comprendente **altri soggetti formatori**.

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

Art. 2 (Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

2. Sono soggetti formatori istituzionali quelli individuati al punto 1.1. della Parte I dell'«Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo d.lgs. 81/2008» del 17 aprile 2025, di seguito denominato accordo Stato-Regioni, nonché quelli di seguito elencati:

- a) Aziende socio sanitarie territoriali (ASST);
- b) Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU);
- c) Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;
- d) Polis-Lombardia.

3. I soggetti formatori istituzionali di cui al comma 2 sono iscritti di diritto nell'elenco regionale.

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

Art. 2 (Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

4. Sono soggetti formatori accreditati quelli accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni, dall'allegato XXI al d.lgs. 81/2008, dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del medesimo decreto legislativo, nonché dalla stessa l.r. 19/2007:

- a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell'accreditamento regionale;
- b) non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
- c) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al d.lgs. 81/2008.

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

Art. 2 (Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

“c) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008”.

Sono le violazioni così gravi e ripetute da autorizzare organi di vigilanza (ispettorato del lavoro, ASL ecc.) ad adottare provvedimenti cautelari come la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008.

L’art. 14 del d.lgs. 81/2008 prevede che, a fronte di lavoro “in nero” oltre certe percentuali oppure gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’organo di vigilanza può sospendere l’attività imprenditoriale interessata per eliminare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Una sola violazione grave, individuata nell'Allegato I al Decreto, è sufficiente per legittimare il provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 81/2008, anche in assenza di reiterazione e comprendono, tra l'altro:

Mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Mancata formazione dei lavoratori

Mancata redazione POS

Mancanza protezioni contro caduta dall'alto

Assenza del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Mancata fornitura di DPI contro le cadute dall'alto

Mancata notifica lavori con rischio amianto, ecc.

In precedenza si richiedeva la reiterazione delle violazioni, ma oggi è sufficiente anche una violazione grave singola per agire

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

Art. 2 (Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

5. Sono altri soggetti formatori quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell'accordo Stato-Regioni in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del d.lgs. 81/2008:

- a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni;
- b) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al d.lgs. 81/2008.

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

Art. 2 (Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

6. L'elenco regionale ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli altri soggetti formatori di cui al comma 5, ad eccezione dei fondi interprofessionali.

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - commento

La legge ha istituito un elenco regionale dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, suddiviso in varie sezioni (istituzionali, accreditati e altri soggetti formatori) con requisiti specifici per potervi iscriversi. Quando il comma 6 dice che l'elenco «ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli altri soggetti formatori di cui al comma 5», significa questo:

- oltre ai soggetti formatori veri e propri (ossia gli enti o le organizzazioni che soddisfano i requisiti per iscriversi nella sezione III), nella stessa anagrafe devono essere incluse anche le sedi operative, gli uffici, i centri, i dipartimenti o le strutture interne attraverso cui quei soggetti erogano effettivamente la formazione;

- tali strutture non sono entità giuridiche separate rispetto al soggetto principale, ma sono parte integrante o “emanazione diretta” di esso (per esempio una sede territoriale o un centro didattico interno che dipende direttamente dall'ente che figura nell'elenco) o **struttura di servizio**;

- la norma vuole in sostanza che l'elenco non si limiti al soggetto legale, ma comprenda anche tutte le unità operative attraverso cui la formazione viene concretamente erogata nel territorio, purché facciano parte o dipendano direttamente dal soggetto iscritto;

- l'unica eccezione esplicitamente prevista è quella dei fondi interprofessionali: pur potendo finanziare formazione, non sono considerati “strutture formative o di servizio di diretta emanazione” ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale.

ASR 2025 pag. 7 di 136

"Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori".

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - commento

L'Accordo 17 aprile 2025 prevede una disciplina precisa: gli organismi paritetici e le associazioni sindacali possono svolgere la formazione direttamente oppure avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione, intendendosi per diretta emanazione una struttura di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente.

Questo è un requisito oggettivo, non una clausola elastica rimessa all'autodichiarazione con la quale il Sindacato nazionale dichiara la conformità alle regolee vigenti di tutte le attività svolte direttamente e tramite le sedi territoriali

Art. 2 (Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

7. L'iscrizione nell'elenco regionale abilita ciascun soggetto formatore all'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale.

8. L'elenco è pubblicato sul sito della Regione.

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

Art. 2 (Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Comitato, di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008, definisce le modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori. È istituito un Tavolo tecnico permanente, specificatamente definito nel protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 1° luglio 2025, per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell'articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all'interno del Comitato.

Art. 3

(Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un'apposita piattaforma informatica nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi. Le ATS hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d'accesso è riconosciuta, previa intesa, all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - Commento

Che cosa significa l'accesso “previa intesa” per l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)?

L'Ispettorato nazionale del lavoro non ha accesso automatico come le ATS, ma può ottenere l'accesso alla stessa piattaforma previa intesa con la Regione.

“Previo intesa” significa che dev'essere concordato formalmente uno schema di cooperazione o di scambio informativo. Una volta raggiunta quell'intesa, l'INL potrà consultare la piattaforma per i propri fini di vigilanza.

Art. 3

(Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

2. I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), e i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 inseriscono, nella piattaforma informatica di cui al comma 1 del presente articolo, la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, comprensiva dell'elenco degli allievi e del calendario. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma.

Art. 3

(Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

3. All'assolvimento degli obblighi di inserimento nella piattaforma informatica di cui al comma 1 delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 sono tenuti anche i datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti alle condizioni previste dall'accordo Stato-Regioni.

Art. 3

(Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, definisce le caratteristiche della piattaforma di cui al comma 1, incluse quelle relative al rilascio di attestati aventi gli elementi minimi previsti dall'accordo Stato-Regioni, nonché i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni di cui ai commi 2, primo periodo, e 3 devono essere effettuate tenuto conto delle diverse modalità di formazione e in modo da assicurare l'interoperabilità con altre piattaforme.

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

Art. 3

(Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

4. .. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale definisce le modalità di comunicazione della data di attivazione della piattaforma, nonché le modalità di trattamento dei dati personali specificando i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adeguate per garantire i diritti e le libertà degli interessati anche derivanti dall'utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e dal Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 4 (Sanzioni)

1. L'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza dell'iscrizione nelle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui all'articolo 2 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00, nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a dodici mesi.

Art. 4 (Sanzioni)

2. I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 e i datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 3, che non ottemperano, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, all'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni corso di formazione o di aggiornamento. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 fino a sei mesi.

**Art. 4
(Sanzioni)**

3. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro di cui al comma 2 che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni attestato. Gli attestati di cui al primo periodo non sono validi.

Art. 4 (Sanzioni)

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 è revocata in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti. Trascorsi dodici mesi dall'adozione del provvedimento di revoca, il soggetto formatore può presentare una nuova istanza di iscrizione.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

Art. 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 4 (Sanzioni)

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalle ATS.

6. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra le ATS e utilizzati secondo quanto previsto dall'articolo 60 quater, comma 1 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

Art. 7 (Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7 [7. L'iscrizione nell'elenco regionale abilita ciascun soggetto formatore all'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regional.], **all'articolo 3, commi 2 e 3** [2. I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), e i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 inseriscono, nella piattaforma informatica di cui al comma 1 del presente articolo, la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, comprensiva dell'elenco degli allievi e del calendario. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma. 3. All'assolvimento degli obblighi di inserimento nella piattaforma informatica di cui al comma 1 delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 sono tenuti anche i datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti alle condizioni previste dall'accordo Stato-Regioni.], **e all'articolo 4, commi 1 e 4** [1. L'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza dell'iscrizione nelle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui all'articolo 2 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00, nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a dodici mesi.], **si applicano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 9** [9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Comitato, di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008, definisce le modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.], **e all'articolo 3, comma 4** [4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, definisce le caratteristiche della piattaforma di cui al comma 1, incluse quelle relative al rilascio di attestati aventi gli elementi minimi previsti dall'accordo Stato-Regioni, nonché i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni di cui ai commi 2, primo periodo, e 3 devono essere effettuate tenuto conto delle diverse modalità di formazione e in modo da assicurare l'interoperabilità con altre piattaforme].

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

Art. 7

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 [2. I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 e i datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 3, che non ottemperano, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, all'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni corso di formazione o di aggiornamento. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 fino a sei mesi. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro di cui al comma 2 che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni attestato. Gli attestati di cui al primo periodo non sono validi], **si applicano trascorsi sei mesi dalla data di attivazione della piattaforma di cui all'articolo 3, comma 1** [1. Per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un'apposita piattaforma informatica nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi. Le ATS hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d'accesso è riconosciuta, previa intesa, all'Ispettorato nazionale del lavoro].

Art. 8 **(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nel migliorare le funzioni di vigilanza e controllo sulla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che informa e descrive:

- a) lo stato di attuazione del sistema di tracciamento dei percorsi di formazione, delle fasi previste per la realizzazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3 e i relativi sviluppi, anche con riferimento all'interoperabilità con altri sistemi informativi;
- b) la composizione dell'elenco regionale dei soggetti formatori di cui all'articolo 2, con l'indicazione del numero dei soggetti iscritti, le sezioni di appartenenza e la distribuzione territoriale;
- c) il numero dei corsi registrati nella piattaforma informatica, il numero dei partecipanti e degli attestati finali rilasciati, i settori produttivi interessati;

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

- d) l'attività sanzionatoria esercitata ai sensi dell'articolo 4, con indicazione del numero delle sanzioni irrogate rispetto ai controlli effettuati, le tipologie di violazione accertate e le modalità di impiego delle risorse derivanti dalle sanzioni;
 - e) le iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione finanziate attraverso gli introiti di cui all'articolo 4;
 - f) le eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge e le misure adottate o proposte per il loro superamento.
2. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

Lombardia – Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4 - XII Legislatura

- d) l'attività sanzionatoria esercitata ai sensi dell'articolo 4, con indicazione del numero delle sanzioni irrogate rispetto ai controlli effettuati, le tipologie di violazione accertate e le modalità di impiego delle risorse derivanti dalle sanzioni;
 - e) le iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione finanziate attraverso gli introiti di cui all'articolo 4;
 - f) le eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge e le misure adottate o proposte per il loro superamento.
2. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

LA GIUNTA

CONSIDERATO che l'Accordo dispone che “resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma”; ...

RITENUTO di recepire l'Accordo, stabilendo contestualmente specifiche disposizioni per la sua applicazione in Regione Lombardia, senza introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

VISTO il punto 1.1 della parte I dell'Accordo 59/2025 dove alla lettera g) sono individuate quali soggetti formatori istituzionali le “Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale”;

RITENUTO di dover specificare che in Regione Lombardia, tra i soggetti formatori istituzionali di cui al precedente punto, per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore delle prevenzione sono ricomprese l'Agenzia Regionale Emergenza ed Urgenza – AREU e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali – ASST e, limitatamente al proprio personale, le Agenzie di Tutela della Salute – ATS di cui alla Legge Regionale 33/09, mentre per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore della formazione professionale di diretta emanazione regionale è ricompresa POLIS-Lombardia Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia;

5. di stabilire che, nelle more dell'atto successivo di cui punto 1 parte I e parte VI dell'Accordo, che dispone che “con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. ...” e che “con l'atto di cui al punto 1 parte I ... saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo”, le ATS controllino la corretta applicazione dell'Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento “*Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia*” allegato B parte integrante del presente atto;

6. di stabilire che gli attestati di formazione emessi da parte dei soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia senza che siano state rispettate le indicazioni di cui all'allegato B della presente, non sono validi;

7. di affidare alle ATS il controllo della corretta applicazione dell'Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento "Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia" di cui al punto precedente, anche mediante azioni a supporto e di assistenza;

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

LA GIUNTA

VISTO il punto 1 parte I e la parte VI dell'Accordo che dispongono che “con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. ...” e che “con l’atto di cui al punto 1 parte I ... saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo”;

RITENUTO che, nelle more dell’atto successivo di cui al punto precedente, debbano essere fornite indicazioni alle ATS per la verifica della corretta applicazione dell’Accordo;

RITENUTO che, nelle more dell’emanazione dell’atto previsto dal punto 1 parte I e parte VI dell’Accordo 59/2025, si debba procedere ad individuare specifiche modalità tese a garantire il governo dell’offerta formativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro in Regione Lombardia;

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

LA GIUNTA

VISTO il documento *“Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”* predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, al fine di garantire la corretta applicazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui all'Accordo, che:

- definisce regole rivolte ai soggetti formatori operanti in Lombardia, in continuità con le circolari regionali in precedenza richiamate;
- fornisce uniformi regole in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro riferite agli ulteriori percorsi formativi non regolati dall'Accordo 59/2025;

RITENUTO di approvare il documento *“Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”*, predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, allegato B, parte integrante del presente atto;

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

LA GIUNTA

RITENUTO di prevedere che gli attestati di formazione emessi dai soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia senza che siano state rispettate le indicazioni di cui documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia” non siano validi;

RITENUTO che le ATS controllino la corretta applicazione dell’Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia” di cui al punto precedente, anche mediante azioni a supporto e di assistenza;

Lombardia – Giunta Delibera 4515
Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

LA GIUNTA

RITENUTO, altresì, che, in esito a detti controlli, entro il 30 gennaio di ciascun anno, le ATS trasmettano alle competenti U.O. delle Direzioni Generali Welfare e Istruzione Formazione e Lavoro, il tracciato elettronico di cui al punto 10 del documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”, riferito ai corsi di formazione o aggiornamento comunicati nell’anno precedente;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

1. di recepire l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. Serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (allegato A);
2. di approvare il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”, predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, allegato B, parte integrante del presente atto;

3. di stabilire che i corsi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti pilota, prevedendo in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione, in ragione del carattere sperimentale ed in assenza di valutazione di efficacia, non trovino validità in Lombardia;

4. di stabilire che in Regione Lombardia, tra i soggetti formatori istituzionali, per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore delle prevenzione, sono ricomprese l'Agenzia Regionale Emergenza ed Urgenza – AREU e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e, limitatamente al proprio personale, le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) di cui alla Legge Regionale 33/09, mentre per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore della formazione professionale di diretta emanazione regionale è ricompresa POLIS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia;

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

5. di stabilire che, nelle more dell'atto successivo di cui punto 1 parte I e parte VI dell'Accordo, che dispone che “con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. ...” e che “con l'atto di cui al punto 1 parte I ... saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo”, le ATS controllino la corretta applicazione dell'Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento *“Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”* allegato B parte integrante del presente atto;

6. di stabilire che gli attestati di formazione emessi da parte dei soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia senza che siano state rispettate le indicazioni di cui all'allegato B della presente, non sono validi;

7. di affidare alle ATS il controllo della corretta applicazione dell'Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento "Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia" di cui al punto precedente, anche mediante azioni a supporto e di assistenza;

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

8. di disporre che, in esito ai loro controlli, entro il 30 gennaio di ciascun anno, le ATS trasmettano alle competenti U.O. delle Direzioni Generali Welfare e Istruzione Formazione e Lavoro, il tracciato elettronico di cui al punto 10 del documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”, riferito ai corsi di formazione o aggiornamento comunicati nell’anno precedente;

9. di prevedere che, dalla data di adozione del presente provvedimento, non troveranno più applicazione le disposizioni di cui alle Circolari e ai Decreti sottoindicati, fatto salvo quanto previsto per il periodo transitorio di cui al punto 8 dell’allegato B, qui allegato parte integrante:

11. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS di Regione Lombardia;

12. di disporre la pubblicazione della presente delibera e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sul sito web della Regione Lombardia e della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;

Lombardia – Giunta Delibera 4515
Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

Allegato B

**Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul
lavoro operanti in Regione Lombardia**

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

1. Campo di applicazione

Le disposizioni di cui alla presente si applicano ai corsi di cui all'Accordo Stato Regioni 59/2025:

o Corso per Datore di Lavoro previsto al punto 3 della parte II

o Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 81/2008 – previsto dal punto 4 della parte II

o Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 – previsto al punto 5 della parte II

o Corso per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (allegato XIV del d.lgs. 81/08) – previsto al punto 6 parte II

o Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n. 177/2011) – previsto al punto 7 della parte II

o Corsi per l'abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 – previsti dal punto 8 parte II

o Corsi di aggiornamento previsti dalla parte III, punti 1.4; 2; 3; 4; 5; 6

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

Per i corsi di formazione o aggiornamento erogati mediante il ricorso alla modalità e-learning ovvero della video conferenza sincrona la rilevazione delle presenze deve essere garantita mediante opportuni sistemi tecnologici conformemente alle specifiche prescrizioni previste dall'Accordo 59/2025.

I soggetti formatori devono conservare presso la propria sede e rendere disponibile, anche ai fini di eventuali controlli da parte degli Organi di vigilanza e degli Uffici competenti, tutta la documentazione attinente all'attività svolta per il periodo di tempo richiesto dalla normativa nazionale e/o comunitaria pertinente (almeno 10 anni), tra cui:

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

1. Campo di applicazione

ed altresì ai seguenti corsi di formazione o di aggiornamento:

- ☐ **Corsi di formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio /smontaggio / trasformazione di ponteggi– allegato XXI del d.lgs. 81/2008**
- ☐ **Corsi di formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – allegato XXI del d.lgs. 81/2008**
- ☐ **Modulo di formazione/aggiornamento specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – allegato XXI del d.lgs. 81/2008**
- ☐ **Corsi di formazione/aggiornamento per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare – D.l. 22 gennaio 2019**

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

2. Modalità di erogazione dei corsi di formazione o aggiornamento

Fermo restando quanto stabilito nell'Accordo 59/2025 e dalle norme sopra richiamate, per ogni corso di ormazione o aggiornamento i soggetti formatori devono:

- ☐ **istituire il fascicolo del corso di cui al punto 7 dell'Accordo;**
- ☐ **predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6 dell'Accordo (fatta eccezione per i percorsi formativi non regolati dal citato Accordo);**
- ☐ **istituire il registro delle presenze, composto da fogli non asportabili e numerati ovvero tenuto su supporto informatico. Il registro delle presenze, per ogni corso realizzato, deve essere compilato contestualmente allo svolgimento delle attività formative e deve riportare le firme degli allievi, dei docenti e dei tutor (se previsti). Il registro deve essere firmato, prima del suo utilizzo, dal responsabile del progetto formativo;**
- ☐ **predisporre il verbale delle verifiche finali**

3. Comunicazione di inizio corso

Prima dell'avvio dei corsi di formazione o aggiornamento di cui al punto 2 della presente, i soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia devono inviare al Servizio PSAL della ATS su cui territorio il corso viene realizzato, una comunicazione di avvio corso, redatta secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i seguenti elementi:

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

- 1. Estremi del decreto di accreditamento ai servizi di Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia;**
- 2. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di esperienza in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro definiti dalla normativa vigente per lo specifico corso oggetto di comunicazione;**
- 3. Autocertificazione relativa all'impegno ad utilizzare docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo specifico corso di formazione oggetto di comunicazione;**
- 4. Calendario del corso con indicate le sedi, articolazione giornaliera e programma dettagliato di argomenti e durata;**
- 5. Dati identificativi del responsabile del progetto formativo e relativo curriculum vitae;**
- 6. Dati identificativi dei docenti e relativi curriculum vitae;**
- 7. Numero di partecipanti previsto;**
- 8. Autodichiarazione circa l'impegno a istituire e tenere il fascicolo del corso ed il registro delle presenze;**
- 9. Autodichiarazione circa l'obbligo di frequenza previsto e limite massimo delle assenze per il corso oggetto di comunicazione.**

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

La comunicazione dovrà essere trasmessa almeno 10 giorni naturali consecutivi prima dell'avvio corso, esclusivamente in formato elettronico / pec, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 della presente.

I corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora l'ATS competente per territorio richieda, entro il termine di 30 giorni dall'invio della comunicazione di avvio corso ulteriori informazioni, i corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste ovvero su autorizzazione della ATS qualora non ancora trascorsi i 10 giorni, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.

I soggetti formatori non accreditati a Regione Lombardia, ma autorizzati ai sensi della normativa nazionale, non sono tenuti ad inviare la comunicazione di cui al presente punto.

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

4. Comunicazione di fine corso

Le verifiche finali devono essere effettuate secondo quanto previsto dall'Accordo ovvero nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa nazionale di riferimento per i percorsi formativi non regolati dall'Accordo in oggetto.

I soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia assicurano che l'accertamento dell'avvenuto apprendimento sia effettuato da una Commissione di docenti interni che cura la compilazione del calendario delle verifiche finali, il cui modello è riportato in all'allegato 2 della presente.

Per ogni corso di formazione o aggiornamento deve essere redatto un verbale delle verifiche finali recante i dati anagrafici di ciascun discente, la percentuale di presenza ed il giudizio finale espresso in idoneo o non idoneo. Il verbale, il cui modello è riportato in allegato 3 alla presente, è sottoscritto da ciascuna membro della commissione e dal responsabile del progetto formativo.

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

I Servizi PSAL delle ATS hanno la facoltà di assistere alle verifiche finali, nonché, qualora ritenuto, di porre specifici quesiti ai discenti in sede di verifica finale. In tali casi la commissione dei docenti né da atto nel verbale.

Entro 30 giorni naturali consecutivi dall'effettuazione delle prove di accertamento finali, tutti i soggetti formatori trasmettono, esclusivamente in formato elettronico / pec, una comunicazione di fine corso al Servizio PSAL della ATS competente per territorio, utilizzando il modello di cui all'allegato 4 della presente. Alla comunicazione di fine corso devono essere allegati:

- ☐ **la metodologia delle valutazioni, scelta tra quelle previste dalla norma;**
- ☐ **l'esito delle valutazioni di gradimento dei partecipanti;**
- ☐ **i dati anagrafici completi dei soggetti idonei.**

L'invio della comunicazione di fine corso da parte dei soggetti formatori non accreditati a Regione Lombardia non è vincolante, seppur raccomandata allo scopo di garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

5. Rilascio degli attestati

I soggetti formatori emettono direttamente gli attestati di formazione o aggiornamento. Le ATS non emettono alcuna attestazione rispetto ai corsi di formazione o aggiornamento comunicati.

Gli attestati devono contenere le informazioni minime previste dall'Accordo ovvero dalla normativa nazionale di riferimento.

I soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia utilizzano, esclusivamente, i format grafici riportati in allegato 5 alla presente.

I soggetti formatori non accreditati a Regione Lombardia ma autorizzati ai sensi della normativa nazionale ad erogare la formazione possono utilizzare i modelli di attestato di cui alla presente al fine di garantire uniformità e un più facile riconoscimento.

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

6. Disposizioni inerenti all'utilizzo della formazione a distanza Il ricorso alla formazione a distanza, e-learning o videoconferenza sincrona, è consentito esclusivamente secondo quanto previsto dall'Accordo ovvero dalla normativa nazionale di riferimento per i percorsi formativi non regolati dall'Accordo in oggetto. Nel caso di legittimo ricorso alla modalità di formazione a distanza, al fine di identificare la ATS competente per territorio cui inviare le comunicazioni di cui ai punti 4 e 5, si deve fare riferimento alla sede legale ovvero operativa del soggetto formatore accreditato presente nel territorio di Regione Lombardia.

Al fine di consentire lo svolgimento delle azioni di verifica e di controllo da parte dei Servizi PSAL delle ATS di Regione Lombardia il soggetto formatore accreditato comunica, all'atto dell'invio della comunicazione di cui al punto 4, anche le credenziali che consentono l'accesso al personale delle ATS alle piattaforme utilizzate per l'erogazione del corso di formazione durante l'erogazione della stessa.

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

PER I SOGGETTI FORMATORI NON ACCREDITATI A REGIONE LOMBARDIA MA AUTORIZZATI AI SENSI DELLA NORMATIVA NAZIONALE AD EROGARE FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, LE COMUNICAZIONI DI CUI AL PUNTO 5 POTRÀ ESSERE INVIATA SOLO SE LA SEDE LEGALE DEL SOGGETTO FORMATORE È UBICATA NEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA. IN TALE IPOTESI LA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO È QUELLO OVE LA SEDE LEGALE È UBICATA. L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI FORMATORI NON ACCREDITATI A REGIONE LOMBARDIA NON È VINCOLANTE, SEPPUR RACCOMANDATA ALLO SCOPO DI GARANTIRE TRACCIA DEI PERCORSI FORMATIVI REALIZZATI.

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

7. Disposizioni inerenti ai convegni e seminari di aggiornamento

Come previsto dalla parte III dell'Accordo Stato Regioni n. 59/2025 l'aggiornamento dei percorsi formativi previsti dal medesimo accordo può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per l'aggiornamento di cui ai punti 2.1,2.2, 7 e 8 della Parte II (formazione specifica dei lavoratori, preposti, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008).

Nel caso di convegni e seminari è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

Anche nei casi in cui l'aggiornamento avvenga per il tramite di convegni o seminari i soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia inviano alla ATS competente per territorio la comunicazione di cui ai punti 4 e 5 della presente, compilando esclusivamente le sezioni applicabili. In tale caso nella comunicazione è data evidenza che trattasi di convegno o seminario di aggiornamento.

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

Allegato 1 – Modelli comunicazione avvio corso

**CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 37
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 81/2008 -**

MODELLO DI COMUNICAZIONE AVVIO CORSO

**(DGR N. del e dell'Accordo sancito in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – Provvedimento n. 59
del 17/04/2025)**

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

Al Servizio PSAL

ATS _____

Il sottoscritto _____, nato a _____, il

_____, in qualità di Legale Rappresentante dei (indicare la denominazione del soggetto formatore che eroga il/i Corso/i) _____, accreditato dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione,

Formazione e Lavoro per la tipologia SF2 ai sensi della DGR n. 7/19867 del 16.12.2004 con delibera N° _____ rilasciata il _____, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la

sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445), comunica a codesta ATS l'avvio del seguente corso di formazione (barrare opzione corretta):

- ☐ Corso di formazione per datori di lavoro ai sensi dell'articolo 37 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, previsto dal punto 3 della parte II dell'ASR 59/2025
- ☐ Corso di formazione per datori di lavoro ai sensi dell'articolo 37 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 – Modulo aggiuntivo "CANTIERI", previsto dal punto 3 della parte II dell'ASR 59/2025
- ☐ Corso di aggiornamento per datori di lavoro ai sensi dell'articolo 37 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008

che si svolgerà secondo il programma allegato dal quale si evincono sede, orari e programmi, con elenco degli argomenti, tempo e articolazione in lezioni frontali, esercitazioni in aula, tempo dedicato a ciascuno di essi, date e sedi delle verifiche finali dell'apprendimento.

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

N° ____ UNITÀ.

**IL CORSO DI FORMAZIONE SI SVOLGERÀ UTILIZZANDO LA SEGUENTE METODOLOGIA DIDATTICA: ☐ PRESENZA FISICA; ☐ VIDEOCONFERENZA SINCRONA
☐ E-LEARNING**

INOLTRE DICHIARA:

DI ESSERE IN POSSESSO DI ESPERIENZA TRIENNALE DI FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

DI UTILIZZARE DOCENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL D.M. 6 MARZO 2013 (A CORREDO CURRICULUM VITAE)

CHE LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA E CHE LE ASSENZE MASSIME SONO IL 10% DEL MONTE ORARIO COMPLESSIVO

CHE È ISTITUITO IL FASCICOLO DEL CORSO

CHE È ISTITUITO IL REGISTRO DI PRESENZA

CHE VERRANNO TRASMESSI A CODESTA ATS I VERBALI DI VALUTAZIONE GLOBALE DELL'APPRENDIMENTO

CHE LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 47 DPR N. 445/00

_____ **lì** _____

FIRMA

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

Allegati:

- ☐ **programma dal quale si evincono sede, orari e programmi, con elenco degli argomenti, tempo e articolazione in lezioni frontali, esercitazioni in aula, tempo dedicato a ciascuno di essi, date e sedi delle verifiche finali dell' apprendimento.**
- ☐ **Cv responsabile del progetto formativo**
- ☐ **Cv docenti**
- ☐ **Credenziale di accesso per i corsi svolti in e-learning ovvero VCS**

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

(LOGO SOGGETTO FORMATORE)

ATTESTATO DI FREQUENZA E FORMAZIONE

Certificate/ Attestation De Qualification / Certificación De Qualificación / Qualifikation

Si attesta che il sig./la sig.ra

Codice Fiscale

It is hereby certified that / Nous attestons que / Se certifica que / Hiermit wird bescheinigt, dass

Nato/a a Il

Born in / Née à / Nacida en / Geb in On / Le / El / Am

Ha superato la verifica di apprendimento del corso di formazione

Has successfully passed the final exams planned for the Vocational Training classes / A été admise aux épreuves finales du cours de Formation Professionnelle /Ha aprobado

los exámenes finals del cursillo de Formación Profesional / Die Abschlussprüfung des Kurses für die Berufsausbildung

Corso di formazione per datori di lavoro ai sensi dell'articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025

Lombardia – Giunta Delibera 4515

Seduta di Giunta numero 120 del 09 giugno 2025 - XII Legislatura

Monte ore frequentato: Periodo di svolgimento del corso

Number of hours attended / D'une durée de heures / De horas de duración / Mit einer Dauer von Attending dates / Année / Año / Jahr
Studen erfolgreich bestaden hat

Soggetto che ha realizzato il corso

inserire i dati identificativi del soggetto formatore e riportare, in conformità alla DGR n. 7/19867 del 16/12/2004, gli estremi autorizzativi regionali - delibera n° ... rilasciata il

Sede del corso

At / Siège / En el/la / Institut

Modalità di erogazione

Il presente attestato è rilasciato ai sensi dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025 sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed è valido su tutto il territorio nazionale

N. progressivo registrazione attestato

Data emissione attestato

Il Legale Rappresentante del Soggetto Formatore

Regione Sicilia
Decreto Assessorile 8 luglio 2019 n. 1432

**Repubblica Italiana Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico**
Recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ex art. 32 D.Lgs. 81/2008). **Linee guida sulle Modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi Decreti Assessoriali e Circolari esplicative dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.**

Decreto Assessorile 8 luglio 2019 n. 1432

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione per dirigenti, preposti e lavoratori di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e degli Accordi Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011, n.153 del 25 luglio 2012 e n.128 del 7 luglio 2016 e s.m.i. Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito nelle suddette norme.

Decreto Assessorile 8 luglio 2019 n. 1432

Si rappresenta che ai sensi della normativa vigente il datore di lavoro può organizzare i corsi di formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011, n.153 del 25 luglio 2012 e n.128 del 7 luglio 2016 e s.m.i. Nell'ambito dell'organizzazione dei suddetti corsi il datore di lavoro può incaricare docenti formatori in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

Decreto Assessorile 8 luglio 2019 n. 1432

Soltanto nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi di Soggetti formatori esterni per procedere all'effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, lo stesso dovrà rivolgersi a Soggetti formatori inseriti nell'“Elenco Regionale dei Soggetti Formatori” di cui al capitolo 1 del presente Decreto.

Decreto Assessorile 8 luglio 2019 n. 1432

Tali Soggetti formatori dovranno trasmettere, almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi, al Dipartimento di Prevenzione, delle AA.SS.PP competenti per territorio, la comunicazione di avvio corso di cui all'Allegato AC 3 del presente Decreto “Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per lavoratori, preposti e dirigenti”.

Decreto Assessorile 8 luglio 2019 n. 1432

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorso 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

7.3.1. Attestati di formazione Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo, che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, ove prevista, verrà rilasciato un attestato di formazione contenente gli elementi minimi di cui al paragrafo 7 dell'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221, secondo lo schema di cui all'Allegato A.3 del presente Decreto. Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il Codice Identificativo Attestato [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'approvazione è del 17 aprile 2025, ma fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo nuovo accordo rimangono in vigore le indicazioni in termini di contenuti minimi, durate e periodicità della formazione previste dai precedenti Accordi Stato Regioni. Portato due volte in conferenza Stato Regioni per due volte, 7 e 28 novembre 2024, entrambe le volte la sua approvazione è stata rinviata.

E col nuovo accordo è previsto un periodo transitorio di 12 mesi entro il quale si potrà discrezionalmente ancora avviare formazione secondo le modalità antecedenti.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Ministero del Lavoro - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Alla CGIL Alla CISL Alla UIL A Confindustria A Confcommercio A Confartigianato A CNA

e, p.c.: Alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Area salute e sicurezza negli ambienti di lavoro - Area lavoro e formazione All'Ufficio di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Al Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

All. n. 1

Oggetto: Accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi in materia di formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In osservanza a quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, si trasmette la bozza definitiva del testo in materia di formazione, che costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.



**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Alla CGIL

Alla CISL

Alla UIL

A Confindustria

A Confcommercio

A Confartigianato

A CNA

All'INAIL

All'INL

e, p.c.:

- Alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
- Area salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
 - Area lavoro e formazione

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Al Dipartimento per le politiche
del lavoro, previdenziali, assicurative
e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

All. n. 1

Oggetto: Accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi in materia di formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In osservanza a quanto disposto dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si trasmette la bozza definitiva del testo in materia di formazione, che costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro

SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE
Via di S. Nicola da Tolentino, 1 – 00187 Roma
Tel.: 06.46835600

Pec dsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it
Mail dsalutesicurezza@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

Come è noto, la citata bozza è la risultante di un complesso e articolato *iter*, avviato nel maggio 2022, che, nell'ottica della massima trasparenza e del fattivo coinvolgimento di codeste Organizzazioni, è sempre stato incentrato sul dialogo e sul confronto, nel pieno rispetto della *"previa consultazione"*, contemplata dalla normativa di riferimento.

Invero, la collaborazione attiva di codeste Organizzazioni alla elaborazione del testo definitivo di cui sopra, è avvenuta mediante la proficua partecipazione alle diverse riunioni convocate dalla Scrivente (*Anno 2022*: 25 maggio, 16 giugno, 4 luglio, 13 luglio; *Anno 2023*: 26 aprile, 25 settembre, 19 dicembre; *Anno 2024*: 8 aprile), nonché tramite la formulazione di proposte/osservazioni, che, di volta in volta, sono state esaminate dal gruppo interistituzionale MLPS, INAIL, INL e Regioni all'uopo costituito, ed in merito alle quali questa Direzione generale ha sempre avuto cura di fornire puntuale, debito riscontro.

Ciò, ha consentito all'Amministrazione di acquisire la definitiva posizione di codeste parti sociali sull'unanime preferenza per la versione della bozza che ripropone il riferimento ai codici ATECO - come da ultimo espressa nel corso dell'incontro dell'8 aprile 2024, nonché contenuta nel carteggio qui pervenuto lo scorso 17 aprile - e giungere, così, alla elaborazione della bozza in questione, che la Scrivente provvederà ad inoltrare all'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i successivi adempimenti.

In proposito, in relazione alle richiamate proposte/osservazioni che nel corso del tempo sono state rappresentate, in maniera propositiva e collaborativa, da codeste Organizzazioni, si ritiene opportuno precisare che:

- ✓ diverse, hanno trovato accoglimento in fase di redazione della bozza;
- ✓ per le non accolte, sono state fornite le dovute motivazioni tecnico-giuridiche in data 21 febbraio 2024 con le note prot. n. 1713 (CGIL), prot. n. 1714 (CISL), prot. n. 1715 (UIL) e prot. n. 1717 (parti datoriali);

**Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

- ✓ per quelle pervenute da ultimo lo scorso 17 aprile, le stesse ricalcano in massima parte le proposte/osservazioni già formulate e riscontrate con le note di cui sopra, mentre altre risultano già contemplate dalla normativa di riferimento, o hanno trovato accoglimento nella versione che si trasmette, quali - a titolo meramente esemplificativo - quelle concernenti: gli altri soggetti formatori; la formazione su molestie e violenze nei luoghi di lavoro; gli ausili alla comprensione linguistica per lavoratrici e lavoratori stranieri; l'organizzazione dei corsi.

Nel ringraziare codeste parti sociali per il prezioso contributo fornito, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore generale
Gennaro Gaddi



Firmato digitalmente da
GADDI GENNARO
Data: 2024.05.13 09:36:06
+02'00'

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il nuovo accordo in materia di formazione riunisce:

- l'Accordo del 21/12/2011 relativi alla formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti e anche del datore di lavoro dal 2025);**
- l'Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro;**
- l'Accordo del 07/07/2016 relativo ai responsabili e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.**
- l'Accordo 21 dicembre 2011, relativo ai datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione**

E include la formazione CSP, CSE e ambienti confinati

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Novità presenti nella bozza del nuovo accordo sono la definizione della formazione per:

- gli addetti ai lavori in spazi confinati, prevista dal DPR 177/11
- gli utilizzatori del carroponte
- gli utilizzatori delle macchine agricole raccogli frutta e dei caricatori per la movimentazione di materiali
- i datori di lavoro e i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili temporanei di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008
- coordinatori di cantiere



Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Definizione di “soggetto formatore”

Un ente, organismo o soggetto formatore istituzionale o accreditato, oppure, limitatamente alla formazione obbligatoria dei lavoratori, preposti e dirigenti, anche il datore di lavoro stesso in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), abilitato a progettare, organizzare ed erogare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto della durata, dei contenuti minimi, delle modalità di erogazione, delle verifiche finali di apprendimento e dei criteri di efficacia stabiliti dall'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dagli Accordi applicativi, con facoltà di rilasciare attestati validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di legge.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

La bozza del nuovo accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, inclusi i seminari e convegni, distinguendoli in:

- istituzionali**
- accreditati**
- Organismi Paritetici/Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.**

I soggetti formatori “Accreditati”, oltre che in possesso dell’accreditamento regionale per la formazione, devono aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i *soggetti formatori* dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

1.1 i soggetti “istituzionali”;

1.2 i soggetti “accreditati”;

1.3 altri soggetti.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all'istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale".

D.Lgs. n. 81/2008 articolo 98 – Soggetti Formatori CSP CSE

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1.1 SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI”

Sono soggetti “istituzionali”:

le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Ministero della difesa;

Ministero della salute;

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

Ministero dell’interno;

Ministero delle imprese e del made in Italy;

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale; Università;

Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti;

INAIL;

INL;

Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;

Formez;

SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);

Ordini e i collegi professionali regolamentati secondo le vigenti disposizioni

le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.

Per le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI”

Sono soggetti formatori “accreditati” i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

Per i corsi di cui al presente accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata. “

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

I SOGGETTI FORMATORI

“In deroga al periodo precedente, per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, a condizione che si ricorra a docenti in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 6 marzo 2023”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Parte 2 Punto 2 CORSO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo.

I datori di lavoro possono altresì avvalersi di soggetti formatori di cui al paragrafo 1 della Parte I del presente Accordo per procedere all'effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Nell'ambito dell'organizzazione dei suddetti corsi, i datori di lavoro devono avvalersi di docenti formatori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 della Parte I del presente Accordo.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione di cui ai paragrafi: 2.1, 2.2 e 2.3”.

Accordo unico 17 aprile 2025
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI”

Sono soggetti formatori “accreditati” i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma.”.

Criteri minimi comuni che gli enti di formazione devono rispettare per essere riconosciuti come soggetti accreditati presso ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Il modello di accreditamento ai sensi dell'Intesa sancita il 20 marzo 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009, definisce i criteri minimi comuni che gli enti di formazione devono rispettare per essere riconosciuti come soggetti accreditati presso ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Criteri minimi comuni che gli enti di formazione devono rispettare per essere riconosciuti come soggetti accreditati presso ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Ogni Regione e Provincia autonoma ha adottato propri sistemi di accreditamento basati su quell'intesa nazionale. L'accREDITamento è obbligatorio per poter erogare corsi di formazione riconosciuti ai fini normativi o finanziati con risorse pubbliche. Per ottenere l'accREDITamento, l'ente deve presentare apposita domanda alla Regione competente dimostrando il possesso di requisiti strutturali, organizzativi, economico-finanziari e professionali.

Criteri minimi comuni che gli enti di formazione devono rispettare per essere riconosciuti come soggetti accreditati presso ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Tra i principali requisiti generalmente richiesti figurano: sede operativa idonea e conforme alle normative di sicurezza, capacità economico-finanziaria adeguata (dimostrata tramite bilanci o documentazione patrimoniale), presenza di un'organizzazione stabile e personale qualificato, disponibilità di docenti con esperienza specifica nella materia oggetto della formazione, capacità di progettazione formativa documentata, adozione di sistemi di qualità e procedure di tracciabilità delle attività formative.

Criteri minimi comuni che gli enti di formazione devono rispettare per essere riconosciuti come soggetti accreditati presso ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Solo i soggetti che risultano regolarmente accreditati possono rilasciare attestati aventi valore legale, ad esempio in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Chi non rispetta tali requisiti o opera senza accreditamento non può validamente erogare formazione riconosciuta a fini di legge.

Criteri minimi comuni che gli enti di formazione devono rispettare per essere riconosciuti come soggetti accreditati presso ciascuna Regione o Provincia autonoma.

L'Accordo del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 86/CSR) definisce: “Lo standard minimo nazionale per l'accreditamento delle sedi operative degli organismi che erogano attività di formazione finanziata o riconosciuta.”

Tale standard è vincolante per tutte le Regioni e Province autonome, che però possono introdurre criteri aggiuntivi nei propri sistemi normativi.

Viene prevista la necessità per ogni soggetto erogatore di formazione di:

- possedere una sede operativa accreditata;**
- garantire requisiti strutturali, organizzativi, gestionali e di capacità economico-finanziaria;**
- rispettare obblighi di monitoraggio e rendicontazione.**

Criteri minimi comuni che gli enti di formazione devono rispettare per essere riconosciuti come soggetti accreditati presso ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Ma — attenzione — l'accreditamento ha sempre natura territoriale, cioè valida solo per il territorio regionale che lo ha rilasciato, salvo modifiche normative interne alla Regione stessa.

Come si legge nel testo dell'Accordo:

“La gestione dell'accreditamento resta di competenza esclusiva delle singole Regioni e Province autonome, anche per quanto attiene alla definizione delle modalità procedurali e alla tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati.”

Tradotto: accreditamento = valido solo nella Regione che lo rilascia, a meno che una Regione non riconosca esplicitamente quelli rilasciati da altre (eventualità ristretta, disciplinata da appositi atti regionali, raramente prevista).

Criteri minimi comuni che gli enti di formazione devono rispettare per essere riconosciuti come soggetti accreditati presso ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Nota di Confindustria, maggio 2025,

nota in basso: "Sembrerebbe, infatti, che il soggetto formatore debba essere accreditato non solamente nella Regione nella quale ha sede legale ma a ciascuna realtà locale, presumibilmente nella quale intende svolgere la formazione".[in presenza].

Di più, direi non solo sembrerebbe, ma direi che è sicuro che si può erogare formazione in presenza solo nella regione o provincia autonoma dove si è accreditati. Non esiste l'accREDITAMENTO unico regionale. Basta comunque chiamare in Regione e chiedere, per gli eredi di San Tommaso.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI”

Per i corsi di cui al presente accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata.

In deroga al periodo precedente, per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I del presente accordo”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“1.3 ALTRI SOGGETTI

Sono soggetti formatori:

1. i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
2. gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;

Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Analisi delle principali novità. Confindustria maggio 2025

In particolare, per poter assumere il ruolo di soggetti formatori, gli organismi paritetici devono essere costituiti esclusivamente dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro ed essere iscritti nel Repertorio previsto dall'art. 51, istituito con DM 171/2022.

**Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Analisi delle principali novità. Confindustria maggio 2025**

In realtà, al Repertorio sono iscritti anche soggetti che non sono espressione delle parti sociali o hanno estensione territoriale limitata, ovvero sono composti da realtà associative non adeguatamente rappresentative: l'accesso indiscriminato nel Repertorio, in palese contrasto con i requisiti di legge, annulla l'effetto selettivo e qualitativo che era alla base del provvedimento normativo e che costituisce il presupposto qualitativo per l'accesso al Repertorio.

Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Analisi delle principali novità. Confindustria maggio 2025

Proprio le criticità presenti nel Repertorio regolato dal DM 171/2022 e la non adeguata rappresentatività dei soggetti iscritti nel Repertorio hanno indotto le Regioni ad inserire nell'Accordo due previsioni: con la prima, si rinvia ad un ulteriore accordo Stato-Regioni per l'individuazione dei requisiti dei soggetti formatori e si anticipa la creazione di un apposito repertorio/elenco nazionale; con la seconda, si legittimano espressamente le associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative (in possesso dei tradizionali requisiti evidenziati dalla giurisprudenza) ad erogare la formazione se iscritte nel futuro elenco/repertorio (non si tratta, quindi, del Repertorio dell'art. 51 Dlgs 81/2008).

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“1.3 ALTRI SOGGETTI

Sono soggetti formatori:

1. i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
2. gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“1.3 ALTRI SOGGETTI

Sono soggetti formatori:

3. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell'elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo e individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:

- la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
- la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
- il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione;”

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“1.3 ALTRI SOGGETTI

Sino all'emanazione dell'atto di cui al punto 1 del presente accordo i requisiti di cui al precedente punto 3 possono essere autocertificati secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale...

te.

Codice Penale

Art. 483 Codice Penale - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico -

***Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
(...)***

Codice Penale

Articolo 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476.

Articolo 48 - Errore determinato dall'altrui inganno

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

Codice Penale

Il nostro ordinamento punisce per il reato di falso ideologico i pubblici ufficiali e le persone che esercitano servizi di pubblica necessità, rispettivamente agli articoli 479 e 480 e all'articolo 481 del codice penale.

Ad esempio, si ha falso ideologico quando un pubblico ufficiale, nel ricevere o formare un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta che un fatto è stato da lui compiuto o che è avvenuto alla sua presenza, mentre in realtà non è così.

Il falso ideologico si dice per induzione quando la falsa attestazione non è imputabile al soggetto che forma l'atto, ma al soggetto che rende la dichiarazione poi recepita nell'atto stesso.

Ad esempio, esso si configura quando un paziente dichiara falsamente al medico del pronto soccorso l'origine delle lesioni lamentate (Cass. n. 37971/2017).

In tal caso, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del codice penale, "del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo" (nell'esempio appena fatto, il paziente).

Il falso per induzione si può configurare con riferimento a ciascuna delle tre ipotesi di falso ideologico previste dal nostro ordinamento.

Codice Penale

Analizziamo la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, disciplinata dall'articolo 479 c.p..

Detta norma prevede in particolare che: "Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476".

Con riferimento all'induzione, in merito alla suddetta fattispecie di reato le risalenti SU n. 1827/1995 hanno chiarito che: "tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera."

Codice Penale

Le SU con la sentenza n. 35488/2007 hanno confermato il suddetto orientamento, dissociandosi invece da quello secondo cui: "il falso per induzione in errore del pubblico ufficiale sarebbe configurabile soltanto nella ipotesi in cui la falsa attestazione provenga da questi sulla base di dichiarazioni del privato che però egli integri con una attestazione di rispondenza al vero. Se invece l'attestazione proviene dal privato e il pubblico ufficiale la riporta come tale nell'atto pubblico a sua firma, ossia si limita a riprodurla, allora dovrebbe riconoscersi che di falso vi è solo la dichiarazione del privato, il quale ne è l'autore immediato, mentre non vi è falso per induzione con autore mediato."

La pena

La pena che si applica al falso ideologico per induzione in atto pubblico è quella della reclusione da uno a sei anni, che sale da tre a dieci anni se la falsità riguarda un atto che fa fede fino a querela di falso.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“1.3 Gli attestati di formazione emessi dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori prive dei requisiti di cui al presente punto non sono validi.”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“1.3 ... Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

L'elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo riporta anche l'elenco delle strutture formative di diretta emanazione dei soggetti formatori di cui ai precedenti punti 2 e 3”.



Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“2. REQUISITI DEI DOCENTI

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo”.

Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Analisi delle principali novità. Confindustria maggio 2025

Va anticipato che il Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (adottato secondo la previsione contenuta nell'art. 18 della legge n. 180/2011), approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 2025, contiene, all'art. 8, una previsione che integra l'art. 37 del Dlgs 81/2008 secondo la quale *“il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale”*.

Laddove il testo venga confermato definitivamente in sede Parlamentare, occorrerà verificare la portata di questa novità legislativa, che appare, nella sua evidente logica di concretezza ed efficacia, destinata ad incidere sensibilmente sulle modalità della formazione, peraltro in linea con la previsione, contenuta nell'Accordo (Parte IV – punto 2.3), tendente a valorizzare le esperienze lavorative concrete, secondo la quale *“la modalità di trasmissione dei contenuti deve inoltre tenere conto delle esigenze di “vita professionale reale” e non solo vertere su contenuti di merito e didattici. Il formatore/docente dovrà pertanto basare la propria attività non solo sulla trasmissione di nozioni, abilità e competenze ma su quanto valorizzi le esperienze di ciascuno”*.

Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Analisi delle principali novità. Confindustria maggio 2025

. l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge (Cass., 12 febbraio 2014, n. 21242)

- L'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, deve necessariamente precedere l'adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto (Cass., 29 maggio 2024, n. 21031).

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Organizzazione dei corsi (Parte I – punto 3)

Si tratta di un aspetto di natura procedurale che riguarda principalmente il soggetto organizzatore della formazione. Ma riguarda anche il datore di lavoro, in quanto resta il responsabile finale della adeguatezza della formazione: sembra, allora, opportuno che il soggetto organizzatore della formazione certifichi di aver seguito tutte le indicazioni contenute nell'Accordo.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
- b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
- c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- “d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato **elettronico**;
- e) verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento, la frequenza di **almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento**;
- f) predisporre il verbale della verifica finale;
- g) predisporre l'attestato di formazione”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Elementi fondamentali del registro presenze secondo l'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025:

Citazione testuale:

"Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:[...]

d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico."

Pagina di riferimento: pagina 10 del file Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Quindi, si suggerisce, in assenza di ulteriori indicazioni nell'accordo, il registro presenze deve contenere almeno:

Dati anagrafici dei partecipanti (nome, cognome, C.F.);

[Azienda di appartenenza del lavoratore (altamente consigliato)]

Giornate e orari delle lezioni;

Firma dei partecipanti a ogni sessione di lezione;

Firma del docente o tutor d'aula per validare la presenza;

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Ricadute operative del paragrafo 3
"ORGANIZZAZIONE DEI CORSI" dell'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025

Il paragrafo 3 dell'Accordo (Rep. atti n. 59/CSR) impone al **soggetto formatore** una serie di obblighi stringenti, la cui inosservanza può comportare **l'invalidità degli attestati rilasciati, responsabilità amministrative e rischi penali**

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1. Predisposizione del progetto formativo dettagliato (punto a)

Obbligo: ogni corso deve essere progettato formalmente secondo il modello previsto nella Parte IV punto 2.6 dell'Accordo (obiettivi, destinatari, programma, metodi, durata, strumenti di verifica, docenti).

Conseguenza: senza progetto formativo conforme, il corso è irregolare e l'attestato può essere dichiarato non valido.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2. Limitazione a 30 partecipanti per corso (punto b)

Obbligo: massimo **30 discenti** per ogni corso *in presenza* o *sincrono* (videoconferenza).

Eccezione: corsi in modalità **e-learning** asincrona sono **sclusi** dal limite, così come i seminari, ove consentiti..

Conseguenza: corsi in presenza con più di 30 iscritti sono **irregolari**; attestati rilasciati potrebbero essere contestabili e invalidati.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3. Rapporto docente/discente 1:6 nelle attività pratiche (punto c)

Obbligo: per le prove pratiche (esempio: uso DPI, movimentazione carichi, guida attrezzature), massimo 6 discenti per ogni docente.

Conseguenza: prove pratiche con rapporto superiore (es. 1:8, 1:10) comportano nullità della formazione pratica, esponendo datore di lavoro e formatore a rischio di responsabilità civile e penale (attestato falso).

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

4. Registro presenze obbligatorio (punto d)

Obbligo: registrare le presenze per ogni giornata, su registro cartaceo o registro elettronico.

Conseguenza: assenza di registro o difformità rende non documentabile la frequenza → attestato non valido/falso.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

5. Frequenza minima del 90% per l'ammissione alla verifica finale (punto e)

Obbligo: solo chi ha frequentato almeno il 90% delle ore previste può accedere alla verifica finale.

Conseguenza: se si consente l'esame finale senza rispettare la soglia del 90%, l'attestato è **irregolare** → rischio di sanzioni per **formazione fittizia**.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

6. Verbale della verifica finale obbligatorio (punto f)

Obbligo: redigere un verbale scritto della verifica finale (test, prova pratica, colloquio), da conservare come prova documentale.

Conseguenza: in assenza del verbale, l'intera prova finale può essere considerata inesistente → rischio di annullamento degli attestati.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

7. Predisposizione e rilascio dell'attestato di formazione (punto g)

Obbligo: solo chi supera la verifica finale con esito positivo deve ricevere l'attestato, che deve riportare:

- denominazione del soggetto formatore;

- riferimenti del progetto formativo;

- dati identificativi del discente;

- ore frequentate, esito verifica finale;

- riferimenti all'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

Conseguenza: attestati incompleti o non corrispondenti ai dati formativi sono invalidi.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:

- presenza fisica**
- video conferenza sincrona**
- e-learning**
- modalità mista.**

I corsi sono erogati con le modalità indicate nella parte IV”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Per ciascuna modalità di erogazione dovranno essere rispettati i requisiti e le specifiche sopra riportate.

3.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione generale	Consentita	Consentita	Consentita
Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita Solo per rischio basso ^{1,2}
Preposti	Consentita	Consentita	Non consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	Non consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita solo per il modulo A
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	consentita solo per il modulo giuridico
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Consentita	Non consentita	Non consentita
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	Non consentita	Non consentita

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Note

- 1. Consentita per rischio medio ed alto relativamente a progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome.**
- 2. Per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.**

Corso di aggiornamento	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita
Preposti	Consentita	Consentita	Non consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	Consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	Consentita
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Consentita	Non consentita	Non consentita
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	Non consentita	Non consentita

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l’accordo indica gli elementi minimi.

Per tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato il “Fascicolo del corso”, su supporto cartaceo o elettronico,

È esplicitamente indicato che gli attestati rilasciati “hanno validità su tutto il territorio nazionale”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

VERBALE DELLE VERIFICHE FINALI

In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l'accordo indica gli elementi minimi:

- “→ dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
- dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
- elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
- luogo e data della verifica finale;
- sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
- esiti documentati dei risultati.

Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Ricadute operative

Obbligatorietà generalizzata

Non è facoltativo: il verbale è obbligatorio per ogni corso di formazione, senza eccezioni (sia formazione iniziale che aggiornamento).

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Responsabilità e sottoscrizione

Il responsabile del progetto formativo è responsabile della corretta compilazione e deve sottoscrivere il verbale.

La firma attesta la regolarità della verifica e certifica la veridicità degli esiti.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Archiviazione

Il verbale deve essere archiviato:

Su supporto cartaceo oppure

Su supporto elettronico (firmato digitalmente se richiesto dalle regole interne o dal soggetto formatore).

Conservazione: deve rispettare i termini di legge (minimo 10 anni).

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Controllabilità e tracciabilità

In caso di controllo da parte di organi di vigilanza (ASL, ITL, INL, ecc.), il verbale costituisce prova documentale della regolarità del percorso formativo.

L'assenza del verbale o la sua compilazione incompleta può comportare:

Sanzioni per mancato rispetto degli obblighi di formazione ex artt. 18 e 37 D.Lgs. 81/2008 a causa della mancanza di validità del corso di formazione o peggiori violazioni del Codice Penale.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Specificità per i colloqui orali

Quando la verifica finale consiste in un colloquio orale, il verbale deve descrivere gli argomenti trattati.

La semplice indicazione “colloquio superato” è insufficiente: bisogna riportare sinteticamente i temi discussi (ad esempio: “Normativa generale di sicurezza, obblighi del preposto, uso corretto DPI”).

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Impatto sui processi interni dei soggetti formatori

I soggetti formatori dovranno aggiornare:

Modelli di verbale esistenti;

Procedure interne di gestione dei corsi;

Documentazione amministrativa relativa ai percorsi formativi.

È raccomandabile l'adozione di modelli standardizzati già conformi all'Accordo 2025, per evitare errori.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Obblighi GDPR

I dati contenuti nei verbali devono essere trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

È necessario predisporre informative privacy specifiche per i corsisti.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“ATTESTAZIONI

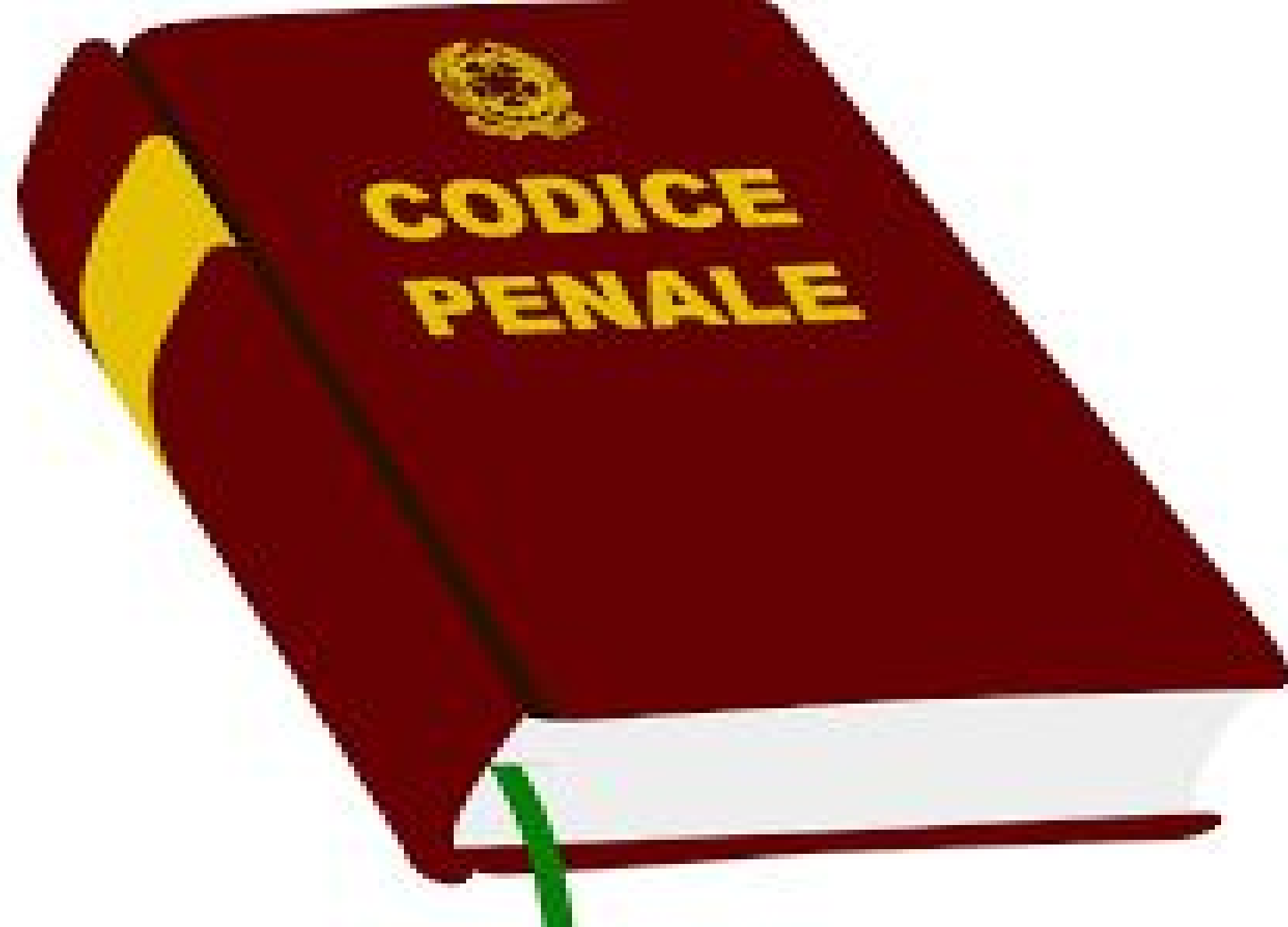
Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso - e contenente i seguenti elementi minimi:

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“ATTESTAZIONI

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- c) tipologia di corso con riferimento normativo e durata;
- d) modalità di erogazione del corso;
- e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
- f) data e luogo.”



Gli Attestati di Formazione Codice Penale

1. Natura Giuridica degli Attestati

Gli attestati di formazione in sicurezza sul lavoro sono documenti essenziali per dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Gli Attestati di Formazione

Codice Penale

1. Natura Giuridica degli Attestati

Gli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non sono semplici certificati privati: se rilasciati da enti abilitati (accreditati o legittimati dalla normativa), assumono la qualifica di atti pubblici. Per questo motivo la loro falsificazione può integrare reati gravi contro la fede pubblica, a seconda del tipo di alterazione (materiale o ideologica). La loro falsificazione può integrare reati contro la fede pubblica, come chiarito dai seguenti articoli del Codice Penale (c.p.):

Gli Attestati di Formazione Codice Penale

La loro falsificazione può integrare reati contro la fede pubblica, come chiarito dai seguenti articoli del Codice Penale (c.p.)

Gli Attestati di Formazione

Codice Penale

Art. 476 c.p. (Falsità materiale in atto pubblico)

"Chiunque falsifica, in tutto o in parte, un atto pubblico, o un sigillo pubblico destinato a autenticare gli atti, è punito con la reclusione da tre a dieci anni."

Applicazione

Alterazione fisica del documento (modifica di firme, date, nomi, loghi). Esempio: si stampa un attestato con dati falsi su un layout ufficiale di un ente formatore.

Gli Attestati di Formazione

Codice Penale

Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico

«Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente [...] fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da uno a sei anni».

Applicazione: Va distinto dall'art. 483. Il 479 si applica se la falsità proviene da un pubblico ufficiale che opera nell'ambito delle sue funzioni (es. un dirigente scolastico, un funzionario INAIL o INL che firma attestati).

Gli Attestati di Formazione

Codice Penale

Art. 483 c.p. – Falsità ideologica in atto pubblico commessa dal privato

«Chiunque, nella redazione di un atto pubblico, attesta falsamente al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità [...]».

Applicazione: Il privato dichiara il falso a un pubblico ufficiale, ad esempio producendo la frequenza di un corso mai frequentato da coloro che sono indicati come partecipanti.

Gli Attestati di Formazione Codice Penale

Art. 489 c.p. – Uso di atto falso

«Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, fa uso di un atto falso, è punito con la reclusione fino a tre anni».

Applicazione: Chi consegna un attestato contraffatto all'ispettorato o all'ASL per “mettersi in regola” durante un controllo.



Gli Attestati di Formazione

Codice Penale

Art. 640 c.p. – Truffa

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erronea convinzione di dover eseguire un ordine dell'Autorità;

se il fatto è commesso in presenza di una delle circostanze previste dal numero 11 dell'articolo 61 ["L'aver commesso il reato con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero con abuso di autorità o di relazioni domestiche, di coabitazione, di ospitalità, di relazioni di prestazione d'opera, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, o di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera professionale o di servizio."].

Gli Attestati di Formazione Codice Penale

L'ipotesi di truffa contrattuale ai sensi dell'art. 640 c.p. è configurabile quando un'impresa esecutrice viene ammessa in un cantiere dichiarando falsamente di aver erogato la formazione ai propri operai ed esibendo attestati di formazione falsi.

Gli Attestati di Formazione

Codice Penale

1. Gli elementi della truffa contrattuale (art. 640 c.p.)

Per configurare la truffa contrattuale, devono sussistere i seguenti elementi:

Artifici o raggiri → L'impresa esecutrice dichiara falsamente di aver adempiuto all'obbligo di formazione e presenta attestati di formazione falsi.

Induzione in errore → Il committente o l'impresa affidataria, fidandosi della documentazione prodotta, ammette l'impresa al cantiere, credendo che abbia regolarmente formato i propri lavoratori.

Danno patrimoniale → Il committente o l'impresa affidataria subisce un pregiudizio:

Può essere chiamato a rispondere di responsabilità solidale per violazioni in materia di sicurezza.

Può subire sanzioni per la presenza di operai non formati.

Può essere costretto a erogare nuova formazione, sostenendo costi non previsti.

Profitto ingiusto → L'impresa esecutrice ottiene l'accesso al cantiere e la possibilità di lavorare, basando la propria partecipazione su una dichiarazione falsa.

Se tutti questi elementi sono presenti, si configura il reato di truffa contrattuale ex art. 640 c.p..

Gli Attestati di Formazione Codice Penale

3. Possibile aggravante della truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Se il cantiere è legato a un appalto pubblico, la truffa può essere aggravata perché il danno si estende alla pubblica amministrazione.

L'impresa esecutrice ottiene un vantaggio partecipando a un contratto pubblico con dichiarazioni mendaci.

L'ente pubblico, basandosi su attestati falsi, paga per un servizio che non garantisce le condizioni di sicurezza previste dalla legge.

In questo caso, la pena è più severa:

Reclusione da 1 a 5 anni.

Esclusione da appalti pubblici per un periodo determinato.

Gli Attestati di Formazione

Codice Penale

4. Possibili concorsi di reato

A seconda della condotta, oltre alla truffa contrattuale, possono configurarsi anche altri reati:

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) → Se gli attestati falsi sono utilizzati in documenti destinati alla pubblica amministrazione.

Falsità materiale (art. 482 c.p.) → Se gli attestati sono stati contraffatti materialmente.

Omessa formazione (art. 37 D.Lgs. 81/2008) → Rilevante per il datore di lavoro che non ha effettivamente formato i propri dipendenti.

Se la truffa è realizzata in concorso con altri soggetti (ad es. enti di formazione compiacenti), si applica l'art. 110 c.p. per il concorso di persone nel reato.

Gli Attestati di Formazione

Codice Penale

2. Uso illecito dei dati personali del lavoratore per creare attestati falsi

Un datore di lavoro che produce un attestato falso di formazione deve necessariamente inserire:

Nome e cognome del lavoratore

Codice fiscale

Firma (falsa o apposta senza consenso)

Presunte date e contenuti del corso frequentato

Se il lavoratore non ha mai partecipato alla formazione, si tratta di un trattamento illecito di dati personali, aggravato dall'uso fraudolento in atti ufficiali.

Gli Attestati di Formazione

Codice Penale

Profili giuridici rilevanti:

✓ Violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, in particolare:

Art. 5 GDPR: violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento.

Art. 6 GDPR: assenza di base giuridica per il trattamento (nessun consenso o legittimo interesse).

Art. 13-14 GDPR: mancata informazione al lavoratore circa il trattamento dei dati.

Art. 83 GDPR: sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato globale annuo.

Gli Attestati di Formazione

Codice Penale

- ✓ **Reato di trattamento illecito di dati (art. 167 del D.Lgs. 196/2003)**
Punisce chi, al fine di trarne profitto o di arrecare danno ad altri, utilizza illecitamente dati personali.
Nel caso degli attestati falsi:
Il profitto è l'ammissione al cantiere e il guadagno economico.
Il danno è al lavoratore (privato della formazione) e al committente (indotto in errore).
La pena è la reclusione da 1 a 3 anni (aumentabile se ne deriva nocumento).

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Falsi attestati di formazione per mettere in regola le ditte.
Condannato professionista

Il consulente prendeva 400 euro a certificato e serviva anche la
Dreamland

La Nazione 3 dicembre 2024

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Si faceva pagare 400 euro per ogni attestato sulla formazione che creava ad arte per le aziende che glielo richiedevano. Un sistema già emerso in passato e che ha messo nei guai vari professionisti pratesi e non solo. Il professionista è stato indagato e nei giorni scorsi è stato condannato in rito abbreviato dal tribunale di Prato. Il consulente è stato così condannato in primo grado a un anno e 4 mesi, per aver emesso falsi attestati di formazione. Sull'indagato, fra l'altro, gravava una misura cautelare interdittiva dall'attività professionale disposta dal gip.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Gli accertamenti investigativi si sono avvalsi del contributo del gruppo anti sfruttamento della Asl e hanno consentito di appurare plurimi casi di false attestazioni, emesse dal professionista con la finalità di assicurare, ai propri clienti, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dai tecnici della prevenzione. Si tratta di una vicenda peculiare che ha consentito di comprendere come esista una “zona grigia” nel sistema prevenzionistico, nella quale si insinuano consulenti che, a fronte di compensi rilevanti (in questo caso circa 400 euro ad attestato), documentano il falso. Gli attestati incriminati, infatti, avevano lo scopo di certificare l'abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori; attrezzature comunemente impiegate in molti settori produttivi, anche in occasioni nelle quali, negli ultimi anni, si sono verificati gravi episodi infortunistici, dagli esiti anche infausti.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il processo in primo grado si è chiuso e l'imputato è stato condannato a un anno e quattro mesi ottenendo lo sconto di un terzo della pena grazie al rito scelto.

Giurisprudenza sull'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro: correlazione tra formazione erogata e documento di valutazione dei rischi

Cassazione penale sez. IV, 27/06/2017, n. 45808 ha evidenziato “il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del titolare di uno studio di progettazione, per il decesso di una dipendente con mansioni di disegnatrice che, incaricata di effettuare un sopralluogo all’interno di un cantiere, era precipitata in un vano ascensore privo di protezione).

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

È esplicitamente indicato che gli attestati (validamente) rilasciati “hanno validità su tutto il territorio nazionale”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Ricadute operative-organizzative

1. Revisione dei modelli di attestato

Tutti i modelli preesistenti dovranno essere verificati e aggiornati.

Devono obbligatoriamente riportare tutti i campi minimi richiesti dall'Accordo 2025.

In assenza anche di uno solo di tali elementi, l'attestato sarà formalmente nullo in caso di ispezione o controllo.

2. Gestione delle firme

Introduzione della firma digitale come modalità preferenziale.

Se il soggetto formatore adotta firme elettroniche avanzate (FEA) o qualificate (FEQ), è pienamente conforme anche ai fini GDPR.

Alternativamente, si possono prevedere firme olografe su documenti cartacei da conservare e/o digitalizzare.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3. Controllo qualità degli attestati

Necessità di verifica preventiva da parte di un responsabile interno (es. Coordinatore formazione o RUP per la formazione).

Dovrà essere implementato un doppio controllo:

- coerenza dei dati anagrafici del partecipante;**
- corrispondenza con il registro delle presenze e con il verbale della verifica finale.**

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

4. Controllabilità e tracciabilità

In caso di controllo da parte di organi di vigilanza (ASL, ITL, INL, ecc.), il verbale costituisce prova documentale della regolarità del percorso formativo.

L'assenza del verbale o la sua compilazione incompleta può comportare:

Sanzioni amministrative per mancato rispetto degli obblighi di formazione ex artt. 18 e 37 D.Lgs. 81/2008;

Invalidazione del corso di formazione.

5. Specificità per i colloqui orali

Quando la verifica finale consiste in un colloquio orale, il verbale deve descrivere gli argomenti trattati.

La semplice indicazione “colloquio superato” è insufficiente: bisogna riportare sinteticamente i temi discussi (ad esempio: “Normativa generale di sicurezza, obblighi del preposto, uso corretto DPI”).

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

6. Impatto sui processi interni dei soggetti formatori

I soggetti formatori dovranno aggiornare:

Modelli di verbale esistenti;

Procedure interne di gestione dei corsi;

Documentazione amministrativa relativa ai percorsi formativi.

È raccomandabile l'adozione di modelli standardizzati già conformi all'Accordo 2025, per evitare errori.

7. Obblighi GDPR

I dati contenuti nei verbali devono essere trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

È necessario predisporre informative privacy specifiche per i corsisti.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“7 FASCICOLO DEL CORSO

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “*Fascicolo del corso*”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

- dati anagrafici dei partecipanti;
- registro presenze dei partecipanti con firme;
- elenco dei docenti con firme;
- progetto formativo e programma del corso;
- verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I”

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Ricadute operative

1. Obbligo di predisposizione strutturata

Il soggetto formatore deve:

- Predisporre per ogni corso (formazione iniziale o aggiornamento) un fascicolo specifico;**
- Il fascicolo deve essere unico e riferito a ogni singola edizione del corso (no fascicoli cumulativi per corsi diversi o edizioni diverse).**

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2. Contenuti minimi obbligatori del fascicolo

Il fascicolo deve contenere sempre:

Documento		Descrizione
Note operative		
Dati anagrafici dei partecipanti		Elenco completo con nome, cognome, codice fiscale.
		Va prodotto un file o tabella
.		.
.		.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.riepilogativa autonoma.
Registro presenze con firme		Presenze giornalieri dei partecipanti e firme ad ogni sessione.
	Preferibile modulo	
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
strutturato giornalmente.		
Elenco dei docenti con firme		Nominativi dei docenti e relative firme di presenza.
	Firma a conferma dell'effettivo	
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Ricadute operative

3. Forma di archiviazione

Supporto cartaceo: registri e verbali firmati manualmente.

Supporto elettronico: documenti firmati digitalmente, archiviati in formato immutabile (es. PDF/A, firme digitali qualificate).

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

4. Durata dell'archiviazione

Conservazione obbligatoria per almeno 10 anni.

Anche se il corso è di breve durata o relativo ad aggiornamenti periodici.le.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

5. Responsabilità

È responsabile della conservazione il soggetto formatore (non il datore di lavoro, né il singolo partecipante).

In caso di cessazione dell'attività formativa, il soggetto formatore deve:

Trasferire i fascicoli ad altro soggetto abilitato,

Oppure garantirne la conservazione fino alla naturale scadenza del termine decennale.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Schema sintetico operativo

Attività	Criticità	Azione richiesta	
Creazione fascicolo		Predisporre raccolta documenti prima	Attenzione ai dati anagrafici
completi e corretti	dell'inizio del corso		
Raccogliere firme presenze Firma mancante =		Giornalmente, sia partecipanti sia docenti	irregolarità formativa
Redazione verbale verifica finale Senza verbale il corso		Con elenco ammessi e risultati dettagliati	è irregolare
Archiviazione Garantire accessibilità e sicurezza dei dati		Conservare il fascicolo completo 10 anni	

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro



CORSO
Formazione Lavoratori

Accordo unico 17 aprile 2025
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La durata della formazione generale del lavoratore, in termini di durata e in buona parte di contenuti, rimane invariata rispetto a quanto indicato nell'accordo del 21/12/2011.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2.1 CORSO PER LAVORATORI

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti coerentemente con quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/08.

Inoltre, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 [*lavoratori autonomi e assimilati*], i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possono costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 81/2008”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Obiettivi

Il corso di formazione per lavoratori ha i seguenti obiettivi:

- a) far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- b) far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
- c) illustrare l'organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza;
- d) far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro.”

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti	ORE
- concetti di pericolo, rischio e danno - prevenzione e protezione	4
- organizzazione della prevenzione aziendale e il sistema di partecipazione - concetti di pericolo, rischio e danno - prevenzione e protezione dei lavoratori e dei loro rappresentanti previsto dal D. Lgs. 81 del 2008 - diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali - organi di vigilanza, controllo e assistenza	

Accordo unico 17 aprile 2025
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“la formazione generale costituisce credito formativo permanente”

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione specifica “deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Si ricorda poi che i progetti di formazione specifica “dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Formazione Specifica [in rosso le novità rispetto all’Accordo del 2011]

La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Formazione Specifica [in rosso le novità rispetto all’Accordo del 2011]

Contenuti:

• rischi infortunistici; • meccanici generali; • elettrici generali; • macchine; • attrezzature; • cadute dall’alto; • rischi da esplosione; • rischi connessi all’impiego di agenti chimici, cancerogeni e mutageni; • rischi biologici; • rischi fisici (Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, campi elettromagnetici ecc.); • videoterminali; • DPI; • ambienti di lavoro; • rischi da fattori psicosociali e stress lavoro-correlato; • movimentazione manuale carichi; • movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto); • segnaletica; • emergenze, • le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; • procedure esodo e incendi; • procedure organizzative per il primo soccorso; • incidenti e infortuni mancati; • altri Rischi”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Formazione Specifica [in rosso le novità rispetto all’Accordo del 2011]

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007):

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso;**
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;**
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto.**

ATECO 2007
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSO TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
F - COSTRUZIONI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI 11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO 13 - INDUSTRIE TESSILI 14 - CONFEZIONI DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DI INTRECCIO 17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 24 - METALLURGIA 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

33 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI

32- ALTRI INDUSTRIE MANIFATTURIERE

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI RISANAMENTO

36 - RACCOLTA, -TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI
FARMACEUTICI

22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Rischio MEDIO

ATECO 2007
A- AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 - PESCA E ACQUACOLTURA
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

Pag. 134 a 136

50 -TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 - TRASPORTO AEREO
52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
P - ISTRUZIONE
85 - ISTRUZIONE

Rischio BASSO

ATECO 2007
G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSI LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONI) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI 68 - ATTIVITÀ IMMOBILIARI M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

58 - ATTIVITÀ EDITORIALI

59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

61 - TELECOMUNICAZIONI

62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI DIVERTIMENTO

91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE LE CASE DA GIOCO

93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA

96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE

DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO

98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIA

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Formazione Specifica [in rosso le novità rispetto all’Accordo del 2011]

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.lgs. n. 81/08
[componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, ...].

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Formazione Specifica [in rosso le novità rispetto all’Accordo del 2011]

I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Formazione Specifica [in rosso le novità rispetto all’Accordo del 2011]

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Formazione Specifica [in rosso le novità rispetto all’Accordo del 2011]

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Formazione Specifica **[in rosso le novità rispetto all’Accordo del 2011]**

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV:

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso:

TOTALE 8 ore

- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio:

TOTALE 12 ore

- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto:

TOTALE 16 ore

I progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI [in rosso le novità rispetto all’Accordo del 2011]

I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.

“2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI [in rosso le novità rispetto all’Accordo del 2011]

Costituisce credito formativo, ai fini della formazione generale e specifica, la formazione derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. ”.

“2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI [in rosso le novità rispetto all’Accordo del 2011]

Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI [in rosso le novità rispetto all’Accordo del 2011]

Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale “16ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo”.



LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

e) «*preposto*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La nomina individua il preposto (Cassazione).

"Incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la NOMINA di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro, in quanto il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Cassazione Penale Sez.4, Sez. 4, 28 marzo 2022, n. 11030, n.10123 del 15/01/2020; Sez.4, n.26294 del 14/03/2018)."

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

Decreto Legislativo m. 81/2008

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ... e i dirigenti ... devono:

a) **nominare** il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) **designare** preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Decreto Legislativo m. 81/2008

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ... e i dirigenti ... devono:

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

Decreto Legislativo m. 81/2008

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 18, co. 1, lett. a), *b-bis*, d) e z) prima parte: *arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.738,50 a 6.954,00 euro* [Art. 55, co. 5, lett. d)]**

modificato dalla Legge n. 215/2021, conversione del Decreto-Legge n. 146/2021

Verbale 561/23

del 1/2023

VERBALE DI ISPEZIONE

in materia di igiene e sicurezza del lavoro
ex art. 21 L. 833/78, D.P.R. 520/55 e DLgs 758/94

Alla ditta	/
con operativa in	Via
con sede legale	
Datore di Lavoro Rappresentante dell'Impresa	

Persone presenti all'accertamenti del 31/08/2023	
Nominativo	in qualità di
	tura

Nell'ambito dell'accertamento congiunto con il personale militare dei NAS di Alessandria, il personale commissione di vigilanza ASL AL, il personale Ispettorato del Lavoro, il personale CSP di Novi Ligure, il personale SIAN ASL AL, proseguita con l'acquisizione della documentazione richiesta a mezzo PEC, la sottoscritta Arch. F. e TDP A. nominato ausiliario di PG addetti al S. e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della ASL AL hanno riscontrato le seguenti inosservanze in materia di igiene e sicurezza del lavoro:

1. A seguito della documentazione pervenuta a mezzo PEC allo scrivente servizio riguardo l'organigramma aziendale, non risulta individuato il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza con i compiti secondo quanto indicato all'art. 19 del D. Lgs. 81/08. Pertanto risulta violato l'**art. 18 comma 1 lettera b-bis) del D. Lgs. 81/08.**
(La violazione di tale articolo di legge è sanzionata dall'art. 55 comma 5 lettera c) del D.Lgs 81/08 che prevede la pena dell'arresto da 2 mesi a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro (così

Dipartimento di Prevenzione
S. C. Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro
Dr. Giuseppe Fracchia

come modificata dalla Legge 145/2018). Per tale violazione è possibile applicare la procedura di estinzione del reato a norma del capo II del D.Lvo 758/94).

Visto l'art. 20 del D.Lvo 19/12/94 n. 758, allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate ed impedirne le ulteriori conseguenze, i sottoscritti, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del Codice di Procedura Penale impartiscono **le seguenti prescrizioni** per i rispettivi punti:

1. Il Datore di Lavoro deve individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art 19 del D. Lgs. 81/08 e deve provvedere alla sua informazione e formazione in base all'art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.

In base all'art.20 comma 1 del D.L.vo 758/94 si **PRESCRIVE** di provvedere agli interventi necessari per eliminare le irregolarità riscontrate nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i tempi tecnici di seguito indicati (i quali decorrono dalla data di notifica del presente verbale):

- **giorni sessanta (60) per il punto n. 1**

Dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni il contravventore dovrà dare comunicazione scritta allo scrivente Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aslal@pec.aslal.it.

In riferimento all'elenco delle contravvenzioni riscontrate, il contravventore alle suindicate norme di legge è di seguito individuato:

Cognome Nome	Nato a/il	Residente e domicilio	In qualità di
		domiciliato per la carica presso la sede legale in Via	Datore di Lavoro



**Il nuovo obbligo del datore di lavoro
di individuare il preposto
per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e
contrastare la cattiva prassi che porta al
preposto di fatto**

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati dedica un paragrafo a quello che definisce esplicitamente **“il nuovo obbligo del datore di lavoro di individuare i preposti”**, anche per contrastare la cattiva prassi di non nominarli (c.d. preposto di fatto).

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Al punto 5 (dedicato a “L’importanza del sistema dei controlli interni: la figura del preposto per la prevenzione e protezione dei lavoratori”), la Commissione Parlamentare precisa che “la presente parte della relazione è incentrata sulle modifiche normative di riforma introdotte agli articoli 18 e 19 del D.Lgs 81/08 (Art.18 comma 1, lettera b-bis e Art.19 comma 1, lettera a) con il Decreto Legge 21 ottobre 2021 n° 146 e successiva Legge di conversione 17 dicembre 2021 n° 215).”

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Sottolinea che “tutte le modifiche normative introdotte con i suddetti atti legislativi sono state sollecitate dalla Commissione parlamentare d’inchiesta e si inseriscono nel principale obiettivo di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso la normazione e l’elaborazione di migliori prassi organizzative in materia di informazione, formazione, assistenza e vigilanza sia interna alle aziende, sia amministrativa da parte degli Enti ispettivi esterni”
(Relazione Intermedia 20 aprile 2022, pp.70 e ss. Fonte: Senato della Repubblica).

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Il che chiarisce una volta per tutte che “l’obbligo penalmente rilevante di individuare il preposto o i preposti si evidenzia come una novità assoluta rispetto a tutta la precedente normativa di sicurezza sul lavoro. Infatti, tutte le precedenti regolamentazioni, in materia, pur ponendo in capo al preposto obblighi di sovrintendenza e vigilanza, non prevedevano, comunque, anche l’obbligo in capo al datore di lavoro di individuare espressamente la figura o le figure dei preposti.”

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Commissione Parlamentare sottolinea che **“il nuovo obbligo di individuazione del preposto o dei preposti** introdotto dalla legge di riforma, sopra citato, **potrà condurre, almeno per le motivazioni suddette, alla fine della diffusissima prassi aziendale organizzativa, portata avanti negli ultimi 30 anni, di non individuare formalmente il preposto o i preposti, ma nella migliore delle ipotesi di limitarsi semplicemente a formarli secondo i dettami del art. 37 del D.Lgs 81/08.”**

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Commissione precisa che “tale prassi organizzativa aziendale si è tradotta, negli anni, nella copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha molto spesso inserito nel novero dei condannati per i delitti di omicidio o lesioni personali colpose, in materia di sicurezza sul lavoro, i cosiddetti “preposti di fatto””.

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Relazione ricorda che “la figura del “preposto di fatto” deve essere fatta risalire ad un orientamento costante e consolidato della Corte di Cassazione di applicazione del “principio dell’effettività”. Secondo questo principio giurisprudenziale, che trova particolare applicazione alle cosiddette norme di ordine pubblico, che riguardano beni costituzionalmente garantiti, come ad esempio la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, in mancanza di investiture formali dei preposti per la sicurezza, si deve fare riferimento alle funzioni di preposto nella sostanza svolte a fini produttivi.”

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Commissione d'Inchiesta osserva che “è agevole notare che l'orientamento diffusissimo e consolidato in giurisprudenza dell'attribuzione “ai preposti di fatto” di responsabilità penali, per danni da lavoro e per omessa vigilanza, sia dipeso proprio dalla assenza di un obbligo di nomina formale dei preposti per la sicurezza, pur in concomitante presenza di preposti che sovrintendevano alle attività produttive.”

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Secondo la Relazione della Commissione Parlamentare, “pertanto, a seguito della recente riforma operata dalla Legge 215 del 2021, che ha introdotto l’obbligo di individuazione dei preposti, verrà con ogni probabilità dismessa progressivamente la prassi aziendale organizzativa di lasciare la vigilanza in mano a preposti di fatto poco consapevoli, con prevedibili miglioramenti della performance delle attività di vigilanza svolte all’interno delle aziende e, quindi, della conseguente ed auspicabile diminuzione del numero e della gravità degli infortuni.”

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Dunque “la contraddizione organizzativa di preposti che vigilano per la produzione ma non anche per la sicurezza, dovuta alla mancanza di un obbligo di legge di nomina, da un lato ha sicuramente indebolito l’attività di vigilanza e sovrintendenza per la sicurezza e, dall’altro, ha esposto penalmente i preposti di fatto a causa della loro scarsa consapevolezza di dover effettuare la vigilanza anche sulla sicurezza oltre che sulla qualità e sui risultati produttivi.”

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Secondo la Relazione della Commissione Parlamentare, “pertanto, a seguito della recente riforma operata dalla Legge 215 del 2021, che ha introdotto l’obbligo di individuazione dei preposti, verrà con ogni probabilità dismessa progressivamente la prassi aziendale organizzativa di lasciare la vigilanza in mano a preposti di fatto poco consapevoli, con prevedibili miglioramenti della performance delle attività di vigilanza svolte all’interno delle aziende e, quindi, della conseguente ed auspicabile diminuzione del numero e della gravità degli infortuni.”

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Secondo la Commissione d'Inchiesta, “in conclusione, va detto che la rilevanza anche in sede penale contravvenzionale del citato obbligo di individuazione del preposto o dei preposti, rende opportuno che tale individuazione debba avvenire con un atto scritto, che rimanga quindi tracciato, non foss'altro a fini probatori dell'avvenuto adempimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente. ...

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

“infatti, nell’ipotesi in cui nell’ambito di una vicenda processuale relativa a danni da lavoro dovesse essere rilevata, tra le altre cause, anche quella di una mancata attività di vigilanza, in assenza di un atto tracciato di individuazione formale del preposto, sarebbe altamente probabile far risalire a carico dei dirigenti o del datore di lavoro sia l’attribuzione della responsabilità contravvenzionale per la mancata nomina del preposto, sia l’attribuzione della responsabilità per il conseguente delitto di lesioni o di omicidio colposo di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale.”

Fonte https://amblav.it/wp-content/uploads/2021/12/SenatoDoc_XXII-bis_n9.pdf

Decreto Legislativo m. 81/2008

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Articolo 298 - Principio di specialità

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Decreto Legislativo n. 81/2008

L'equivoco del preposto di fatto

L'articolo 299 del Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce che le responsabilità di un preposto non derivano solo dalla nomina formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni di preposto. Pertanto, una persona che svolge le funzioni tipiche di un preposto, anche senza una nomina ufficiale, può essere DISCREZIONALMENTE considerata da chi accerta le responsabilità (ispettori Asl o INL) giuridicamente responsabile come preposto di fatto.

Aspetti Negativi per il Datore di Lavoro

1. Responsabilità Penale Contravvenzionale:

- **Sanzioni:** La mancata individuazione formale del preposto con un atto scritto costituisce una violazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. Questa violazione comporta una sanzione penale contravvenzionale per il datore di lavoro, che può essere punito con l'arresto o l'ammenda (art. 55 D.Lgs. 81/2008)

2. Inefficienza della Vigilanza:

- **Indicazione Insufficiente:** La semplice indicazione del preposto nell'organigramma aziendale è insufficiente. È necessaria una nomina formale e specifica comunicata per iscritto al preposto per garantire la chiarezza delle responsabilità e l'efficacia delle misure di sicurezza.

Il Preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3. Sentenze Rilevanti:

- Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 25849 del 23 giugno 2008: Questa sentenza ha ribadito che il datore di lavoro ha l'obbligo personale di vigilare sull'effettiva osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, se non ha formalmente nominato un preposto.

- Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 16340 del 4 aprile 2012: Ribadisce che l'assenza di una nomina formale del preposto non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità penale per le violazioni in materia di sicurezza.

4. Obbligo di Comunicazione al Committente:

- Obbligo di Indicazione del Preposto: Ogni datore di lavoro, nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, è tenuto a indicare espressamente al committente il nominativo del preposto. La mancata indicazione comporta sanzioni penali, con possibilità di arresto o ammenda, come previsto dall'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008

Il Preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Incapacità Organizzativa ai Sensi del D.Lgs. 231/2001 e Art. 30 D.Lgs. 81/2008

La mancata individuazione del preposto da parte del datore di lavoro è indice di incapacità organizzativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008. Questo implica che l'azienda non ha messo in atto un modello organizzativo idoneo a prevenire le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Tale mancanza può comportare ulteriori sanzioni e responsabilità per l'azienda.

Il Preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Discrezionalità degli Ispettori e del Pubblico Ministero

È a discrezione degli ispettori e del pubblico ministero valutare l'esistenza o meno di un preposto di fatto. Anche in assenza di una nomina formale, se una persona esercita di fatto le funzioni di preposto, questa può essere considerata responsabile ai fini delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Nota di Confindustria del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto il tema della “Vigilanza del datore di lavoro e del preposto

Confindustria: l'organigramma è una cosa. la delega di funzioni è un'altra cosa, e l'individuazione del preposto è una cosa ancora diversa (Confindustria)

L'obbligo di vigilanza del datore di lavoro e del preposto nella recente giurisprudenza della cassazione

Segnaliamo che è stata pubblicata la Nota di Confindustria del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto il tema della “Vigilanza del datore di lavoro e del preposto: alcune importanti precisazioni della Corte di Cassazione (sentenze 28 marzo 2022, n. 11037 e 8 novembre 2022, n. 42035)”, nella quale viene esaminato il quadro di distribuzione degli obblighi e delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro alla luce delle più recenti pronunce della Cassazione...

Indicazioni operative

Confindustria ha ribadito la necessità di effettuare una analisi approfondita del contesto aziendale in tema di ruoli e attribuzioni.

Nota di Confindustria del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto il tema della “Vigilanza del datore di lavoro e del preposto

A tal fine, Confindustria ha suggerito il seguente metodo: “

[1] A valle dell’analisi, può essere indicato un chiarimento dei diversi ruoli e funzioni in tema di sicurezza (così acquisendo anche un organigramma che chiarisca le diverse sfere di garanzia e di conseguente responsabilità).

[2] Rileva, poi, una corretta (ed eventuale) attribuzione delle deleghe (art. 16 Dlgs 81/2008).

Nota di Confindustria del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto il tema della “Vigilanza del datore di lavoro e del preposto

[3] Fondamentale, di seguito, l'individuazione del o dei preposti, secondo l'organizzazione aziendale (in modo da evitare aree di omessa vigilanza).

Ovviamente si tratta di una indicazione eventuale, in quanto ben potrebbe il datore di lavoro indicare se stesso come preposto laddove l'organizzazione non richiedesse una differenziazione del ruolo di datore di lavoro ed il soggetto chiamato a vigilare.

[4] Altrettanto essenziale è l'individuazione di una procedura di controllo sulle attività del preposto, dalla quale risultino tanto l'azione sistemica di vigilanza del preposto sui lavoratori quanto quella costante ed informata del datore di lavoro sul preposto”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

“Al corso per preposti si accede SOLO dopo aver frequentato la formazione generale e specifica per lavoratori” e dovrà sviluppare i contenuti in quattro moduli (Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, Comunicazione e informazione) per una durata minima di 12 ore (nell’accordo attualmente in vigore erano 8).

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Il corso è valido anche in riferimento agli obblighi di formazione ai sensi dell'art. 97 “Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria”, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 per la figura del preposto.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Obiettivi

Il corso di formazione per preposti ha i seguenti obiettivi:

- a) far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;
- b) far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;
- c) far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori;
- d) illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovrintendenza, vigilanza, interruzione dell'attività, informazione e segnalazione;
- e) illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Obiettivi

Requisiti di accesso

Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.

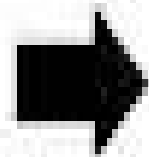
Durata minima 12 ore”.

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
Giuridico normativo	- Far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale.	• Individuazione del preposto; • preposto di fatto ed effettività del ruolo; • compiti e obblighi del preposto; • relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
Gestione e organizzazione della sicurezza	- Far acquisire le competenze per: sovrintendere, vigilare, interrompere le attività, informare, segnalare. - Illustrare come cooperare efficacemente con il datore di lavoro e i dirigenti per attuare le modalità operative	• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008. • Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale.
Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività	- Far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione. - Far acquisire le conoscenze inerenti alle ricadute in tema di salute e sicurezza legate alla gestione dei contratti d'opera e somministrazione ed i relativi subappalti - Illustrare le modalità operative e di intervento del preposto.	• misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera. • Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione; • gestione del rischio interferenziale e il DUVRI. • Modalità per sovrintendere e vigilare sulle attività lavorative per garantire l'attuazione delle direttive ricevute;

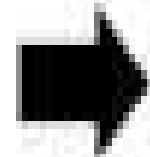
		• l'importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati.
Comunicazione e informazione	• Illustrare le tecniche e gli strumenti efficaci di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori.	• Tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.



Datore di lavoro



Dirigente



Preposto

Accordo unico 17 aprile 2025
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

d) «*dirigente*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Il corso di formazione per dirigenti si riduce da 16 a 12 ore e prevede un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“2.3 CORSO PER DIRIGENTE

I dirigenti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del dirigente previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Obiettivi

Il corso di formazione ha l'obiettivo di fornire ai discenti le competenze necessarie per la salute e la sicurezza sul lavoro per un approccio organizzativo e gestionale. Il corso di formazione per dirigenti ha i seguenti obiettivi:

- a) far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al dirigente e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;
- b) illustrare le responsabilità penali, civili ed amministrative poste in capo al dirigente;
- c) far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il dirigente e le relative direttive del datore di lavoro in relazione alle misure di prevenzione e protezione;
- d) illustrare gli strumenti di comunicazione da adottare nel rapporto con gli altri soggetti della prevenzione aziendale;
- e) illustrare le funzioni relative all'organizzazione e alla gestione dei processi e delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durata minima 12 ore”

Durata minima 12 ore

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
Giuridico normativo	- Far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al dirigente e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale. - Illustrare le responsabilità penali, civili ed amministrative poste in capo al dirigente.	• Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. • I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa. • La delega di funzioni. • La responsabilità civile e penale del dirigente; • la responsabilità amministrativa d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato; • prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull'eliminazione

	- Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza	della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro); • inserimento di lavoratori disabili (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4-ter) convertito con L. 99/2013). • I ruoli delle ASL, INL, VVF e INAIL; • gli organi di vigilanza e le procedure ispettive.
Gestione e organizzazione della sicurezza	- Far acquisire le competenze necessarie per organizzare e gestire i processi e le attività relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. - Illustrare i modelli organizzativi e i sistemi di gestione aziendali con riferimento alla legislazione e normativa volontaria.	• Modalità di gestione ed organizzazione dei processi relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. • Modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008; • i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla normativa volontaria.
Compiti specifici del dirigente in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro	- Far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il dirigente e le relative direttive del datore di lavoro in relazione alle misure di prevenzione e protezione. - Far acquisire le conoscenze inerenti alle ricadute in tema di salute e sicurezza legate alla gestione dei contratti d'opera e somministrazione ed i relativi subappalti. - Illustrare le modalità di organizzazione delle emergenze	• Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il dirigente opera; • importanza della sorveglianza sanitaria. • Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione; • gestione del rischio interferenziale e il DUVRI. • Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze.
Comunicazione, formazione, informazione e consultazione dei lavoratori	- Illustrare le tecniche e gli strumenti efficaci di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione aziendale.	• Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione; • gli obblighi formativi per i diversi soggetti aziendali; • gestione dei gruppi di lavoro e dei conflitti; • consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Modulo aggiuntivo “Cantieri”: durata minima 6 ore

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
Compiti specifici del dirigente dell'impresa affidataria nei	Far conoscere:	• I soggetti definiti dal Titolo IV capo I, e relativi obblighi e responsabilità.

Pag. 16 a 136

cantieri temporanei e mobili	- l'organizzazione del cantiere e i rapporti tra i diversi soggetti - I contenuti di PSC e POS Far acquisire le competenze in relazione a: - verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati; - applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC; - coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del d.lgs. n. 81/2008; - verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici.	• La redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti. • Le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 81/2008. • Gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008; • Il cronoprogramma dei lavori. • Esempi e analisi di un PSC. • Esempi e analisi di un POS.
-------------------------------------	--	--



Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il nuovo accordo introduce il corso di formazione per i datori di lavoro: avrà una durata di 16 ore e sarà suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l'altro di organizzazione e gestione della SSL.

Si aggiunge il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i datori di lavoro dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili. Tale modulo “cantieri” è uguale per contenuti e durata a quello previsto per i dirigenti.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“3. CORSO PER DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”.”

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“3. CORSO PER DATORE DI LAVORO

Obiettivi

Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“3. CORSO PER DATORE DI LAVORO

Il corso di formazione per datore di lavoro ha i seguenti obiettivi:

- a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
- b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo
al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
- c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
- d) far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
- e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione.

Durata minima 16 ore”

Durata minima 16 ore

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
Giuridico normativo	• Far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro.	• Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. • L'identificazione e il ruolo del datore di lavoro in relazione al contesto organizzativo.

	- Far conoscere gli obblighi, le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale. - Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza	• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa. • La delega di funzioni: condizioni e limiti • La responsabilità civile e penale del datore di lavoro. • La responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato. • Prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro). • Inserimento di lavoratori disabili (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4-ter) convertito con L. 99/2013). • I ruoli delle ASL, INL, VVF e Inail. • Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive.
Organizzazione e gestione della SSL	- Far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;	• Le misure organizzative e gestionali di tutela ai sensi di quanto previsto dagli art.li 15 e art. 30 del d.lgs. n. 81/2008: a. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; con l'acquisizione della relativa documentazione e certificazioni obbligatorie di legge. Valutazione dei rischi predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti con priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età. b. La gestione del rischio interferenziale e il DUVRI c. organizzazione e gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza; d. sorveglianza sanitaria; e. informazione, formazione, partecipazione e consultazione di tutti i soggetti ai sensi del D.lgs. 81/08;

	- illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione	f. vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. • Modelli di organizzazione e gestione di tipo volontario • Costi della mancata sicurezza e benefici della sicurezza • Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione
--	--	--

Modulo aggiuntivo “Cantieri”: durata minima 6 ore

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
Compiti specifici del datore di lavoro dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili	Far conoscere: - l'organizzazione del cantiere e i rapporti tra i diversi soggetti - I contenuti di PSC e POS Far acquisire le competenze in relazione a: - verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati; - applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC; - coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del d.lgs. n. 81/2008; - verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici.	• I soggetti definiti dal Titolo IV capo I, e relativi obblighi e responsabilità • La redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti. • Le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 81/2008 • Gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 • Il cronoprogramma dei lavori • Esempi e analisi di un PSC • Esempi e analisi di un POS

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)

Il datore di lavoro, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro, se intende svolgere anche i compiti del servizio di prevenzione (DL SPP) e protezione deve seguire:

- un modulo comune di 8 ore (che prevede anche un'esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l'azienda
- ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:
 - Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
 - Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
 - Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
 - Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore)

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dell'accordo del 07/07/2016 per gli RSPP e ASPP. Rimane la struttura con 3 moduli: A e B valido per tutti, C necessario per i responsabili, ma ci sono alcune variazioni sulle unità didattiche.

Sono modificati i moduli B di specializzazione che da 4 passano a 5: la pesca è stata infatti scorporata dall'agricoltura e silvicoltura. Inoltre il settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato tolto dal modulo delle costruzioni. Sanità e Petrolchimico gli altri settori.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LA FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La bozza dell'accordo prende in considerazione anche la formazione di CSP e CSE, ad una prima lettura la durata minima e i contenuti del percorso formativo corrispondono ai requisiti dell'art. 98 e dell'allegato XIV del D.Lgs. 81/08.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

CORSO PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Il nuovo accordo unico introduce durata e contenuti del corso per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al DPR 177/2011. Il corso ha durata minima di 12 ore e si compone di un modulo giuridico-tecnico e una parte pratica, per ciascuna parte vengono indicati i requisiti che devono avere i docenti.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“7. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011)

Il presente corso è valido per gli obblighi formativi di cui all’art.2, lett. d), DPR n. 177/2011.

Obiettivi

Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:

- a) illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato;**
- b) illustrare le misure di prevenzione degli infortuni**
- c) far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi;**
- d) illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso.**

Durata minima 12 ore”

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Requisiti dei docenti

Le docenze con riferimento al modulo giuridico -tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento”



ABUS 100/32 t

ALSTOM

ALSTOM

401

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

CORSI PER L'ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS. 81/2008

Per i corsi relativi alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 non ci sono grandi variazioni rispetto ai contenuti dell'accordo del 22/02/2012.

Nel caso di parte pratica su più attrezzature, viene specificato che dovranno essere presenti tutte le tipologie di attrezzatura e che ogni operatore, nel corso del modulo pratico, deve utilizzarle tutte direttamente.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

CORSI PER L'ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS. 81/2008

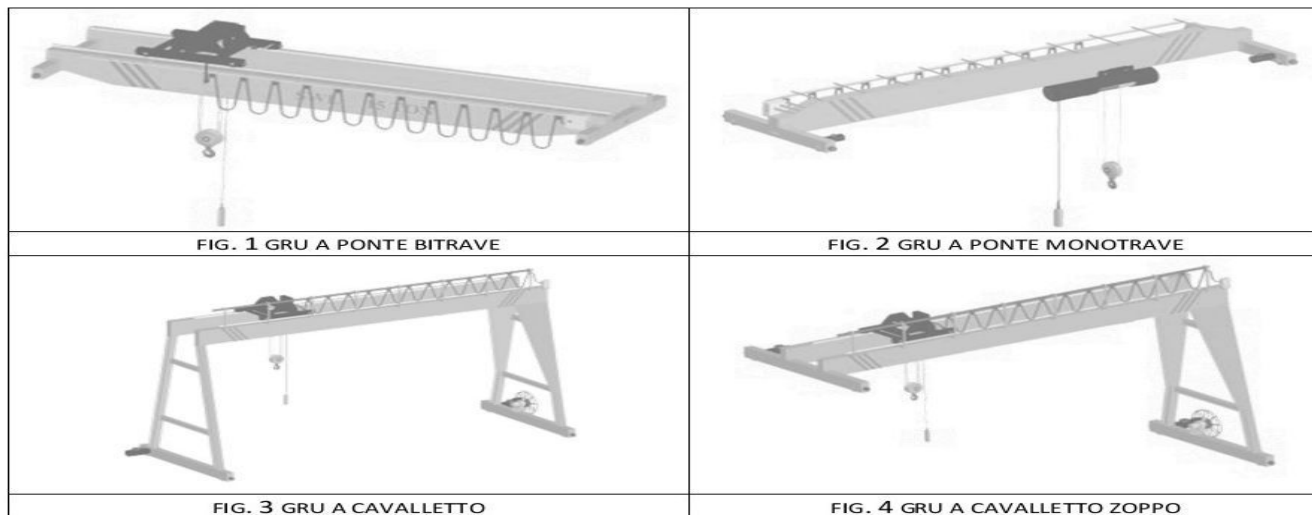
Sono previsti ora anche i corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:

- macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)**
- caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)**
- carriponte: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore) carriponte/gru a cavalletto con comando in cabina + Parte Pratica (6 ore) carriponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando + Parte Pratica (7 ore) carriponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.**

Carroponte:

1. **Gru a ponte:** gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.
2. **Gru a cavalletto:** gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.

Pag. 125 a 136



Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“8. CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008) sono individuate e riportate nell’allegato II. L’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro si intende acquisita con il superamento delle verifiche. Ogni operatore nel corso del modulo pratico dovrà utilizzare la tipologia di attrezzatura per la quale sarà abilitato”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“L’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

8.1 REQUISITI DI NATURA GENERALE: IDONEITÀ DELL'AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE

I soggetti formatori di cui alla Parte I, punto 1 del presente accordo devono garantire che l'attività pratica sia effettuata come di seguito indicato:

a. un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Verifica" per ciascuna tipologia di attrezzatura;

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

8.1 REQUISITI DI NATURA GENERALE: IDONEITÀ DELL'AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE

I soggetti formatori di cui alla Parte I, punto 1 del presente accordo devono garantire che l'attività pratica sia effettuata come di seguito indicato:

b. i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Verifica" per ciascuna tipologia di attrezzatura;

c. le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell'istruttore) all'attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e verifica;

d. i dispositivi di protezione individuali necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento durante la verifica. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con l'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, è stata eliminata la soglia minima di massa operativa di 6000 kg precedentemente prevista per gli escavatori idraulici. Pertanto, l'obbligo di formazione e abilitazione si estende ora a tutti gli operatori di escavatori idraulici, indipendentemente dalla loro massa operativa.

Obblighi formativi per gli escavatori idraulici:

Formazione obbligatoria: Tutti gli operatori devono frequentare un corso di formazione teorico-pratico specifico per la conduzione di escavatori idraulici.

Aggiornamento quinquennale: È previsto un aggiornamento della formazione ogni 5 anni, con una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore dedicate alla parte pratica.

Verifica finale dell'apprendimento: Al termine del corso, è obbligatoria una verifica finale per attestare l'efficacia della formazione ricevuta.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Riferimenti normativi:

Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, Allegato A, punto A.1.1.g.1: «Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° [...] con massa operativa maggiore di 6000 kg».

Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Parte II, § 8.3.7, p. 65: «Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli».

Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Parte III, § 6, p. 84: «L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica».

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

8.2. REQUISITI DEI DOCENTI

Le docenze con riferimento al modulo teorico tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con conoscenza tecnica dell'attrezzatura.

Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.



AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE – Riepilogo degli obblighi previsti direttamente dal D.Lgs. n. 81/2008

Lavoratori: periodicità quinquennale e con durata minima di 6 ore

Preposti: cadenza biennale e con durata minima di 6 ore

Dirigenti: cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore

Datore di lavoro: cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore

DL SPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 8 ore

RSPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 40 ore

ASPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 20 ore

Coordinatore per la sicurezza: cadenza quinquennale e con durata minima di 40 ore

Lavoratori in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento: cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore per la parte pratica

Lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro: cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore per la parte pratica

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In rosso le novità rispetto all'Accordo del 2011

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento non deve essere inteso solo come un rispetto agli obblighi di legge, ma deve intraprendere un percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell'ottica del "lifelong learning" con l'obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per l'aggiornamento di cui ai punti 2.1, 2.2, 7 e 8 della Parte II” (formazione specifica dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008).

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“L’aggiornamento, dunque, non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite nei pregressi percorsi formativi ed esperienziali.

Una particolare attenzione nella pianificazione degli aggiornamenti dovrà essere prestata alla rilevazione di nuovi bisogni formativi”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del RSPP/ASPP, del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, degli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc.- tale funzione non è esercitabile se non viene completato l'aggiornamento previsto per i rispettivi corsi”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

L'assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all'atto dell'affidamento dell'incarico, che nel quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

Ai fini dell'aggiornamento delle diverse figure, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

Non è valida ai fini dell'aggiornamento la partecipazione ai moduli di cui ai seguenti punti

- ✓ punto 2.3 parte II (modulo aggiuntivo cantieri);
- ✓ punto 3 parte II (modulo aggiuntivo cantieri);
- ✓ punto 4 parte II (moduli tecnici-integrativi);
- ✓ punto 5.3 parte II (moduli B di specializzazione).

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

Nel caso di convegni e seminari è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

1 LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORE DI LAVORO [sostanzialmente immutato]

Nel corso di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modifiche normative;**
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;**
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;**
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.**

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

1.1 Lavoratori

L'aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore a decorrere dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o laddove l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

1.2 Preposti

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo per cambiamenti del contesto si intendono: cambiamenti del reparto, modifiche dei processi produttivi, organizzativi, ecc. .

Nell'aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

1.3 Dirigenti

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Nell'aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il dirigente opera in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

1.4 Datore di lavoro

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l'aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3 RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e decorrere dalla data di conclusione del Modulo B comune.

Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

- ASPP: 20 ore**
- RSPP: 40 ore**

Il monte ore complessivo di aggiornamento potrà essere distribuito nell'arco temporale del quinquennio.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, con le stesse modalità previste per gli RSPP e le ore minime complessive dell'aggiornamento sono 40 ore.

5 LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

6 OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

L'aggiornamento per rinnovare l'abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.



Nuovo Accordo Stato-Regioni
formazione sicurezza lavoro 2024

PARTE IV –
INDICAZIONI METODOLOGICHE
PER LA PROGETTAZIONE,
EROGAZIONE E MONITORAGGIO
DEI CORSI

25 pagine su 138 dell'intero Accordo

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Nuovi profili professionali richiesti

Responsabile dei progetti formativi

- Documentata esperienza almeno triennale
- Docente qualificato DI 06/03/2013

Tutor d'aula

- Esperto delle dinamiche di interazione nell'ambiente formativo
- Obbligatorio per la formazione in videoconferenza e E-Learning
- Formazione in presenza: consigliato sopra le 10 persone

Esperto gestione tecnica piattaforma

(ulteriore profilo in grado di intervenire in caso di problemi) – previsto per i corsi in videoconferenza

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Predisposizione progetto formativo

Da redigere per ogni evento formativo:

Specifiche percorso formativo Obiettivi

Risultati attesi

Contenuti e argomenti trattati in ciascuna unità didattica

Specifiche di realizzazione Strategia formativa e metodologie didattiche

Materiale didattico e strumenti didattici di supporto

Azioni di tutoraggio

Specifiche controllo e verifica Modalità di valutazione della qualità formativa

Modalità e criteri di verifica dell'apprendimento

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI

La formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presenta alcune caratteristiche che è necessario tenere presente da parte dei soggetti formatori nell'organizzazione e gestione dei percorsi formativi. Essa, nelle sue varie articolazioni e tipologie di corso:

- rientra nel contesto degli apprendimenti di tipo professionale non formali, cioè quelli che si realizzano al di fuori dei sistemi di apprendimento formale (Istruzione scolastica, Istruzione superiore e Università)
- è caratterizzata dalla continuità dell'apprendimento durante l'intera vita lavorativa (*Life Long Learning*) come affermato dall'obbligo periodico di aggiornamento per tutte le figure che operano nei contesti lavorativi;
- è rivolta prevalentemente ad adulti già avviati o da avviare ad attività lavorative.

1 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI

L'approccio metodologico deve essere di tipo “andragogico”, cioè un approccio focalizzato sui processi di apprendimento tipici degli adulti, i quali hanno fabbisogni formativi diversi, obblighi diversi e diversi modi di apprendimento rispetto ai discenti del sistema di istruzione formale.

Tali aspetti trovano precisi riferimenti metodologici, operativi e organizzativi, sia a livello legislativo europeo e nazionale che di normazione volontaria, tutti orientati ad assicurare la qualità nei processi di produzione della formazione e l'efficacia della formazione...

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Nel definire l'obiettivo di un corso di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro bisogna tener presente che per qualsiasi tipo di corso di formazione il Dlgs 81/2008 pone un obiettivo generale che consiste nel "*trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi*". Nell'ambito di questo obiettivo generale è necessario identificare poi gli obiettivi specifici correlati ai soggetti da formare, sulla base dei diversi ruoli e delle diverse funzioni che dovranno svolgere nel contesto lavorativo.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Strettamente correlati agli obiettivi del corso sono i "risultati attesi" dall'azione formativa, in termini di capacità, competenze, comportamenti, cioè di quegli elementi costitutivi della dimensione della formazione (sapere, saper fare, saper essere). Di conseguenza i risultati attesi non possono limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni sulla salute e sicurezza sul lavoro e alla conoscenza dei rischi ma devono riflettere gli aspetti relativi al sapere agire e relazionarsi nell'ambito delle attività che si è chiamati a svolgere.

È necessario che i risultati attesi siano coerenti con gli obiettivi formativi e siano conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. Il raggiungimento dei risultati attesi dipende dalla coerenza e adeguatezza progettuale, in termini di contenuti didattici e strategia formativa.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il principale riferimento è costituito dal quadro europeo EQAVET (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio Europea del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) che raccomanda l'adozione di un ciclo di garanzia e di miglioramento dell'istruzione e formazione professionale, sia a livello di sistema degli Stati membri che dei singoli soggetti erogatori della formazione che si articoli in pianificazione, attuazione, valutazione/accertamento e revisione sulla base di criteri qualitativi, descrittori indicativi e indicatori comuni, compreso l'uso di strumenti di misura per fornire dati sull'efficacia. L'EQAVET inoltre pone l'accento sul monitoraggio e sul miglioramento della qualità, combinando valutazione interna ed esterna, revisione e processi di miglioramento, sulla base di misurazioni e di analisi qualitative.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Attualmente è in fase evolutiva la convergenza dei criteri metodologici, organizzativi e gestionali previsti dalla Raccomandazione EQAVET e i meccanismi di accreditamento nazionali dei soggetti formatori mediante una politica di armonizzazione e integrazione, così come previsto dal Piano Nazionale per la garanzia di qualità del sistema di istruzione e formazione del 2017.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le indicazioni metodologiche per l'organizzazione e la gestione dei corsi riportate di seguito, fatta eccezione dei punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.3 e 7, non si applicano ai Datori di Lavoro che organizzano ed erogano autonomamente, all'interno delle proprie aziende nei confronti dei propri lavoratori, la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma [da] esse possono trovare indicazioni utili per la gestione dei percorsi formativi di cui al presente accordo.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1.1 Approccio per processi nell'organizzazione e gestione della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La qualità e l'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può prescindere dall'adozione di modelli organizzativi interni da parte dei soggetti formatori attraverso l'implementazione di un ciclo di garanzia della qualità e di miglioramento della stessa.

L'approccio più idoneo, a garantire ciò, è quello basato sulla gestione di qualità dei processi di produzione della formazione, in termini di presidio e governo degli stessi. Il riferimento metodologico e concettuale per la gestione di tali processi, più comunemente e largamente diffuso, è quello basato sul ciclo PDCA di Deming, che si esplicita in quattro fasi:

- PIANIFICAZIONE (Planning)
- REALIZZAZIONE (Do)
- MONITORAGGIO (Check)
- RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO (Act)

1.2 Analisi dei fabbisogni formativi e contesto

L'analisi dei fabbisogni formativi costituisce la fase iniziale della elaborazione dell'azione formativa ed è finalizzata a fornire dati ed informazioni necessari alla progettazione formativa. L'analisi dei fabbisogni formativi nel campo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro si configura come analisi dei "fabbisogni professionali", volta ad individuare, in chiave formativa, le esigenze di professionalità specifiche riconducibili alle figure coinvolte nei processi di organizzazione, gestione e miglioramento della sicurezza aziendale. Il profilo delle figure, in termini di ruolo e responsabilità operative, è definito nei suoi caratteri generali dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) in cui si ritrovano, in alcuni casi, anche i profili in termini di competenze necessarie.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1.2 Analisi dei fabbisogni formativi e contesto

Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro laddove necessario, normalmente analizza e definisce:

- le competenze richieste in relazione al ruolo e ai profili di responsabilità relativi alla figura da formare;**
- le competenze in entrata minime per affrontare il percorso formativo;**
- le competenze possedute dal discente prima di iniziare il percorso formativo;**
- il gap da colmare con il percorso formativo, in termini di differenza tra competenze possedute e richieste.**

Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1.2 Analisi dei fabbisogni formativi e contesto

Considerando il carattere obbligatorio della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, in alcuni casi (come ad es. la formazione iniziale dei lavoratori) le competenze finali sono tutte da acquisire ex novo e non sono richieste pregresse conoscenze o competenze in ingresso.

Un altro aspetto che deve essere considerato nel processo di analisi del fabbisogno formativo è quello relativo al contesto in cui si innesta l'azione formativa, cioè in quale contesto organizzativo e operativo, e le specifiche aree di attività in cui i vari profili operano o dovranno operare all'interno dell'azienda. Tale contestualizzazione è un elemento rilevante nella formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro poiché non si tratta di formazione generica, ma strettamente legata alle specifiche mansioni e attività lavorative, come previsto dalla stessa legislazione in materia.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1.3 Progettazione

I dati e le informazioni derivanti dal processo di analisi dei fabbisogni formativi e del contesto costituiscono l'input per il successivo processo di progettazione del percorso formativo che traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa...

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1.3 Progettazione

Scopo della macroprogettazione è quello di definire il quadro generale del percorso formativo che si intende realizzare e pertanto in questa fase vengono definiti: - l'obiettivo del corso di formazione;

- i risultati attesi;
- la strategia formativa;
- la struttura generale, la sequenza degli argomenti (struttura in moduli ed unità didattiche) e la loro correlazione logica, i tempi e l'articolazione oraria.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Nel definire l'obiettivo di un corso di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro bisogna tener presente che per qualsiasi tipo di corso di formazione il Dlgs 81/2008 pone un obiettivo generale che consiste nel "*trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi*". Nell'ambito di questo obiettivo generale è necessario identificare poi gli obiettivi specifici correlati ai soggetti da formare, sulla base dei diversi ruoli e delle diverse funzioni che dovranno svolgere nel contesto lavorativo. Strettamente correlati agli obiettivi del corso sono i "risultati attesi" dall'azione formativa, in termini di capacità, competenze, comportamenti, cioè di quegli elementi costitutivi della dimensione della formazione (sapere, saper fare, saper essere). Di conseguenza i risultati attesi non possono limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni sulla salute e sicurezza sul lavoro e alla conoscenza dei rischi ma devono riflettere gli aspetti relativi al sapere agire e relazionarsi nell'ambito delle attività che si è chiamati a svolgere.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1.7 Le risorse: i profili di competenza, ruoli e responsabilità delle figure professionali per l'organizzazione e gestione della formazione su SSL

Il soggetto formatore si avvale e deve avere la piena disponibilità nella propria struttura di figure professionali con particolari competenze in termini di conoscenze, abilità e responsabilità, al fine di assicurare l'efficacia e la qualità dei percorsi formativi con il presidio dei processi di produzione della formazione (indipendentemente dal profilo contrattuale che lega tali figure con il soggetto formatore).

I profili indispensabili per la gestione dei processi di produzione della formazione (analisi dei fabbisogni formativi e di contesto, progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione, riesame e adozione di misure di miglioramento) sono:

- il responsabile dei progetti formativi;
- il docente;
- il tutor d'aula.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- **DOCENTE**

Soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia di formazione su SSL, esperto delle tematiche oggetto della formazione nell'area disciplinare di afferenza in base alle specifiche conoscenze e competenze. Deve conoscere anche la specificità e le dinamiche della formazione su SSL, con particolare riferimento alle metodologie didattiche più idonee per l'apprendimento degli adulti.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- **DOCENTE**

È responsabile del presidio delle dinamiche di gruppo e dei rapporti con i discenti con l'obiettivo di favorire l'apprendimento, la partecipazione e l'interazione. È responsabile della progettazione e dell'erogazione delle unità didattiche assegnate, dell'individuazione delle strategie e metodologie didattiche più idonee per l'erogazione, della predisposizione di materiali didattici e delle modalità di verifica che tengano conto anche dell'eventuale presenza di lavoratori stranieri coerentemente con gli obiettivi formativi fissati e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia di formazione su SSL.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- **DOCENTE**

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.

Interagisce e si interfaccia in sede di progettazione formativa con il responsabile della progettazione contribuendo alla strutturazione del corso.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

• TUTOR D'AULA

Soggetto esperto delle dinamiche di interazione nell'ambiente formativo (aula in presenza fisica o aula virtuale) in grado di fornire ai discenti indicazioni operative sulla fruizione del corso, sull'accesso e utilizzo dei materiali didattici, sugli aspetti logistici nonché di supportare i docenti e i discenti durante le attività didattiche e nella somministrazione delle esercitazioni e delle prove di verifica. È responsabile del monitoraggio dell'andamento dell'attività didattica, della rilevazione delle esigenze dei partecipanti, del rispetto degli aspetti organizzativi che hanno impatto sulla gestione d'aula, osservando la coerenza con gli obiettivi didattici, il regolare andamento dello svolgimento della dinamica di apprendimento e in generale la coerenza con quanto previsto dal progetto formativo.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

• TUTOR D'AULA

Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa regionale riferita ai soggetti formatori accreditati, il tutor d'aula è sempre previsto per i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza). Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2.4 Le metodologie didattiche attive

Le metodologie didattiche attive vanno scelte prioritariamente in funzione dell'obiettivo formativo, ma anche in relazione alla disponibilità di spazi, di tempo, di risorse e tenendo conto della complessità di gestione da parte del formatore. Le principali metodologie che possono rispondere efficacemente alle esigenze formative in campo prevenzionale sono:

- *Lavori di gruppo.* Il lavoro di gruppo comporta la suddivisione dei partecipanti in gruppi di dimensioni ridotte a cui viene assegnato un determinato compito da svolgere in un tempo prefissato. La dimensione di gruppo facilita lo scambio di idee ed esperienze consentendo un coinvolgimento attivo in un rapporto relazionale tra pari, sganciato dalla dipendenza del docente. Il risultato finale del lavoro di gruppo appartiene al gruppo e non alla singola persona e allena le persone all'ascolto attivo e al raggiungimento di un obiettivo comune;

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2.4 Le metodologie didattiche attive

- *Casi di studio.* È una metodologia attiva il cui obiettivo è quello di sviluppare la capacità di analisi e di soluzione di situazioni o problemi più o meno complessi, meglio se reali e calati nella realtà lavorativa e nel contesto relazionale dei partecipanti. Possono essere svolti sia individualmente che in gruppo. Sono utili soprattutto per l'acquisizione di competenze specialistiche con particolare riferimento agli aspetti legati alla individuazione, trattamento e controllo dei rischi;
- *Simulazioni.* Le simulazioni consistono nel far riprodurre da parte dei partecipanti azioni e comportamenti sia individuali che interpersonali su situazioni circoscritte e limitate come può essere l'utilizzo di una procedura, di una tecnica, di un metodo, in un contesto che simula e ricalca l'ambiente e l'attività lavorativa, in modo da rendere più agevole la trasposizione di quanto appreso in aula alla realtà lavorativa.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

... Anche le *lezioni frontali*, che sono finalizzate alla trasmissione di nozioni e concetti, dovranno seguire un approccio dialogico, prevedendo una sostanziale interattività tra il docente e i discenti e tra i discenti stessi. È fondamentale durante la lezione, utilizzare a titolo esplicativo supporti audiovisivi (ad. es. slide, filmati), ricorrere a esempi applicativi e prevedere testimonianze da parte di soggetti che possano stimolare l'attenzione e la motivazione ad apprendere da parte dei discenti.

È fondamentale anche pianificare durante la lezione momenti di confronto e momenti dedicati a fornire risposte a quesiti e domande che facilitino la comprensione e l'apprendimento di tutti i discenti. Durante la lezione può essere utilizzata anche la tecnica dei test, quesiti somministrati non a scopo valutativo, utile per rafforzare concetti e nozioni e per integrare con eventuali approfondimenti gli argomenti trattati nella lezione che necessitano di rinforzo.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Laddove necessario esistono ulteriori metodologie didattiche attive che attraverso le opportunità offerte dalle ICT (*Information and Communication Technologies*), dagli strumenti, dalle tecnologie e dai linguaggi digitali permettono la creazione di nuovi spazi e modalità di apprendimento.

Ad esempio:

- **Realtà aumentata e virtuale:** sono tecnologie immersive e si compongono di sistemi che, attraverso dispositivi mobili di visione, di ascolto o di manipolazione riescono ad aggiungere informazioni multimediali alla realtà che l'utente percepisce naturalmente. La realtà aumentata permette al discente di vedere parti digitali sovrapposte a parti fisiche, quella virtuale isola il discente dall'ambiente esterno, facendolo immergere in una realtà digitale parallela. La realtà aumentata consente di fornire indicazioni tecniche a distanza in tempo reale e di sperimentare procedure nuove anche complesse. L'utilizzo della realtà virtuale consente di usufruire di momenti formativi, senza essere fisicamente presenti in un determinato luogo di lavoro e di simulare diversi scenari a scopo esercitativo e didattico. Le attività di formazione vengono così rese possibili e semplificate, grazie alla capacità di visualizzare in tempo reale le informazioni, permettendo di ripetere prove e operazioni in più sessioni formative, riducendo le conseguenze di eventuali errori.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- Simulatori Virtuali e fisici /Bordo macchina: software di simulatore virtuali molto utili per acquisire abilità manuali e pratiche nonché sistemi che possano integrarsi con sistemi innovativi che sfruttano in modo combinato software per la realtà virtuale ed aumentata
- Gamification: metodologia che usa i meccanismi tipici del gioco e in particolare del videogioco per favorire il coinvolgimento e stimolare la motivazione e l'attenzione dei discenti. Esistono i serious game, giochi con un esplicito e ben definito scopo educativo, non pensati primariamente per il divertimento, senza però escluderlo e i business game giochi caratterizzati da un contesto simulato di natura aziendale che hanno l'obiettivo di far acquisire capacità decisionali in termini di tempestività ed efficacia delle scelte adottate, confidenza con situazioni di rischio e incertezza che permettono l'integrazione tra le diverse funzioni aziendali.

L'utilizzo degli ambienti virtuali può prevedere anche spazi tridimensionali dove gli utenti si muovono liberamente utilizzando degli avatar (metaverso). Il ricorso alla realtà virtuale o aumentata non sostituisce la parte pratica relativa ai corsi di cui ai punti 7 e 8 del presente accordo.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

3.1 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in presenza

Tutti i corsi di formazione disciplinati dal presente accordo possono essere erogati mediante la formazione in presenza.

La formazione in presenza può essere erogata direttamente nell'ambiente di lavoro del discente. Nell'ambito della formazione si può fare ricorso a break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l'utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzature.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Laddove si faccia ricorso a break formativi la formazione viene erogata direttamente all'interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all'attività lavorativa. I break formativi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione. Gli stessi sono ritenuti validi ai fini della formazione specifica e per l'aggiornamento dei lavoratori.

Anche per questa modalità di erogazione valgono le stesse considerazioni metodologiche descritte nella microprogettazione.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Secondo l'Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025, la formazione in presenza presenta numerosi vantaggi sotto il profilo didattico e metodologico. In particolare, viene valorizzata per la sua capacità di:

«socializzare e instaurare il clima d'aula, sostenere la motivazione, effettuare attività didattiche pratiche che non possono essere effettuate a distanza, utilizzare strumenti, tecnologie e metodologie in cui è necessaria la presenza fisica del discente, svolgere i momenti di verifica degli apprendimenti» – (Acc. 59/CSR 2025, Parte IV § 3.1, p. 95).

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Inoltre, è possibile erogare formazione anche direttamente sul luogo di lavoro, con modalità che favoriscono l'apprendimento situato: «All'interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi possono essere effettuati aggiornamenti di breve durata (“break formativi”) nonché interventi di formazione continua, destinati a lavoratori già formati, definiti “formazione on the job”» – (Acc. 59/CSR 2025, Parte IV § 3.4, p. 104).

Questi elementi sottolineano l'efficacia della formazione in presenza in termini di coinvolgimento, apprendimento attivo e contestualizzazione operativa.

Accordo unico 17 aprile 2025
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

VIDEOCONFERENZA

Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Analisi delle principali novità.

Confindustria maggio 2025

Modalità di erogazione dei corsi di formazione (Parte I – punto 4)

L'introduzione della videoconferenza sincrona (*Parte I, punto 4*) e la sua equiparazione alla presenza fisica (fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica) (*Parte IV, 3.2*) costituiscono uno dei principali elementi di novità.

Secondo l'accordo, "in coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 ai fini del presente Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica".

A parte la necessaria precisazione del riferimento legislativo (la esatta norma di riferimento è l'art. 9bis del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022, n. 52), va evidenziato che quella norma regolava un periodo transitorio in attesa della revisione dell'accordo sulla formazione.

3.2 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona (VCS) [obbligatorie anche per i datori di lavoro che organizzano direttamente i corsi]

La formazione in videoconferenza sincrona può essere definita come “streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione”. Ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite pc o tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La partecipazione ai corsi di formazione in modalità videoconferenza non può avvenire tramite smartphone. L'Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025 stabilisce chiaramente che:

«I dispositivi della postazione d'utente potranno essere pc o tablet. Non è consentito l'utilizzo degli smartphone per le condizioni ergonomiche non idonee e perché generalmente non garantisce una sufficiente continuità della stabilità e velocità di collegamento alla rete» – (Acc. 59/CSR 2025, Parte IV § 3.2.4, p. 100).

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La veicolazione mediante supporto multimediale in modalità sincrona (tipicamente mediante PC o tablet collegati in rete) permette l'interazione tra docenti e allievi similmente a quanto avviene nella formazione in presenza. Tuttavia, la modalità di formazione in VCS presenta alcune caratteristiche e specificità che la differenziano dalla didattica in presenza in aula fisica con riferimento ai soggetti formatori che devono dunque adeguare o reingegnerizzare i processi di produzione della formazione (prevedendo anche idonei profili di competenze), rispettando determinati requisiti di carattere organizzativo e tecnologici al fine di garantire la qualità e l'efficacia formativa. I soggetti che erogano la formazione in modalità videoconferenza sincrona dovranno implementare procedure idonee all'ambiente virtuale per la gestione delle modalità di accesso, di verifica delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento, della gestione dei materiali didattici, delle modalità di tracciamento.

In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 [recte L. n. 52/2022] ai fini del presente Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica.

3.2.1 Requisiti di carattere organizzativo e gestionale

Fermo restando quanto riportato inizialmente sulla struttura organizzativa basata sull'approccio per processi e loro descrizione, all'interno di ciascun processo dovranno essere sviluppate alcune attività aggiuntive specifiche e dovranno essere allocate risorse con specifiche competenze.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ANALISI DEI FABBIGNOSI FORMATIVI E PROGETTAZIONE

➤ Analisi dei fabbisogni formativi e del contesto

- Individuazione e indicazione delle abilità e capacità, in termine di alfabetizzazione informatica e digitale, richieste all'utente per la frequenza efficace del percorso formativo, al fine di evitare che un eventuale “digital divide” possa influire in modo discriminante sulla capacità di fruizione
- Definizione dei requisiti tecnologici della postazione del discente e di compatibilità con i requisiti di accesso, accessibilità e fruibilità previsti dalla piattaforma del soggetto formatore.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

➤ *Progettazione*

In sede di macroprogettazione dovranno essere definiti:

- la strategia formativa da adottare, in termini metodologici e tecnici per lo sviluppo dell'azione formativa in ambiente di aula virtuale;
- le metodologie didattiche attive più idonee per l'erogazione in VCS;
- le modalità di verifica (in itinere e finale) in sincrono nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia;
- i requisiti tecnologici necessari per la fruizione del corso in modalità VCS;
- le modalità di tutoraggio d'aula virtuale.

3.2.1 Requisiti di carattere organizzativo e gestionale

In sede di microprogettazione dovranno essere definite:

- le modalità di svolgimento sincrono delle esercitazioni, lavori di gruppo, casi di studio considerando l'ambiente d'aula virtuale;**
- le modalità di interazione discente-docente-tutor d'aula virtuale e delle funzionalità da utilizzare nella piattaforma.**

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3.2.4. ...

ISCRIZIONI

Il soggetto formatore in sede di iscrizione, laddove necessario ai fini della verifica dell'identità del discente, può acquisire copia di un documento di identità contenente fotografia del discente, senza effettuare alcun trattamento digitale di tipo biometrico.

acquisire v. tr. [retroformazione da acquisito] (io acquisisco, tu acquisisci, ecc.). – Acquistare (nel sign. partic. che ha il part. pass. acquisito): diritti che si possono o non si possono a.; a. una certezza, a. profonde cognizioni. **Con accezione più specifica, soprattutto nel linguaggio giudiziario, a. agli atti, a. al processo, un documento, una prova testimoniale, ecc., inserire tra gli atti processuali, mostrando con ciò di ritenere il documento, la testimonianza, ecc., efficace ai fini del processo stesso.**

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

VERIFICA DELLE PRESENZE

I corsi di formazione di cui al presente Accordo, prevedono la presenza per il 90% della durata dell'evento formativo e dei corsi di aggiornamento. Nella formazione in videoconferenza sincrona dovranno essere rispettati tali vincoli. Il tutor o il docente dovranno verificare costantemente la presenza dei discenti, mediante visualizzazione delle finestre, chiamate ai discenti, sondaggi, richieste via chat.

(WEBCAM SEMPRE ATTIVATA OBBLIGATORIA)

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Nell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025), la disciplina della formazione svolta in modalità di videoconferenza sincrona è contenuta nella Parte IV – paragrafo 3.2.3, rubricato “Requisiti tecnologici e funzionali della piattaforma”:

"In termini di interattività:

- presentare un livello adeguato di interattività, in modo tale da garantire l'interazione sincrona tra docente e discenti, permettendo ai discenti di intervenire in diretta su richiesta e al docente di facilitare la partecipazione attiva, con la possibilità di verificare in itinere le fasi di apprendimento;*
- permettere la visualizzazione, tramite finestre, dei discenti, in modo da facilitare e stimolare l'interazione tra docenti e discenti e tra discenti e discenti, e di verificare, da parte del docente e/o del tutor, la presenza effettiva dei singoli discenti."*

(Accordo 17 aprile 2025, Parte IV, paragrafo 3.2.3)

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il successivo paragrafo 3.2.4, “Modalità operative per la gestione della didattica in videoconferenza sincrona”, stabilisce ulteriori requisiti tecnici e procedurali:

INFORMAZIONI PRELIMINARI PER I DISCENTI

Prima dell'iscrizione al corso di formazione, il soggetto formatore deve informare il discente (e i datori di lavoro committenti, relativamente ai corsi a loro carico) sulle caratteristiche tecnologiche e funzionali della piattaforma multimediale utilizzata, sui requisiti di connettività e sulle dotazioni hardware e software richieste per la postazione utente, al fine di consentire al discente di verificare la compatibilità della propria postazione con una corretta fruizione del corso in termini di continuità, stabilità di connessione e usabilità.

Oltre a ciò, devono essere fornite informazioni preliminari sulle modalità di accesso, sull'erogazione dei contenuti, sullo svolgimento sincrono delle verifiche intermedie e finali di apprendimento, nonché sulle modalità di assistenza e supporto.

ISCRIZIONI

Il soggetto formatore, in sede di iscrizione e se necessario per la verifica dell'identità, può acquisire copia di un documento d'identità del discente contenente fotografia

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il successivo paragrafo 3.2.4, “Modalità operative per la gestione della didattica in videoconferenza sincrona”, stabilisce ulteriori requisiti tecnici e procedurali:

MODALITÀ D'ACCESSO PROTETTO

Le modalità di accesso, normalmente gestite dal tutor d'aula virtuale o dal docente, devono essere protette e garantire che solo i partecipanti autorizzati possano accedere alle sessioni formative. In base alle caratteristiche della piattaforma, ciò può avvenire tramite account individuali, password, link dedicati o stanze di attesa. Il tutor o il docente devono verificare gli accessi registrati sulla piattaforma, con orario, e controllare il corretto funzionamento prima dell'avvio dell'attività.

VERIFICA DELLE PRESENZE

I corsi previsti dall'Accordo richiedono la presenza del discente per almeno il 90% della durata. Tale vincolo si applica integralmente anche alla formazione in videoconferenza sincrona. Il tutor o il docente devono verificare costantemente la presenza dei discenti, tramite la visualizzazione delle finestre video, chiamate dirette, sondaggi o interazioni via chat.

In caso di assenza prolungata, il discente deve chiedere l'abbandono del collegamento, che sarà poi ripristinato tramite nuova autorizzazione, con registrazione dell'orario di uscita e rientro.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

CONSEGUENZE SULL'USO DELLA WEBCAM

La previsione normativa secondo cui la piattaforma deve permettere la “visualizzazione tramite finestre” implica, inevitabilmente, che il discente mantenga la webcam accesa per tutta la durata della videoconferenza. Solo l'attivazione continuativa della webcam rende possibile la visualizzazione del partecipante e la conseguente verifica della “presenza effettiva”, così come richiesto dal paragrafo 3.2.3.

Il requisito dell'“identificazione del discente” comporta, inoltre, la necessità di verificare in modo concreto e documentabile che chi si collega sia effettivamente il soggetto iscritto. La sola registrazione dell'accesso tramite un account o nickname non è sufficiente, in assenza di riscontro visivo.

Il requisito della “presenza effettiva”, infine, non si esaurisce nella mera connessione tecnica alla piattaforma, ma richiede il controllo continuativo dell'effettiva partecipazione. Tale controllo può essere assicurato tecnicamente e giuridicamente solo tramite strumenti audiovisivi come la webcam.

Dal punto di vista giuridico, l'obbligo per il docente o tutor di “**visualizzare tramite finestre**” ogni discente rende necessaria l'attivazione della webcam come condizione tecnica e normativa per adempiere agli obblighi regolatori stabiliti dall'Accordo. La mancata attivazione della webcam può determinare la nullità o inefficacia dell'attestazione finale, poiché la partecipazione non sarebbe conforme né documentata in modo sufficiente.

Ne consegue che i soggetti formatori devono prevedere nei regolamenti interni e nelle informative pre-corso una clausola che imponga esplicitamente l'uso continuativo della webcam da parte del discente. In caso contrario, potrebbero insorgere responsabilità, anche in sede ispettiva o giudiziale, per non aver adottato tutte le misure necessarie a garantire la validità giuridica del percorso formativo.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

VERIFICA DELLE PRESENZE

In caso in cui il discente deve assentarsi per un periodo prolungato dovrà chiedere l'abbandono del collegamento che sarà successivamente ripristinato con la modalità di accesso autorizzato e registrato con l'orario di abbandono e di ripristino

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

EROGAZIONE

La modalità sincrona e la contemporanea virtualizzazione spaziale rappresentata dall'aula virtuale comportano che in fase di erogazione siano adottate specifiche procedure e svolte alcune attività che non si ritrovano nei corsi in aula con presenza fisica. Attività tipiche da svolgere nell'erogazione del corso di formazione in modalità VCS sono:

- *gestione delle procedure di accesso protetto dei discenti;*
- *docenza in ambiente caratterizzato da virtualizzazione spaziale (aula virtuale), con dinamiche differenti rispetto alla formazione in presenza fisica in aula;*
- *tutoraggio d'aula virtuale, che ha una forte valenza nello sviluppo del corso e nelle dinamiche di interazione;*
- *rilevazione e tracciabilità della continuità della presenza dei discenti;*
- *gestione delle esercitazioni, lavori di gruppo e in generale delle specifiche metodologie didattiche attive in sincrono idonee all'ambiente virtuale;*
- *gestione delle verifiche di apprendimento in modalità sincrona a distanza;*
- *monitoraggio della continuità di funzionamento delle funzionalità della piattaforma;*
- *gestione dei flussi di comunicazione tra i docenti, tutor e tra gli stessi discenti.*

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. RIESAME E MISURE DI MIGLIORAMENTO

Considerando la specificità e la potenziale criticità di alcune attività nella gestione dei corsi soprattutto in fase di erogazione, il monitoraggio e la valutazione risultano importanti nella verifica della qualità didattica e organizzativa e dell'efficacia ed efficienza del percorso formativo.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Considerando che lo strumento utilizzato a tale scopo è il questionario di gradimento (paragrafo 5), questo dovrà essere strutturato con elementi di valutazione aggiuntivi che tengano conto della modalità di erogazione in videoconferenza sincrona. In particolare, dovranno essere rilevati e monitorati:

- il livello d'interazione docente-discente;
- la chiarezza espositiva in ambiente virtuale e padronanza dell'utilizzo della piattaforma del docente;
- l'efficacia del tutoraggio d'aula virtuale;
- l'efficacia della gestione dei gruppi di lavoro ed esercitazioni in ambiente virtuale;
- l'accessibilità e l'usabilità della piattaforma utilizzata;
- l'efficacia e l'efficienza del supporto tecnico.

I dati così rilevati saranno elaborati ed analizzati in sede di riesame (sia generale che per singoli percorsi formativi) con l'individuazione e l'adozione delle misure di miglioramento e correttive riguardanti gli elementi caratterizzanti la modalità di erogazione in videoconferenza sincrona.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3.2.2. Requisiti relativi alle risorse professionali e profili di competenze

Per erogare la formazione in VCS il soggetto formatore deve avvalersi di profili professionali con particolari competenze, aggiuntive a quelle generali riportate in precedenza nel paragrafo Parte IV punto 1.7, con conoscenze, abilità e responsabilità idonee a gestire e presidiare i processi di produzione caratterizzanti la formazione in VCS.

- **RESPONSABILE DEI PROGETTI FORMATIVI**

Il responsabile dei progetti formativi dovrà conoscere le modalità di funzionamento e le funzionalità della piattaforma, le modalità di gestione e di interazione dell'aula virtuale, le modalità didattiche attive idonee ed efficaci per l'ambiente virtuale.

Il responsabile dei progetti formativi può essere individuato tra i docenti del corso.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- **DOCENTE**

I docenti, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente, dovranno avere una buona conoscenza dell'ambiente virtuale della piattaforma e delle funzionalità da utilizzare nelle sessioni didattiche in modo da garantire la necessaria interazione con i discenti. Nello strutturare l'intervento formativo in VCS, dovranno sapere individuare strategie e metodologie didattiche efficaci per l'ambiente virtuale e predisporre i materiali didattici, gli strumenti di supporto e di valutazione funzionali alla docenza in VCS.

Accordo unico 17 aprile 2025
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

E-LEARNING

3.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI E TECNICI, MODALITÀ E PROCEDURE OPERATIVE PER I CORSI E-LEARNING *[obbligatori anche per i datori di lavoro che organizzano direttamente i corsi]*

Per e-learning si intende un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3.3.1 REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

Il soggetto formatore erogatore del corso, compreso il caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, dovrà:

- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System);*
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile del progetto formativo; tutoraggio di contenuto e di processo; manutenzione e gestione tecnica della piattaforma;*
- garantire assistenza, interazione, usabilità e accessibilità. ...*

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3.3.4 DOCUMENTAZIONE

Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi: 1) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) rispettandone la modularità e le tempistiche;

2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc.);

3) i nomi del responsabile del progetto formativo del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;

4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;

5) scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;

6) le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

7) le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;

8) le modalità di tracciamento delle attività dell'intero percorso formativo;

9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);

10) le modalità di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finali.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3.4 MODALITÀ MISTA [obbligatoria anche per i datori di lavoro che organizzano direttamente i corsi]

Con il termine modalità mista o blended si intende l'erogazione di percorsi di formazione che alternano momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in presenza fisica. Questa modalità permette di ridurre il rischio del senso di isolamento che può essere attribuito alla formazione a distanza e di mantenere alcuni vantaggi (i discenti possono organizzare autonomamente i propri ritmi di studio; si riducono i tempi di spostamento per raggiungere il luogo di svolgimento della formazione in presenza, il percorso può essere maggiormente personalizzato).

In presenza fisica possono essere realizzati momenti strategici dei percorsi formativi, che il soggetto formatore ritiene utile ai fini dell'efficacia didattica.

PRESENZA FISICA

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3.4 MODALITÀ MISTA [obbligatoria anche per i datori di lavoro che organizzano direttamente i corsi]

La presenza fisica è utile per:

- socializzare e instaurare il clima d'aula;*
- sostenere la motivazione;*
- familiarizzare con la tecnologia da utilizzare in modalità a distanza;*
- effettuare attività didattiche pratiche che non posso essere effettuate a distanza;*
- utilizzare strumenti, tecnologie e metodologie in cui è necessaria la presenza fisica del discente;*
- effettuare i momenti di verifica degli apprendimenti.*

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il nuovo accordo unico riporta le modalità con cui è possibile usufruire dei vari corsi di formazione/aggiornamento. In linea generale vale quanto segue.

Tutti i corsi di formazione/aggiornamento possono ovviamente essere erogati in presenza

Non è consentita l'erogazione in Videoconferenza sincrona dei seguenti corsi: parte pratica del corso iniziale e i corsi di aggiornamento per lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto inquinamento e che utilizzano le attrezzature di lavoro.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Non è consentita l'erogazione in e-learning dei seguenti corsi iniziali: preposti, DL SPP, moduli B e C per RSPP/ASPP, Coordinatori, lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto inquinamento e che utilizzano le attrezzature di lavoro

Non è consentita l'erogazione in e-learning dei seguenti corsi di aggiornamento: preposti, lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto inquinamento e che utilizzano le attrezzature di lavoro

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione generale	Consentita	Consentita	Consentita
Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita Solo per rischio basso ^{1,2}
Preposti	Consentita	Consentita	Non consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	Non consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita solo per il modulo A
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	consentita solo per il modulo giuridico
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Consentita	Non consentita	Non consentita
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	Non consentita	Non consentita

¹ Consentita per rischio medio ed alto relativamente a progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome.

² Per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

Corso di aggiornamento	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita
Preposti	Consentita	Consentita	Non consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	Consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	Consentita
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Consentita	Non consentita	Non consentita
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	Non consentita	Non consentita

Accordo unico 17 aprile 2025
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“6. VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

6.1 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

La verifica dell’apprendimento rappresenta la prima evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi al termine del corso.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Secondo European Qualifications Framework (EQF) i risultati dell'apprendimento sono la “descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento” e nel sistema europeo e nazionale di riferimento sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia come segue:

- conoscenze risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.*
- abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).*
- competenze comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e di autonomia”.*

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“6. VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

6.1 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

... Lo scopo delle verifiche di apprendimento è quello di misurare il cambiamento indotto nei partecipanti dall'intervento formativo, in termini di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o di rafforzamento e riqualificazione di quelle possedute.

Nella verifica dell'apprendimento possono essere valutate, in relazione agli obiettivi formativi e ai risultati attesi specifici di ogni percorso formativo:

- le conoscenze teoriche, tecniche e metodologiche;
- la capacità di analisi e di decisione;
- la capacità dell'uso di strumenti e attrezzature di lavoro;
- la capacità di applicare conoscenze, abilità e comportamenti per il successivo trasferimento in ambito lavorativo.”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“6.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO

La verifica dovrà essere esaustiva e completa in modo da permettere una valutazione di tutti gli argomenti affrontati nel corso e secondo quanto previsto nella progettazione di dettaglio (micro) delle singole unità didattiche.

A livello generale è opportuno che le prove vengano predisposte rispettando i seguenti criteri:

- Coerenza con gli obiettivi e i risultati attesi individuati nel corso ed in ciascuna unità didattica con evidenza delle conoscenze, abilità e competenze valutate;
- Mappatura completa dell'intera gamma dei contenuti e degli obiettivi oggetto del corso;
- Limitata ambiguità e interpretazioni personali;
- Fornitura di criteri chiari di correzione delle prove, in particolare fornendo le griglie di correzione per le simulazioni, le esercitazioni ed eventuali project work;
- Il “peso” delle verifiche intermedie e quella finale.”.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“6.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO

Le verifiche possono essere effettuate in tempi diversi (in ingresso, in itinere e finali) e con tecniche e strumenti diversi (test, domande aperte, colloquio, project work, simulazioni, prove pratiche) e valutate sulla base dei criteri definiti nella fase di progettazione. Le tecniche e gli strumenti valutativi degli apprendimenti dipendono dal tipo di competenza da verificare, dall'architettura del progetto formativo e dagli obiettivi formativi.

La verifica in ingresso è finalizzata ad individuare i livelli di partenza e le competenze pregresse dei partecipanti ad un percorso formativo. Viene utilizzata quando dall'analisi dei fabbisogni non emerge chiaramente un omogeneo livello di competenze in ingresso dei partecipanti. L'utilità di effettuare prove di verifica in ingresso è quella di poter confrontare i risultati con le prove di verifica finali e misurare il gap tra le conoscenze/ abilità/ competenze pregresse possedute e quelle acquisite al termine del corso. Le verifiche in ingresso servono anche a conoscere le motivazioni personali o organizzative.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“6.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO

Le verifiche in itinere hanno l'obiettivo di monitorare il livello di apprendimento durante lo svolgimento del corso allo scopo di riadattare gli interventi durante la fase di erogazione della formazione e di permettere al discente di riscontrare i propri progressi nell'apprendimento in maniera continua. In tal senso, garantendo i tempi previsti per ciascuna unità didattica, i momenti di verifica intermedia, la loro discussione e approfondimento possono risultare utili per ridefinire concetti, nozioni, procedure poco chiare e permettere al discente di riscontrare l'utilità di quanto appreso ai fini dell'esercizio delle proprie competenze.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La verifica finale costituisce un importante momento della valutazione dell'efficacia didattica del corso.

Attraverso le verifiche intermedie, ove previste, e finali si misureranno e verranno valutate:

- conoscenze nozionistiche relative al sapere (di fatti, di procedure, di concetti, di principi generali legati al funzionamento di situazioni, di cose e fatti, ecc.) che potranno essere misurate con test/ domande aperte;
- conoscenza di procedure organizzative e comportamentali anche di tipo tecnico/professionali che richiedono capacità di ragionamento e di analisi, in questo caso la verifica sarà costituita da domande aperte su casi reali, esercitazioni applicative, analisi di casi;
- capacità relative al saper fare, in questo caso la verifica sarà costituita da prove e simulazioni pratiche e operative;
- comprensione e applicazione di metodologie comportamentali legate ad aspetti trasversali, in particolare per le figure che rivestono ruoli decisionali, di vigilanza e che attengono al saper comunicare, saper lavorare in gruppo, usare strumenti concettuali per organizzare le conoscenze acquisite. In questo caso la verifica si realizzerà attraverso simulazioni di situazioni, colloquio individuale.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Alla valutazione complessiva concorrono le verifiche intermedie, ove previste, e quella finale.

In sede di progettazione oltre alle modalità e ai criteri devono essere indicati i pesi da attribuire alle varie verifiche ai fini della valutazione globale.

Tali verifiche sono gestite dal responsabile del progetto formativo.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Si consiglia di somministrare prove che non siano solo di carattere teorico, mnemonico, ma che evidenzino la natura pratica e applicativa dei concetti e delle nozioni da acquisire.

In caso di utilizzo nella prova finale della simulazione, questa dovrà riprodurre un contesto aziendale in modo tale da rendere possibile la trasposizione dei concetti e dei metodi acquisiti riguardo alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro presi in esame. La simulazione può prevedere la redazione di un project work, tecnica molto efficace in termini di applicabilità e ricaduta in ambito aziendale, prodotto individualmente o in gruppo di lavoro. Il project work può anche essere realizzato durante lo sviluppo del percorso formativo e l'elaborato finale potrà essere presentato in plenaria.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Prevista la somministrazione di test finali con almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative e il partecipante deve dare almeno il 70% delle risposte corrette.

Per i corsi di aggiornamento, il test finale dovrà comprendere almeno 10 domande.

In alcuni casi, in alternativa al test a domande, è possibile sottoporre il discente a un colloquio.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Test: minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;

Colloquio individuale: finalizzato a verificare le competenze acquisite in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;

Prova pratica: consistente nella verifica delle capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro o di operare in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Alla valutazione complessiva concorrono verifiche intermedie, ove previste, e quella finale. In sede di progettazione del corso devono essere indicati i pesi da attribuire alle varie verifiche ai fini della valutazione globale.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

6.3 MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA)

[obbligatoria anche per i datori di lavoro che organizzano direttamente i corsi]

Tabella corsi di formazione/moduli, modalità di verifica e criteri:

6.3 MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA)

Tabella corsi di formazione/moduli, modalità di verifica e criteri:

Modulo/Corso di formazione	Modalità di verifica finale
Lavoratori	Colloquio o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Datore di lavoro/RSPP	Colloquio o test
Modulo A (RSPP/ASPP)	Test eventualmente integrato da colloquio
Modulo B (RSPP/ASPP)	Test e Simulazione
Modulo C per RSPP	Colloquio
Modulo giuridico per Coordinatore per la sicurezza	Test
Modulo tecnico per Coordinatore per la sicurezza	Simulazione
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Test e Prove pratiche
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prove pratiche

Test: somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);

Colloquio individuale: individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso;

Simulazione: simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo;

Prove pratiche: previste per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento e lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro da eseguire come riportato nei punti 7 e 8, parte II dell'Accordo.

Tabella corsi di aggiornamento, modalità di verifica e criteri

Corso di aggiornamento	Modalità di verifica
Lavoratori	Colloqui o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento

Test: minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;

Colloquio individuale: finalizzato a verificare le competenze acquisite in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;

Prova pratica: consistente nella verifica delle capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro o di operare in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

7 VERIFICA DELL' EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA [obbligatoria anche per i datori di lavoro che organizzano direttamente i corsi]

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La valutazione dell'efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto partecipanti, attraverso l'interiorizzazione di concetti e l'acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all'esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull'efficacia che sull'efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale. La valutazione dell'efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

7 VERIFICA DELL' EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA [obbligatoria anche per i datori di lavoro che organizzano direttamente i corsi]

Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l'applicazione al lavoro di:

- conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l'intervento formativo;
- comportamenti e pratiche abituali inerenti all'organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Al fine di verificare l'efficacia dell'attività formativa nei confronti dei soggetti di cui all'art. 37 comma 2 lett b) del D.Lgs. 81/08 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, coadiuvato dal RSPP, può utilizzare una delle seguenti modalità:

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

1. **Analisi infortunistica aziendale.** Per la valutazione dell'efficacia dell'attività formativa può essere adottato un modello di studio pre-post, misurando l'incidenza infortunistica prima e dopo l'intervento formativo inclusi i “mancati infortuni”. Le informazioni raccolte consentono di effettuare l'analisi pre-post sugli infortuni e i “mancati infortuni” nell'arco temporale prescelto. Laddove l'analisi evidenzia carenze nelle conoscenze, competenze e abilità dei lavoratori, si dovrà valutare la possibilità di adottare azioni correttive.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

2. Questionari da somministrare al personale. Si tratta di valutare tramite un questionario di autovalutazione l'acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell'attività formativa. Il questionario può essere elaborato in base a diversi elementi: la percezione del pericolo da parte dei lavoratori, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali, la percezione dell'esperienza da parte del lavoratore.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

3. Check list di valutazione. La check list deve misurare la valutazione di efficacia dell'attività formativa attraverso l'osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro. Si deve pertanto definire una checklist che risponda ad una serie di osservazioni per poter verificare se il lavoratore ha adottato dei comportamenti sicuri. Ad esempio, si possono individuare i seguenti elementi: utilizzo dei DPI, corretto utilizzo attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro. Il check diventa, nel contempo, strumento di valutazione dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa e strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

3. Ad esempio, si possono individuare i seguenti elementi: utilizzo dei DPI, corretto utilizzo attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro. Il check diventa, nel contempo, strumento di valutazione dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa e strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Nell'ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l'efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.

PARTE V -RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell'allegato III occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione salute e sicurezza sul lavoro: crediti formativi

PARTE V -RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, è da ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dal presente accordo, è da ritenersi valida e viceversa.

Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono riportate in premessa nell'allegato III, con i crediti formativi riconosciuti. Si evidenzia che laddove la tipologia di formazione dei soggetti non sia riportata nelle tabelle, nessun credito formativo è riconosciuto.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione salute e sicurezza sul lavoro: crediti formativi

ALLEGATO III

Legenda crediti

CREDITI

TOTALE: si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l'esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.

PARZIALE: si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.

FREQUENZA: si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		CSP/CSE	DL-RSPP modulo comune	DL-RSPP modulo integrativo 1	DL-RSPP modulo integrativo 2	DL-RSPP modulo integrativo 3	DL-RSPP modulo integrativo 4
RSPP Formazione Modulo A+B+C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	<u>RSPP con Modulo A</u> PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore					
		<u>RSPP con Modulo A e Modulo B3</u> (accordo 2006) o <u>RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2</u> (accordo 2016) o <u>RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP3</u> (presente accordo) PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore Necessaria frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP con esonero art. 32 Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione salute e sicurezza sul lavoro: crediti formativi

A titolo esemplificativo:

Un RSPP, formato con l'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza:

il modulo A costituisce credito per il modulo giuridico;

deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore), metodologico / organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore).

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		CSP/CSE	DL-RSPP modulo comune	DL-RSPP modulo integrativo 1	DL-RSPP modulo integrativo 2	DL-RSPP modulo integrativo 3	DL-RSPP modulo integrativo 4
ASPP Formazione Modulo A+B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	ASPP con Modulo A PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore -	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
		<u>RSPP con Modulo A e Modulo B3</u> (accordo 2006) o <u>ASPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2</u> (accordo 2016) o <u>ASPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP3</u> (presente accordo) PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore Necessaria frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore					
ASPP con esonero art. 32 Nessuna formazione	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI		
		RSPP Moduli A + B + C	CSP/CSE	DL-RSPP
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	PARZIALE Credito: - Modulo A - 28 ore - Modulo B Comune + B-SP3 Necessaria frequenza: - Eventuali Moduli B- SP1, SP2, SP4 o SP5 - Modulo C	/	TOTALE per DL-RSPP modulo integrat PARZIALE Necessaria frequenza: Eventuali moduli integrativi: 4
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	PARZIALE Credito: - Modulo A - 28 ore - Modulo B-SP1 per DL-RSPP con modulo integrativo 1 - Modulo B-SP2 per DL-RSPP con modulo integrativo 2 - Modulo B-SP3 per DL-RSPP con modulo integrativo 3 - Modulo B-SP5 per DL-RSPP con modulo integrativo 4 Necessaria frequenza: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	/
DL	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	PARZIALE Credito: - Modulo A Necessaria frequenza: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZA	FREQUENZA
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	PARZIALE Credito: - Modulo A Necessaria frequenza: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZA	FREQUENZA
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	PARZIALE: - Corso DL Necessaria frequenza: - Modulo comune - Eventuali Moduli integrativi
LAVORATORE Formazione Generale	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione Specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		RLS	DL	LAVORATORE Formazione Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
RSPP (Modulo A + B + C)	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
ASPP Formazione Modulo A + B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
DL	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	FREQUENZA	/	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	FREQUENZA	TOTALE	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE
LAVORATORE Formazione Generale	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	/	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione Specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	/	/	FREQUENZA	FREQUENZA
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	/	TOTALE*
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/

* il credito viene riconosciuto totale per coloro che svolgono il ruolo indicato nella prima colonna della tabella nella medesima azienda, negli altri casi la formazione deve essere svolta.

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		DL modulo aggiuntivo cantieri	Dirigente modulo aggiuntivo cantieri	LAVORATORE Sospetto inquinamento	Operatore attrezzature di lavoro
RSPP (Modulo A + B + C)	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
RSPP Modulo A + B comune+ B-Sp3 + C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
ASPP (Modulo A + B)	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
ASPP Modulo A + B comune+ B-Sp3	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
DL-RSPP con modulo integrativo 3	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo Presente accordo	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
DL Cantiere	art. 97 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	/	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
DIRIGENTE cantiere	art. 97 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	TOTALE	/	FREQUENZA	FREQUENZA

Le tabelle seguenti riconoscono i crediti formativi per i corsi di AGGIORNAMENTO previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal presente accordo.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		ASPP	RSPP	CSP/CSE	DL-RSPP	DL
ASPP	Presente accordo	/	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	TOTALE	TOTALE
RSPP	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/	TOTALE
DL	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE
RLS 4/8 ore annue	art. 37 d. lgs. n. 81/2008	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		RLS	DIRIGENTE	PREPOSTO	LAVORATORE	LAVORATORE Ambienti sospetti inquinamento o confinati
RSPP	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
ASPP	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
CSP/CSE	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
DL	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	/	FREQUENZA	TOTALE	FREQUENZA
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	/	TOTALE	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/	FREQUENZA
LAVORATORE Ambienti sospetti inquinamento o confinati	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	/

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

PARTE VI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Secondo l'art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell'ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Con l'atto di cui al punto 1 parte I del presente accordo saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo accordo potranno essere avviati corsi secondo le indicazioni previgenti.

I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

I corsi per lavoratori addetti ai lavori in spazi confinati già svolti rimangono validi.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

PARTE VII- ALTRE DISPOSIZIONI

1 ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Scadenze

24/05/2026, scade l'aggiornamento formativo per Preposti con ultimo aggiornamento o formati prima del **24/05/2023**, devono frequentare i corsi di aggiornamento **entro tale data**

24/05/2026, a partire da questa data i soggetti formatori (inclusi i datori di lavoro per i propri lavoratori, preposti e dirigenti) **non potranno** più erogare corsi secondo gli **ASR precedenti**

24/05/2027, scade l'obbligo formativo per i datori di lavoro

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

**Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in
vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i
quali è riconosciuto credito formativo totale.**

DIRIGENTI

**Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in
vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il
quali è riconosciuto credito formativo totale.**

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

PREPOSTI

Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

L'obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del d.lgs .15 giugno 2015, n. 81

Art. 35 d.lgs .15 giugno 2015, n. 81

Tutela del lavoratore ...

4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

RICONOSCIMENTO CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 81/2008

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi come riportato nella tabella sottoindicata e alle condizioni ivi indicate.

Accordo unico 17 aprile 2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono abrogati i seguenti accordi:

- accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR);
- accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 223/CSR);
- accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR);
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192 del 18-8-2012)
- accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).

INL 05-08-2025 e FAQ Regioni su ASR 2025

1) QUADRO NORMATIVO E FINALITÀ DELL'ACCORDO 2025

“Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81... finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.”

L’ASR 17.4.2025 (Rep. atti n. 59/CSR) sistematizza e aggiorna l’intera disciplina della formazione obbligatoria ex art. 37 D.Lgs. 81/2008, accorpando i precedenti accordi (2011, 2012, 2016).

FAQ Regioni su ASR 2025

2) DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO (12 MESI)

Citazione testuale

“Per 12 mesi possono essere avviati corsi di formazione secondo quanto previsto dai previgenti Accordi... i contenuti, le durate e le modalità... sono quelle... degli Accordi abrogati... che restano in vigore nel periodo transitorio.”

Nota di raccordo

Nel primo anno dall'entrata in vigore dell'ASR, è ammessa l'erogazione secondo i vecchi schemi; le nuove regole si applicano ai corsi avviati dopo il transitorio.

3) VALORE DELLE FAQ DELLE REGIONI PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA INL

Citazione testuale (INL – DC Vigilanza, 5.8.2025)

“Le risposte ai quesiti... delle Regioni... sono da intendersi come mero contributo ad una eventuale circolare di chiarimento e non come una nota di indirizzo per l’INL.”

Nota di raccordo

Le FAQ regionali hanno natura ricognitiva/interpretativa; per l’indirizzo operativo INL si attende circolare condivisa MLPS-INL.

FAQ Regioni su ASR 2025

4) SOGGETTI FORMATORI E ACCREDITAMENTO TERRITORIALE

Citazione testuale (FAQ)

“L’accreditamento regionale... è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove è stato ottenuto. I soggetti... che intendono operare in più regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna Regione o PA.”

Nota di raccordo

Resta ferma la competenza regionale in tema di accreditamento; validità nazionale degli attestati non equivale a “portabilità” dell’accreditamento.

FAQ Regioni su ASR 2025

5) MODALITÀ DI EROGAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA (VCS)

Citazione testuale (FAQ)

“Per i corsi in VCS ogni discente deve essere collegato... tramite pc o tablet a suo esclusivo uso... Non è consentito organizzare corsi con parte dei discenti in presenza e parte in VCS.”

Nota di raccordo

La VCS è ammessa nei casi previsti dall'ASR, con stringenti requisiti di tracciabilità e partecipazione individuale.

FAQ Regioni su ASR 2025

6) PREPOSTO: AGGIORNAMENTO E MODALITÀ CONSENTITE

Citazione testuale (FAQ)

“No [all’e-learning], in quanto espressamente escluso dall’art. 37 comma 7-ter... La formazione per i preposti può essere svolta solo in presenza fisica o in videoconferenza sincrona.”

Citazione testuale (FAQ - transitorio)

“Per i preposti formati prima del 23 maggio 2023... l’aggiornamento deve essere concluso entro il 24 maggio 2026... Per i preposti formati dal 24 maggio 2023 al 23 maggio 2025... aggiornamento biennale entro il 24 maggio 2027.” ?????

L’aggiornamento da biennale diventa quadriennale o quasi secono questa FAQ

Mentre per chi l’ha fatto il 22 maggio 2023 è triennale, ma ci stà, eccezione prevista dall’Accordo, ma i 4 anni non stanno ne in cielo ne in terra

Nota di raccordo

L’art. 37, co. 7-ter impone aggiornamento biennale; il regime transitorio dell’ASR disciplina le prime scadenze post-entrata in vigore.

FAQ Regioni su ASR 2025

7) VERIFICHE FINALI E VERIFICHE DI EFFICACIA

Citazione testuale (ASR – indice)

“Verifica finale di apprendimento... Verbali delle verifiche finali.”

Nota di raccordo

L'ASR estende la verifica finale a tutti i percorsi e prevede la verifica di efficacia durante la prestazione lavorativa (obbligo sistemico ex art. 37). Documentazione a cura del soggetto formatore/datore.

FAQ Regioni su ASR 2025

8) ATTREZZATURE ART. 73: SOLO PRESENZA (INIZIALE E AGGIORNAMENTO)

Citazione testuale (FAQ)

“La formazione iniziale e gli aggiornamenti sono permessi solo in presenza fisica, non sono consentite videoconferenza sincrona ed e-learning.”

Nota di raccordo

Per le abilitazioni ex art. 73, co. 5, l'ASR 2025 irrigidisce le modalità: aula+pratica in presenza; vietata VCS/e-learning.

FAQ Regioni su ASR 2025

9) CARRIPONTE: NUOVO CORSO 8.3.11 E RICONOSCIMENTO PREGRESSO

Citazione testuale (ASR - indice)

“8.3.11 Corso... per... conduzione di carriponte.”

Citazione testuale (FAQ)

“Nel riconoscere la formazione pregressa... ‘i corsi... già erogati alla data di entrata in vigore... i cui contenuti siano conformi... sono riconosciuti’... non rileva la durata.”

Nota di raccordo

L’inserimento dei carriponte tra le attrezzature con abilitazione comporta verifica di contenuti (non delle ore) per il riconoscimento dei corsi già svolti.

FAQ Regioni su ASR 2025

10) “GRU A BANDIERA” E CARRIPONTE/GRU A CAVALLETTO

Citazione testuale (FAQ)

“La gru a bandiera non rientra... non è assimilabile né ad un carroponente né ad una gru a cavalletto... le definizioni... sono tratte dalla UNI EN 15011.” ????

Nota di raccordo

Ambito oggettivo delimitato dall'Allegato II ASR e dalle definizioni tecniche UNI EN 15011: formazione abilitante solo per le macchine ricomprese.

Definizioni UNI che l'Accordo non richiama, la FAQ è totalmente arbitraria

FAQ Regioni su ASR 2025

11) ESCAVATORI: ELIMINATA LA SOGLIA 6.000 KG E PREGRESSO

Citazione testuale (FAQ)

“È stata eliminata la distinzione... massa superiore/inferiore a 6.000 kg... sono fatti salvi i corsi erogati secondo l’Accordo 22.2.2012... I corsi non conformi all’Accordo 2012 non sono validi ai fini del riconoscimento.”

Nota di raccordo

Resta l’obbligo di piena conformità contenutistica ai nuovi moduli ASR per il riconoscimento.

FAQ Regioni su ASR 2025

12) CRF (CARRO RACCOGLIFRUTTA) E CMM: SALVAGUARDIA DEL PREGRESSO

Citazione testuale (FAQ)

“Sono fatti salvi i percorsi formativi... Accordo 22.2.2012... per le attrezzature... 8.3.9 (CRF), 8.3.10 (CMM), 8.3.11 (carriponte)... se conformi al presente Accordo; l’aggiornamento decorre dalla data di fine corso.”

Nota di raccordo

Riconoscimento condizionato alla totale conformità dei contenuti; la durata non è parametro dirimente.

FAQ Regioni su ASR 2025

13) AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (DPR 177/2011)

Citazione testuale (ASR - indice)

“Corso... per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011).”

Citazione testuale (FAQ - principio applicativo)

“Verificabile... in contesti lavorativi reali in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.”

Nota di raccordo

L'ASR integra il DPR 177/2011: percorso formativo mirato e pratico, coerente con la gestione delle emergenze e l'idoneità tecnico-professionale.

FAQ Regioni su ASR 2025

14) MODULO “CANTIERI”: SOGGETTI OBBLIGATI E TRANSITORIO 24 MESI

Citazione testuale (FAQ)

“Il modulo aggiuntivo cantieri è previsto solo per Datori di Lavoro dell’impresa affidataria e dirigenti dell’impresa affidataria (art. 97, co. 3-ter).”

Citazione testuale (FAQ)

“È previsto... periodo transitorio di 24 mesi... i corsi... già erogati... conformi... sono riconosciuti.” ????

Obbligo in vigore dal 2009 previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, non derogabile da ASR e tantomeno da FAQ

Nota di raccordo

Percorso obbligatorio e graduato nel tempo per le figure dell’affidataria: adeguamento organizzativo e formativo ex art. 97 D.Lgs. 81/2008.

FAQ Regioni su ASR 2025

15) CLAUSOLA “BOLZANO”: VALIDITÀ LIMITATA AI PERCORSI SPERIMENTALI

Citazione testuale (FAQ)

“Percorsi formativi in deroga... nella Provincia di Bolzano... non saranno riconosciuti validi nelle altre Regioni/PA.”

Nota di raccordo

Deroghe circoscritte territorialmente; tutela dell’omogeneità nazionale ed evitare “forum shopping” formativo

“Il MLPS avvierà... un gruppo di lavoro... per predisporre una circolare condivisa... non trattasi di nota di indirizzo per l’INL.”



CONFINDUSTRIA

Accordo unico 17 aprile 2025

La posizione di Confindustria maggio 2025

Accordo Stato-Regioni 2025: la posizione di Confindustria tra aperture responsabili e rilievi giuridici

La Prima Nota di Confindustria sull'Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) fornisce una valutazione complessa e articolata delle nuove disposizioni in materia di formazione obbligatoria per la salute e sicurezza sul lavoro. L'approccio adottato è quello di un sostanziale apprezzamento per gli obiettivi dell'accordo, affiancato però da osservazioni critiche mirate, in particolare sul piano della coerenza giuridica e dell'uniformità applicativa del sistema nazionale.oggetti individuati all'art. 1.3, lett. b) dell'Accordo".

Accordo unico 17 aprile 2025

La posizione di Confindustria maggio 2025

Aspetti positivi: innovazioni formative condivise

Confindustria riconosce “un bilancio complessivamente positivo dell’Accordo”, che viene salutato come uno strumento potenzialmente utile a migliorare “la qualità della formazione e la sua effettiva capacità di incidere sulla prevenzione degli infortuni”. Apprezzamenti particolari vengono riservati a:

- l’obbligo formativo per i datori di lavoro, considerato “una scelta coerente con la funzione centrale che il datore riveste nel sistema di prevenzione aziendale”;
- l’inserimento sistemico della videoconferenza sincrona, definita “una modalità che consente di ampliare l’accessibilità alla formazione, con modalità già sperimentate nel sistema scolastico e universitario”;
- il riconoscimento implicito delle articolazioni confederali, dato che “le associazioni imprenditoriali aderenti al sistema Confindustria e le loro articolazioni formative sono legittimate a erogare formazione in quanto rientranti tra i soggetti individuati all’art. 1.3, lett. b) dell’Accordo”.

Accordo unico 17 aprile 2025
La posizione di Confindustria maggio 2025

In sintesi, Confindustria sostiene le finalità dell'accordo, sottolineando che "ogni sforzo teso a migliorare la qualità della formazione è pienamente condivisibile".

Accordo unico 17 aprile 2025

La posizione di Confindustria maggio 2025

Criticità strutturali: la clausola di salvaguardia regionale

La prima, e più incisiva, critica riguarda l'inserimento nell'Accordo di una clausola di salvaguardia che consente a Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere "disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro". **Confindustria definisce questa previsione "inaccettabile nella sua formulazione attuale" e ne denuncia l'effetto disgregativo sul principio di uniformità, ponendo l'accento sulle gravi ricadute interpretative e applicative.**

Accordo unico 17 aprile 2025

La posizione di Confindustria maggio 2025

La nota osserva infatti che “il concetto di 'più favorevole' risulta del tutto indeterminato, potenzialmente estensibile a qualunque contenuto formativo”, con il risultato che “le imprese potrebbero trovarsi costrette a rispettare regole differenti a seconda del territorio in cui operano o in cui si trovano i lavoratori formati”. Viene pertanto sollevata una domanda retorica ma di assoluta rilevanza giuridica: “vale per il lavoratore che opera nella Regione? Per il datore di lavoro che ha sede nella Regione? Per il lavoratore formato nella Regione?”.

Accordo unico 17 aprile 2025

La posizione di Confindustria maggio 2025

Tale situazione, secondo Confindustria, pone a rischio diretto “la tenuta costituzionale del sistema”, con potenziale violazione del principio di uguaglianza e del principio di legalità penale, dato che “le responsabilità ex art. 590 e 589 c.p. connessi alla violazione di obblighi formativi possono variare in base al territorio”.

Accordo unico 17 aprile 2025

La posizione di Confindustria maggio 2025

Dubbi sulla qualificazione dei soggetti formatori

Un altro punto critico è l'individuazione e il controllo sui soggetti formatori diversi da quelli istituzionali. Pur riconoscendo che l'Accordo “mira a rafforzare la qualificazione dei soggetti erogatori”, Confindustria osserva che la previsione del Repertorio nazionale ex art. 8 D.Lgs. 81/2008, così com'è, “non consente un reale filtro qualitativo”. Si chiede pertanto l'introduzione di un elenco nazionale distinto, con requisiti selettivi autonomi, per evitare che “si continuino ad ammettere soggetti scarsamente rappresentativi o privi di effettive competenze”.

Accordo unico 17 aprile 2025

La posizione di Confindustria maggio 2025

Assenza del delegato tra i destinatari formativi

Infine, Confindustria sottolinea una **“grave lacuna”** nell’impianto dell’accordo: l’esclusione della figura del delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 tra i soggetti per cui è prevista formazione obbligatoria.

La Nota rileva che **“il delegato, pur non essendo formalmente il datore di lavoro, esercita di fatto una funzione equivalente”**, e la sua omissione rappresenta **“una contraddizione con lo spirito stesso dell’Accordo, orientato all’effettività della formazione come strumento di prevenzione”**.

Accordo unico 17 aprile 2025

La posizione di Confindustria maggio 2025

in sintesi Confindustria offre una valutazione complessiva che potrebbe essere riassunta come **“condividere i fini, contestare alcuni mezzi”**.

Se da un lato l'Accordo del 17 aprile 2025 rappresenta un avanzamento sul piano della qualità e della responsabilità formativa, dall'altro rischia, se non corretto, di generare un sistema frammentato, incerto e potenzialmente iniquo.

L'associazione auspica che, nella fase applicativa, vengano introdotti **“correttivi interpretativi”** e **“interventi normativi”** per garantire l'uniformità, la certezza giuridica e l'efficacia preventiva delle norme.

.

Giurisprudenza sull'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro



Giurisprudenza sull'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Cassazione penale sez. IV, 12/04/2018, n.22034 - *In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'obbligo di formazione e informazione gravante sul datore di lavoro riguarda tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, anche non specificamente connessi alle mansioni affidate ai lavoratori, ma non le attività eccentriche rispetto a quelle proprie di quel tipo e luogo di lavoro.*

Giurisprudenza sull'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all’omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento) [Cassazione penale sez. IV, 13/02/2020, n. 8163].

Giurisprudenza sull'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La diretta responsabilità penale del datore di lavoro per la negligenza e i comportamenti imprudenti del lavoratore e riconducibili a carenze formative e addestrative è una presenza ricorrente nella giurisprudenza della Suprema Corte: “il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l'adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.

Giurisprudenza sull'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per la morte di tre operai in un cantiere autostradale, precipitati nel vuoto da un'altezza di circa 40 metri a seguito dello sganciamento della pedana sulla quale si trovavano, causato dall'errato montaggio del sistema di ancoraggio, effettuato utilizzando, per il serraggio del cono, una vite di dimensioni inferiori, sia per lunghezza sia per diametro, a quelle prescritte, rilevando che, proprio perché tale errore era frutto delle riscontrate suddette omissioni, esso non era idoneo ad escludere il nesso causale tra esse e l'evento)" (Cassazione penale sez. IV, 14/06/2018, n. 49593).

Giurisprudenza sull'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro: correlazione tra formazione erogata e documento di valutazione dei rischi

Cassazione penale sez. IV, 27/06/2017, n. 45808 ha evidenziato “il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del titolare di uno studio di progettazione, per il decesso di una dipendente con mansioni di disegnatrice che, incaricata di effettuare un sopralluogo all’interno di un cantiere, era precipitata in un vano ascensore privo di protezione).

Giurisprudenza sull'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro: verifica finale di apprendimento

La Cassazione Penale Sez. 3, 28 gennaio 2008, n. 4063 ha confermato la condanna del datore di lavoro in una fattispecie riguardante un rinvio a giudizio e condanna per i reati di cui all'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 28 D.Lgs. n. 81/2008] per avere omesso, quale titolare di un laboratorio di confezioni, di effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell'ambiente di lavoro e legati alle particolari situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una collaborazione fattiva con il medico competente ed il responsabile dei lavoratori per la sicurezza per la redazione del documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure di prevenzione da adottare e di un programma per realizzare le stesse, e, testualmente, per aver violato l'obbligo di cui "all'articolo 22, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 37 D.Lgs. n. 81/2008] **per non avere progettato ed attuato una adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di apprendimento**".

Giurisprudenza sull'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa

Richiamando la propria giurisprudenza, la Suprema Corte ha costantemente affermato che “in tema di prevenzione di infortuni, **il datore di lavoro deve controllare che siano osservate le disposizioni di legge e quelle (procedure e istruzioni operative, oggetto di formazione adeguata e sufficiente), eventualmente in aggiunta, impartite [al lavoratore]; ne consegue che, nell'esercizio dell'attività lavorativa, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche**”.

“È infatti il datore di lavoro che, quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette”.

Giurisprudenza sull'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa

Secondo la Cassazione, “tali conclusioni si evincono non solo dallo stesso, richiamato dal ricorrente, art. 4 d. l.vo 19.9.1994 n. 626 [ora art. 18 D.Lgs. n. 81/2008], che non pone a carico del datore di lavoro il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di controlli diretti o per interposta persona, atti a garantirne l'applicazione, ma soprattutto dalla norma generale di cui all'art. 2087 Codice Civile, la quale dispone che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” [Corte di Cassazione – Quarta Sezione Penale, Sentenza 23 ottobre 2008, n. 39888]. Si tratta dell'obbligo della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabile di cui agli articoli 15 del D. Lgs. n, 81/2008 e 2087 del Codice Civile.

Grazie per l'attenzione
avv. Rolando Dubini
Foro di Milano, cassazionista
02 201240
rolando.dubini@gmail.com